

XVI legislatura

A.S. 2791:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70,
concernente Semestre Europeo –
Prime disposizioni urgenti per
l'economia"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2011

n. 107



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Ha collaborato la dott.ssa Claudia Sanna nell'ambito
di uno stage di studio presso il Servizio Bilancio del
Senato.*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Credito di imposta per la ricerca scientifica)</i>	1
<i>Articolo 2 (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)</i>	4
<i>Articolo 2-bis (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)</i>	8
<i>Articolo 3 (Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistici, nautica da diporto)</i>	9
<i>Articolo 4 (Costruzione delle opere pubbliche)</i>	11
Commi 1-12 e 14 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici)	11
Comma 13 (Controlli antimafia)	16
Comma 14-bis (Contratti di forniture e servizi)	17
Comma 15 (Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici)	17
Comma 16 (Codice dei beni culturali)	18
Commi 17 e 18	18
Comma 19 (ANAS)	20
<i>Articolo 5 (Costruzioni private)</i>	22
Commi 1 - 3-bis	22
Comma 4-bis	25
Commi 4 - 8-bis (Costruzioni private - Misure di semplificazione)	25
Commi 9 - 14 (Riqualificazione delle aree urbane degradate)	26
Comma 15 (Proroga entrata in vigore sanzioni amministrative)	27
<i>Articolo 6 (Ulteriore riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)</i>	28
<i>Articolo 7 (Semplificazione fiscale)</i>	49
Comma 2, lettere a) e b) (Attività di controllo nei confronti di PMI e microimprese)	49
Comma 2, lettere c) e d) (Deroga Statuto del contribuente in materia di accessi)	51
Comma 2, lettera e) (Dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia)	51
Comma 2, lettera g) (Semplificazione dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria)	52
Comma 2, lettera h) (Convenzioni Agenzie Fiscali e enti di previdenza con Amministrazioni pubbliche per acquisizione dati)	53

Comma 2, lettera i) (Dichiarazioni dei redditi e IRAP)	53
Comma 2, lettera l) (Adempimenti dei contribuenti).....	54
Comma 2, lettera m) (Imprese in contabilità semplificata).....	54
Comma 2, lettera n) (Semplificazione della riscossione)	55
Comma 2, lettera o) (“Spesometro”).....	57
Comma 2, lettera p) (Abolizione scheda carburante).....	57
Comma 2, lettere q) e r) (Detrazioni per ristrutturazioni edilizie).....	58
Comma 2, lettera s) (Deduzione “accelerata” spese fino a 1000 euro)....	59
Comma 2, lettera t) (Riscossione crediti INPS).....	60
Comma 2, lettera u) (Rateizzazione debiti tributari).....	61
Comma 2, lettera u- <i>bis</i>).....	61
Comma 2, lettera z) (Elevazione soglia valore beni obsoleti)	62
Comma 2, lettera aa) (Annotazione fatture IVA).....	63
Comma 2, lettera bb) (Concentrazione scadenza dei termini per versamenti fiscali degli enti pubblici con modello F24 EP).....	63
Comma 2, lettera cc) (Accisa e IVA gas naturale).....	64
Comma 2, lettera cc- <i>bis</i>).....	65
Comma 2, lettera cc- <i>ter</i>).....	66
Comma 2, lettere dd), dd- <i>bis</i>), ee), ff), gg) (Riapertura termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote)	67
Comma 2, lettera gg- <i>bis</i>)	69
Comma 2, lettere da gg- <i>ter</i>) a gg- <i>novies</i>).....	70
Comma 2, lettere gg- <i>decies</i>) e gg- <i>undecies</i>).....	73
Commi 2- <i>bis</i> , 2- <i>ter</i> , 2- <i>quater</i>	75
Comma 2- <i>quinquies</i>	77
Commi 2- <i>sexies</i> , 2- <i>septies</i> e 2- <i>octies</i>	77
Comma 2- <i>novies</i>	78
Articolo 8 (Impresa e credito).....	79
Comma 1 (Contratto inserimento lavorativo)	79
Comma 2 (Regime di attrazione europea)	80
Comma 3 (Amministrazione straordinaria)	82
Comma 4 (Titoli di risparmio per l'economia meridionale)	84
Comma 4, lettera c) (Titoli di risparmio per l'economia meridionale; Banca del Mezzogiorno).....	86
Comma 4- <i>bis</i> (Ente nazionale per il microcredito).....	88
Comma 5 (Fondo di garanzia per le PMI, tassi d'interesse usurari, servizi pubblici locali di rilevanza economica, contratti bancari riguardanti imprese)	90
Comma 6 (Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario).....	94

Comma 7 (Disposizioni concernenti i pagamenti e gli assegni).....	95
Comma 8 (Semplificazione delle operazioni di portabilità dei mutui) ...	97
Comma 9 (Tassazione fondi immobiliari chiusi)	97
Commi 11 e 12 (Cessione crediti PAC da parte degli agricoltori)	104
Comma 12- <i>bis</i> (Definizione confidi)	105
<i>Articolo 8-bis (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento).....</i>	105
<i>Articolo 9 (Scuola e merito).....</i>	106
Comma 10	122
Comma 12 (Fondazione per il merito)	123
<i>Articolo 10 (Servizi ai cittadini).....</i>	124
<i>Articolo 11 (Disposizioni finanziarie)</i>	143

Articolo 1
(Credito di imposta per la ricerca scientifica)

L'articolo istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca nelle università, negli enti pubblici di ricerca, ovvero negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Le tipologie di intervento agevolabili sono individuate negli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il credito di imposta va utilizzato in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni rispettivamente 2011 e 2012, nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Esso è utilizzabile in compensazione solo con altri tributi e non con contributi previdenziali e assistenziali.

Il comma 4 rinvia per la disciplina applicativa a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e abroga il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 25, della legge finanziaria per il 2011, in quanto assorbito dal credito di imposta in esame.

Il comma 5 autorizza, per l'attuazione dell'articolo, la spesa di 55 mln per l'anno 2011, di 180,8 mln per l'anno 2012, di 157,2 mln per l'anno 2013 e di 91 mln per l'anno 2014. Il comma prevede altresì che, qualora si verifichi uno scostamento degli oneri rispetto alle previsioni, si provveda alla copertura necessaria attraverso riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di spesa dei Ministeri, con esclusione degli stanziamenti per università, ricerca, 5 per mille e delle risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali.

La RT evidenzia i dati e le ipotesi utilizzati ai fini della quantificazione degli importi indicati nel comma 5, recante l'autorizzazione di spesa per l'attuazione dell'articolo in esame.

I dati relativi al potenziale interesse, sotto forma di investimenti annui in ricerca e sviluppo, da parte delle imprese per commesse a tutti i centri pubblici, gli organismi di ricerca e i centri di ricerca, sono stati tratti dall'annuario ISTAT 2010 sulla ricerca e sviluppo ed integrati da "dati di categoria". Gli importi sarebbero di oltre 3,4 mld a fronte di un monte investimenti in ricerca e sviluppo di circa 15 mld. Ipotizzando che il peso degli investimenti nel settore effettuati da istituzioni pubbliche, istituzioni private *no profit* e università finanziati da privati sia, prudenzialmente, superiore alla metà, in considerazione anche di probabili cambiamenti nelle strategie di

investimento, la RT stima in circa 1,8 mld la quota parte degli investimenti in esame riferibile ai soggetti interessati dalla disposizione.

La RT ipotizza poi che la quota “incrementale” di tali investimenti sia nell'ordine del 15 per cento. A questo proposito, la documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati¹ afferma che la percentuale indicata deriva "da un calcolo effettuato a livello di settore economico dell'investitore, ponderato con la propensione relativa - secondo le segnalazioni di interesse - alla luce dell'andamento pregresso di analoghi investimenti".

L'importo dell'investimento incrementale annuo agevolabile risulterebbe quindi di circa 275 mln.

Per il 2011, la RT considera poi la probabile esistenza di investimenti già effettuati nei centri di ricerca privati ed assume, in relazione a ciò, una riduzione percentuale dell'importo “agevolabile” pari al 5 per cento.

Applicando agli investimenti incrementali le percentuali sopra esposte, la quantificazione del credito di imposta risulta pari a 236 mln per il 2011 e a 248 mln per il 2012; tali crediti di imposta sono fruibili in tre quote annuali. In merito agli investimenti effettuati nel 2011, in considerazione della fruibilità del credito in F24 solo in relazione ad una parte dell'anno in corso, la RT ipotizza una capienza nella misura del 70 per cento circa, corrispondente a 55 mln; la quota incapiente verrebbe interamente compensata nel 2012. Relativamente agli investimenti effettuati nel 2012, si assume una incapienza del 5 per cento per i primi due anni di fruizione, ovvero il 2012 e il 2013, in considerazione del fatto che i beneficiari possono in parte coincidere con quelli che già usufruiscono delle rate relative agli investimenti effettuati nel 2011.

Infine, la RT evidenzia che, in base al comma 4 della norma in esame, le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2011, che viene conseguentemente soppresso. La citata soppressione determina un definanziamento che si traduce in minori spese in conto capitale per l'importo di 100 mln per l'anno 2011 (iscritto in bilancio sul cap. 7794 del MEF, denominato

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, pag. 31.

"Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta per la ricerca").

Con riferimento alla soppressione di tale agevolazione, il Governo ha specificato che non dovrebbe sussistere il rischio di eventuali pretese, in quanto la norma originaria prevedeva, ai fini della concreta operatività del beneficio, un apposito decreto, volto a stabilire la misura percentuale del credito stesso, che non è stato emanato.

Il Governo ha anche specificato² che i benefici previsti dalla norma devono intendersi erogabili all'interno del limite di spesa indicato dalla norma per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, precisando che - per motivi prudenziali - è stata prevista una clausola di monitoraggio e di salvaguardia volta a fronteggiare eventuali scostamenti tra gli oneri previsti e quelli effettivamente risultanti dalle compensazioni richieste; ciò in considerazione dell'assenza di meccanismi di controllo della spesa *ex ante*.

Relativamente all'entità delle dotazioni rimodulabili ancora disponibili nelle missioni di spesa dei Ministeri interessati, il Governo ha affermato³ che per l'anno 2011 le eventuali riduzioni da distribuire sugli stanziamenti rimodulabili sarebbero di entità contenuta, dato che si tratta nel complesso di 55 mln; ha poi espresso l'avviso che tale clausola abbia scarse probabilità di essere attivata anche per gli anni successivi, in relazione alla puntuale stima degli oneri sottesa alla copertura e grazie al monitoraggio previsto sull'evoluzione del credito di imposta, tale da permettere l'adozione di eventuali interventi correttivi.

Al riguardo, si evidenzia che nel corso della prima lettura è avvenuta un'estensione oggettiva degli investimenti ammissibili all'agevolazione in esame, in quanto sono stati ricompresi i finanziamenti di progetti di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il che potrebbe determinare un potenziale aumento degli importi considerati nella RT allegata al testo iniziale del provvedimento e dei conseguenti effetti finanziari, rendendo inadeguata la quantificazione e la copertura originariamente disposta.

² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, pag. 17.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, pag. 18.

Si rileva poi che la clausola di salvaguardia indicata, consistente in una riduzione lineare di dotazioni finanziarie di spesa, è di tenore analogo rispetto a quella contenuta nell'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011, con riferimento ai proventi attesi dall'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche, quantificati in 2,4 mld per l'anno 2011; in proposito, si ricorda che la relativa asta non risulta bandita, alla data odierna. Tenendo conto di tale circostanza, si ricorda l'ingente entità delle risorse che, complessivamente, potrebbe essere necessario reperire in relazione all'anno 2011 attraverso tagli lineari della spesa nell'eventualità che la suddetta gara non desse luogo al risultato preventivato; nell'ipotesi in cui fosse necessario attivare le clausole di salvaguardia di entrambe le disposizioni, l'effetto cumulato potrebbe risultare significativo in termini di equilibri di finanza pubblica.

Si segnala inoltre che non appare esaustiva la generica affermazione del Governo in merito alla possibilità di adottare strumenti correttivi laddove il monitoraggio sull'evoluzione del credito di imposta mettesse in luce eventuali scostamenti rispetto alla copertura già individuata.

Articolo 2

(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)

L'articolo prevede la concessione di un credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto nel Mezzogiorno, a favore di quei datori di lavoro - compresi quelli del settore agricolo - che nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame assumano lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, purché si verifichi un aumento occupazionale rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti.

Il credito d'imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione se il lavoratore è "svantaggiato", o nei ventiquattro mesi successivi, se il lavoratore è "molto svantaggiato".

Il comma 7 elenca in quali casi si determinerebbe la decadenza del credito d'imposta.

Il comma 7-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce i casi in cui il datore di lavoro è tenuto a restituire il credito del quale ha già usufruito.

Il comma 8 prevede l'emanazione di un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e con il Ministro della gioventù, da adottare previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome, volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni del Mezzogiorno.

Il comma 9 individua la copertura finanziaria dell'agevolazione - previo consenso della Commissione europea - nelle risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali, nei limiti di quanto stabilito dal comma 8.

La RT mette in evidenza la difficoltà di quantificare gli effetti finanziari dell'agevolazione in esame, in considerazione del fatto che gli stessi dipendono in misura significativa dalle scelte delle imprese, che possono essere condizionate dalla composizione dell'offerta di lavoro, come anche dalla congiuntura.

La RT precisa, pertanto, che si è proceduto ad una stima di massima utilizzando i dati indicati ai fini IRAP per la determinazione della deduzione fissa prevista dalla disposizione c.d. cuneo fiscale e per la fruizione della deduzione "base" del costo del lavoro disposta dal comma 4-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

A partire dai dati IRAP è stato stimato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato per i quali è stata fruita la deduzione fissa; inoltre, ponderando tali dati con il peso della base imponibile riferibile alle aree del Mezzogiorno, è stato stimato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato riferibili al sud.

Dai dati della deduzione "base" è stato stimato l'incremento occupazionale nell'anno di riferimento, che è stato ritenuto un parametro affidabile ai fini della quantificazione del credito di imposta in quanto le due norme sono simili sotto il profilo delle condizioni per la fruibilità.

Il Governo ha poi specificato che dai dati del Modello IRAP 2009 (Quadro IS) sono state analizzate le deduzioni per incremento occupazionale, in base alle quali sono stati stimati in circa 272.000 unità i dipendenti incrementali a livello nazionale⁴. Inoltre, dalla deduzione fissa prevista dalla disposizione relativa al cuneo fiscale sono stati stimati, limitatamente ai contribuenti che presentano un incremento occupazionale, in circa 882.000 i dipendenti a tempo indeterminato a livello nazionale che hanno usufruito della deduzione.

All'incremento occupazionale è stata applicata la percentuale di incidenza del numero dei dipendenti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sul numero dei dipendenti a tempo indeterminato a

⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, pag. 32.

livello nazionale. Da tale analisi risulta un incremento occupazionale derivante dalla disposizione per circa 42.300 unità, con un corrispondente costo salariale per 12 mesi stimabile in circa 817 mln; la RT afferma di avere considerato, a fini di prudenzialità, l'intero incremento occupazionale stimato. Inoltre, per definire la quota parte di tale costo salariale riferibile ad incremento occupazionale di lavoratori "molto svantaggiati", la RT utilizza un dato ISTAT relativo al rapporto tra le persone in cerca di occupazione da 12 mesi o oltre nel Mezzogiorno rispetto a tutte le persone in cerca di occupazione nel Mezzogiorno, ottenendo una percentuale di circa il 54 per cento; poiché tuttavia la norma definisce come "molto svantaggiati" i soggetti disoccupati da oltre 24 mesi si assume che tali soggetti rappresentino la metà di questo universo: la percentuale di soggetti "molto svantaggiati" sarebbe quindi del 27 per cento.

Conseguentemente, la RT valuta che l'ordine di grandezza dell'onere relativo alla norma in esame sia stimabile in circa 500 mln, fruibili complessivamente nell'arco temporale tra il 2011 e il 2014; afferma peraltro che l'onere effettivo potrebbe discostarsi dal valore indicato, anche in misura significativa.

La RT afferma che le risorse occorrenti sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali, nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Tali risorse, ai sensi del successivo comma 9, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, sulla base delle comunicazioni delle Amministrazioni titolari dei relativi programmi in ordine agli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Governo ha successivamente specificato che la riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato è idonea ai fini della neutralizzazione degli effetti sul saldo netto da finanziare e che le quote nazionali delle risorse individuate per la copertura, consistenti nell'utilizzo congiunto di risorse nazionali e comunitarie, risultano già

iscritte nei tendenziali e non comportano quindi effetti negativi sui diversi saldi di finanza pubblica⁵.

Viene inoltre chiarito che le risorse per la fruizione del credito di imposta sono versate in entrata per essere riassegnate alla spesa, dopodiché devono essere trasferite in Tesoreria su un'apposita contabilità speciale, in quanto la fruizione del credito di imposta può avvenire solo mediante compensazione; le risorse rimangono disponibili sulla contabilità speciale per il tempo stabilito per la fruizione del credito di imposta, il che spiega il disallineamento tra l'arco temporale 2011-2014 di fruibilità delle agevolazioni e la previsione della norma di versamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Si afferma poi che, essendo la determinazione delle risorse destinate all'agevolazione in discorso demandata, in base al comma 8, ad un successivo decreto ministeriale, l'attivazione della clausola di salvaguardia avverrà nel caso di scostamento delle minori entrate dall'importo individuato attraverso tale decreto.

Infine, con riferimento all'utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo di bilancio relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, si precisa che, nell'eventualità di scostamenti rispetto agli oneri previsti, interverrebbe un'apposita riprogrammazione delle risorse ancora disponibili da parte del CIPE.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo in esame non contiene una indicazione degli oneri autorizzati e non risponde quindi al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità; la relativa quantificazione degli oneri è al momento desumibile solo dalla RT, che la indica con approssimazione in circa 500 mln per il periodo 2011-2014, sottolineando il fatto che l'importo effettivo potrebbe discostarsi in modo anche significativo in relazione ad una serie di variabili, mentre il comma 8 demanda la determinazione delle risorse destinate all'agevolazione in discorso ad un successivo decreto governativo. Come sopra ricordato, il Governo ha affermato che l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 9 avverrà nel caso di scostamento delle minori entrate dall'importo individuato attraverso tale decreto.

⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, pag. 18.

Si rileva infine che, ai fini dell'impatto sui vari saldi di finanza pubblica, preso atto dell'assicurazione da parte del Governo che le quote nazionali delle risorse utilizzate a copertura della disposizione risultano già iscritte nei "tendenziali", la genericità del chiarimento fornito dal Governo, non suffragato da precisi elementi quantitativi circa gli effetti in termini di cassa e di competenza economica inseriti nei "tendenziali" in relazione all'utilizzo delle risorse definanziate, non consente di verificare la corrispondenza temporale tra gli effetti di cassa della nuova misura e quelli a l.v. relativi alla fonte di copertura.

Articolo 2-bis

(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati nel corso della prima lettura, riguarda il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il comma 1, in particolare, prevede che il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge finanziaria per il 2007, sia rifinanziato con Fondi strutturali europei.

In base al comma 2, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle regioni stabilirà i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione e le relative modalità attuative. In seguito alla modifica apportata dall'emendamento governativo approvato dalla Camera dei deputati, i crediti di imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal citato decreto ministeriale; viene altresì specificato che i soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Il comma 4 prevede che le risorse nazionali e comunitarie interessate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla spesa.

La RT ripercorre quanto contenuto nell'articolo e sottolinea che la previsione che i crediti di imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 e che i soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse costituisce una salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame non contemplano una puntuale quantificazione degli importi agevolabili, con ciò sollevando problemi di coerenza con il dettato dell'articolo 17,

comma 1, della legge di contabilità, analoghi a quelli già segnalati in relazione al precedente articolo 2. Tale problematica non sembrerebbe essere completamente risolta dalle modifiche introdotte con l'emendamento governativo, che la RT considera volte alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, in base al quale i crediti di imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo in esame e che i soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

In assenza di una puntuale quantificazione e di un'idonea copertura, la valenza della norma può essere quindi assunta come meramente programmatica, anche perché la definizione di tutti i parametri quantitativamente significativi dell'agevolazione sembra essere demandata a un provvedimento amministrativo, sollevando a sua volta problemi di compatibilità con la riserva di legge in materia tributaria, di cui all'art. 23 della Costituzione.

Nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati⁶ si è affermato che le risorse individuate per la copertura del credito d'imposta in esame rientrano tra quelle che, se non venissero spese e rendicontate entro il 31 dicembre 2011, non sarebbero più utilizzabili, in base alla regola del disimpegno automatico.

Con riferimento agli effetti finanziari della disposizione appare necessaria una stima della tempistica della fruizione dell'agevolazione rispetto alla sua copertura.

Articolo 3

(Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistici, nautica da diporto)

I commi da 1 a 3 del testo originario sono stati soppressi.

I commi da 4 a 6 introducono la possibilità di istituire nei territori costieri i distretti turistici, finalizzati a riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale e ad assicurare certezze giuridiche alle imprese che vi operano, in relazione alle opportunità di investimento, all'accesso al credito e alla semplificazione degli adempimenti burocratici.

⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 16 giugno, pag. 3.

Il comma 4 prevede che l'istituzione di tali distretti avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore, previa intesa con le Regioni interessate.

Il comma 5 stabilisce che la delimitazione dei distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza dei servizi, alla quale deve partecipare l'Agenzia del Demanio.

Il comma 6 elenca le agevolazioni e semplificazioni da applicarsi nei distretti; in particolare, la lettera a) prevede - su base opzionale - la possibilità di procedere al consolidamento fiscale (per quanto riguarda le imposte sul reddito) e alla tassazione unitaria (che si riferisce sia alle imposte sul reddito che alle entrate locali).

I commi da 7 a 8 riguardano la legislazione portuale.

Il comma 7 estende l'ambito di applicazione del Codice della nautica da diporto anche alla navigazione esercitata a scopi commerciali mediante una serie di tipologie di navi dettagliatamente elencate.

Il comma 8 concerne la realizzazione di porti e approdi turistici ed il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime; in particolare, la lettera b) prevede che il provvedimento di revisione della materia venga effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreativa, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta in conferenza Stato - Regioni, come previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009.

La RT riferita ai commi da 4 a 6 sintetizza il contenuto della norma istitutiva dei distretti turistici nei territori costieri, ricordando che i distretti costituiscono zone a burocrazia zero e che è prevista l'attivazione di sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell'INPS. Si afferma che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e viene ricordato che le imprese, costituite in rete, che operano all'interno dei distretti possono usufruire delle agevolazioni in materia amministrativa, finanziaria e fiscale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 372, della legge finanziaria per il 2006.

Il Governo ha successivamente chiarito⁷ che il richiamo all'articolo 1, comma 368, della finanziaria per il 2006, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo comma 372 della medesima legge, individua le citate risorse nell'importo di 50 mln annui, previsti a legislazione vigente per far fronte alle disposizioni agevolative anche in favore dei distretti turistici, introdotti dalla norma in esame.

La RT, relativamente alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, in tema di semplificazioni degli adempimenti amministrativi relativi alla

⁷ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, pagg. 20 e 41.

nautica da diporto, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, per quanto riguarda i commi da 4 a 6, si sottolinea che essi introducono nuove agevolazioni anche di carattere fiscale la cui copertura sarebbe assicurata dalle risorse a suo tempo stanziare relativamente ad agevolazioni di carattere analogo a favore dei distretti turistici. Si tratta pertanto di approfondire se nella copertura di 50 milioni annui a cui ha fatto riferimento il Governo nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati sussista la necessaria capienza per le nuove agevolazioni, alla luce dell'effettivo utilizzo delle risorse stesse a legislazione vigente.

Per quanto riguarda invece i commi 7 e 8, occorrerebbe chiarire se il richiamo alle modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreativa definite con l'intesa Stato-Regioni possa comportare un'estensione dell'ambito di applicazione di eventuali esenzioni o agevolazioni tali da incidere sulla finanza pubblica.

Articolo 4

(Costruzione delle opere pubbliche)

Commi 1-12 e 14

(Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

La norma effettua una serie di articolate modifiche alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, al codice dei contratti pubblici (d'ora in poi Codice) di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le modifiche sono finalizzate a ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo, ridurre il contenzioso.

Tra le norme modificate dal comma 2 si segnalano:

- l'articolo 27 del Codice che relativamente ai contratti esclusi chiarisce che l'esclusione dei contratti opera con riferimento all'ambito di applicazione oggettiva del Codice;
- l'articolo 38 del Codice relativo ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché per l'affidamento di subappalti. Viene inoltre introdotto un nuovo comma all'articolo 40 che detta una disposizione collegata alle modifiche introdotte all'articolo 38. La finalità di tali modifiche

dovrebbe essere quella di contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento;

- l'articolo 42 del Codice, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che impone alle stazioni appaltanti di inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici la certificazione attestante le prestazioni rese dai fornitori e prestatori di servizi;
- l'articolo 46 del Codice al fine di introdurre il principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare;
- l'articolo 48 del Codice al fine di introdurre misure di semplificazione e trasparenza in materia di controllo dei requisiti presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- gli articoli 56 e 57 del Codice al fine di eliminare il limite di 1 milione di euro per l'affidamento dei lavori attraverso il ricorso alla procedura negoziata;
- l'articolo 81, modificato dalla Camera dei deputati, dove si dispone che l'offerta migliore nei contratti pubblici è determinata altresì al netto delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli articoli 122 e 123 del Codice finalizzati ad elevare le soglie per l'affidamento senza gara dei contratti di lavori cd. sotto-soglia comunitaria;
- l'articolo 125, comma 11, modificato dalla Camera dei deputati, che eleva i limiti di importo per l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento dei lavori, servizi e forniture in economia;
- l'articolo 204 del Codice prevedendo anche per i lavori relativi ai beni culturali, l'elevazione della soglia per l'applicazione della procedura negoziata;
- gli articoli 64 e 74 del Codice finalizzati a standardizzare i bandi e i modelli di autocertificazione;
- l'articolo 132 del Codice specificando che il tetto di spesa per le varianti in corso d'opera deve essere considerato al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti;
- l'articolo 133 del Codice al fine di dimezzare l'entità delle compensazioni previste per variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione derivanti da circostanze eccezionali;
- l'articolo 140 che in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto, estende le disposizioni ivi previste a tutti i casi di risoluzione del contratto;
- l'articolo 153 del Codice in materia di finanza di progetto nell'ambito del quale è prevista una nuova procedura;
- gli articoli da 165 e 170 del Codice contenenti la disciplina delle opere strategiche recata dal capo IV del titolo III della parte II del Codice. In particolare, si segnalano le modifiche che prevedono una riduzione dei tempi di approvazione del progetto definitivo, mediante riduzione dei termini attualmente previsti nell'ambito della procedura di conferenza di servizi e le modifiche apportate in materia di progetto preliminare;
- l'articolo 189 del Codice volto a chiarire che, ai fini dell'adeguatezza dell'organico tecnico e dirigenziale del contraente generale, è necessaria la presenza in organico di almeno un direttore tecnico con

qualifica di dipendente o dirigente, nonché di responsabili di cantiere o di progetto. Si dispone inoltre in tema di contenuto dei certificati di lavoro:

- l'articolo 240 del Codice in materia di accordo bonario per i lavori pubblici, servizi e forniture relativo ai settori ordinari affidati da amministrazioni ed enti aggiudicatori o dai concessionari. Si specifica inoltre che l'accordo bonario contemplato dalla norma non si applica ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale;
- l'articolo 240-*bis* del Codice che limita l'incidenza delle riserve al 20 per cento dell'importo contrattuale;
- l'articolo 246-*bis* del Codice relativo alla responsabilità per liti temerarie, vale a dire ricorsi, appelli e contrapposizioni proposti anche in palese mancanza di qualsiasi ragione, al solo scopo di dilatare i tempi dei procedimenti. Si stabilisce che nei giudizi in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture il giudice condanni d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- l'articolo 253 del Codice che proroga al 31 dicembre 2013 le disposizioni transitorie del Codice in materia di dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria, nonché consente alla stessa data di procedere, per gli appalti di rilevanza nazionale di lavori pubblici e di servizi e forniture, all'esclusione automatica delle offerte anomale. Inoltre, è prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale deve essere conclusa la verifica straordinaria dei certificati di esecuzione dei lavori e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA;
- l'allegato XXI del Codice relativo alla progettazione delle opere strategiche e in particolare si segnala la riduzione dal 10 all'8 per cento dell'accantonamento per imprevisti e per eventuali lavori in economia.

I commi da 3 a 12 e il comma 14, disciplinano i termini e le modalità applicative delle novelle recate al precedente comma 2.

La RT originaria afferma che le disposizioni relative all'intero articolo 4 sono dirette a semplificare ed accelerare le attuali procedure di affidamento dei contratti pubblici e consentire una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali. Secondo la RT l'introduzione delle disposizioni in esame, trattandosi di norme di semplificazione procedurale, non comportano nuovi o maggiori oneri, recando verosimilmente una contrazione dei costi connessi ai sottesi procedimenti amministrativi. Le modifiche, inoltre, sono finalizzate alla riduzione del costo finale delle opere infrastrutturali e pertanto suscettibili di determinare potenziali risparmi di spesa, ovvero rendere disponibili maggiori risorse per la realizzazione di ulteriori interventi. In tal senso, attualmente le disposizioni di cui agli articoli

132 e 169 del Codice degli appalti consentono al soggetto aggiudicatore di approvare varianti nei limiti delle somme stanziare per la realizzazione delle opere. La norma introdotta nel provvedimento invece limita tale facoltà al 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti, consentendo di recuperare l'altro 50 per cento per finanziare altre opere. Le modifiche introdotte all'articolo 133 limitano l'applicazione del meccanismo della revisione dei prezzi alla metà della percentuale eccedente l'incremento del 10 per cento del costo dei materiali di costruzione, determinando potenziali risparmi di spesa.

La modifica all'articolo 165, comma 3, riduce dal cinque al due per cento dell'intero costo dell'opera, la quota da destinare ad eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale del 2 per cento devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati dalla VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Analogamente (comma 14), per le opere non rientranti nell'ambito della "legge obiettivo", per il triennio 2011- 2013 non possono essere approvati progetti preliminari e definitivi che prevedano oneri superiori al 2 per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali misure opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale. Viene inoltre prevista la riduzione dal 10 all'8 per cento del valore degli imprevisti nell'ambito del quadro economico degli interventi.

Le modifiche all'articolo 240-*bis* limitano l'incidenza delle riserve nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale. Sempre la RT fa presente che il sistema delle c.d. riserve permette all'appaltatore, durante l'esecuzione dell'appalto, di pretendere il pagamento di maggiori somme a titolo di corrispettivo rispetto a quelle pattuite con il contratto e tale meccanismo è all'origine di un rilevantissimo contenzioso giurisdizionale. La norma quindi tende a ridurre i casi in cui l'appaltatore avanza pretese di maggiori somme legate all'esistenza di riserve per imprevisti di cantiere.

La RT riferita alle modifiche apportate all'articolo 4 nel corso dell'esame alla Camera dei deputati afferma che le medesime non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo rettifiche aventi carattere formale o integrative ovvero modifiche di disposizioni a carattere ordinamentale e procedurale.

Al riguardo, si segnala che il dipartimento della RGS, con nota 27 maggio 2011 depositata alla Camera dei deputati, ha affermato che gli adempimenti posti dalla norma in capo all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dovranno essere svolti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. In merito, il dipartimento evidenzia che per il principio di autofinanziamento vigente per la citata Autorità, quest'ultima alimenta il proprio bilancio attraverso i contributi provenienti dai soggetti vigilati, che affluiscono indistintamente e senza un collegamento diretto con le singole voci di spesa.

Il dipartimento conferma, inoltre, che l'inserimento della documentazione relativa ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici nonché l'utilizzo della stessa a fini di controllo non determina per le amministrazioni interessate nuovi o maggiori oneri, in quanto gli obblighi di trasmissione e consultazione potranno essere adempiuti dalle amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi, peraltro, di adempimenti rientranti nell'ambito dei compiti istituzionali già previsti dalla normativa vigente.

Relativamente ai possibili risparmi indicati dalla RT rivenienti da talune modifiche apportate al Codice degli appalti⁸, la medesima nota precisa che la relativa quantificazione potrà effettuarsi solo a consuntivo in quanto i limiti introdotti opereranno in ipotesi del tutto eventuali e non prevedibili.

Con riferimento alle modifiche apportate agli articoli 56-57, 122-123 e 204 del Codice, concernenti l'estensione del ricorso alle procedure di trattativa privata o ristretta semplificata mediante la rimozione o l'innalzamento del limite massimo di importo dei relativi contratti, appare utile fornire una conferma circa la compatibilità con l'ordinamento comunitario delle suddette disposizioni.

Relativamente alle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, andrebbe meglio dimostrato che agli adempimenti previsti dalle disposizioni in parola si possa far fronte

⁸ Tra le altre si segnala la previsione di un limite per l'approvazione delle varianti, il limite alla revisione dei prezzi entro la metà della percentuale eccedente l'incremento del 10 per cento del costo dei materiali di costruzione, il contenimento delle riserve nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale, la riduzione della quota da destinare a eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale.

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 13 **(Controlli antimafia)**

Il comma 13 è finalizzato a potenziare i controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture.

La prefettura dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco qualora, in seguito a verifica periodica, venga accertata la sussistenza dei rischi di inquinamento mafioso.

Con DPCM sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco in esame.

La RT afferma che, allo scopo di consentire un più efficace controllo nel sistema dei subappalti, la disposizione prevede l'istituzione presso ogni Prefettura di un elenco delle imprese che non hanno legami con la criminalità organizzata. L'elenco è aggiornato continuamente dal Prefetto. L'iscrizione nell'elenco è requisito di ordine generale per l'affidamento dei subappalti. Secondo la RT gli adempimenti recati dalla norma non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che il dipartimento della RGS, con nota 27 maggio 2011 depositata presso la Camera dei deputati, ha precisato che i suddetti adempimenti possono essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale affermazione però non risulta avvalorata da specifiche indicazioni atte a dimostrare l'affermato principio dell'invarianza finanziaria. Sul punto andrebbero quindi fornite maggiori delucidazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, perché siano esplicitati gli elementi che conducono ad un effetto neutrale sulla finanza pubblica.

Comma 14-bis
(Contratti di forniture e servizi)

La norma, introdotta alla Camera dei deputati, stabilisce che per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house i soggetti contraenti, in luogo del documento di regolarità contributiva, possono produrre una dichiarazione sostitutiva. Su tali dichiarazioni è previsto un controllo di veridicità da parte delle amministrazioni procedenti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe dimostrato che il controllo di veridicità da parte delle amministrazioni procedenti sulle dichiarazioni sostitutive possa svolgersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 15
(Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici)

Il comma 15 effettua una serie di modifiche al regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (DPR n. 207 del 2010).

Tra l'altro le modifiche riguardano:

- l'applicabilità ai contratti relativi alle opere strategiche dell'articolo 14 del regolamento che disciplina gli studi di fattibilità;
- la previsione del divieto di partecipazione al capitale di una SOA (Società Organismo di Attestazione) per i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, ma solamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori;
- la modifica di alcuni commi dell'articolo 357 del regolamento in materia di norme transitorie. In particolare sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui all'abrogato DPR n. 34 del 2000;
- la previsione che nelle abrogazioni considerate dall'articolo 358 del regolamento resta ferma la disciplina transitoria recata dall'articolo 357.

La RT non considera nello specifico la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 16

(Codice dei beni culturali)

Il comma 16 apporta alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

In particolare, viene elevata a settanta anni la soglia di età dei beni culturali immobili, al di sotto della quale gli stessi non sono soggetti alle disposizioni di tutela di cui al titolo I della parte seconda del Codice; viene spostata ad oltre settanta anni il limite di età dei beni immobili per i quali vige la presunzione di interesse culturale, fino a relativa verifica; si dispone l'inalienabilità dei beni immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale; si circoscrive ai soli beni mobili l'obbligo di denunciare al Ministero per i beni e le attività culturali il trasferimento della detenzione; si inserisce la fattispecie del silenzio assenso per il parere obbligatorio non vincolante del Soprintendente nei casi in cui i Comuni abbiano recepito, nei propri strumenti urbanistici, le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il Ministero abbia valutato positivamente tale adeguamento. Viene modificata la durata di uscita delle cose e dei beni culturali oggetto di accordi culturali con istituzioni museali straniere.

La RT afferma che le modifiche al Codice dei beni culturali sono tese a riconoscere la massima attuazione al federalismo demaniale e non comportano effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 17 e 18

I commi 17 e 18 apportano modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale.

Il comma 17, lettera a) modifica il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 in materia di federalismo demaniale, che individua le tipologie e le caratteristiche dei beni non trasferibili agli enti territoriali; la disposizione in esame prevede la soppressione, nell'ambito di detto elenco, dei beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto stesso; tali beni risultano quindi trasferibili. La lettera b) del medesimo comma 17 inserisce due commi aggiuntivi al citato articolo 5; essi stabiliscono che i beni citati possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali - qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto - e che verrà emanato, a tal fine, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata, al fine di stabilire termini e modalità per

la cessazione dell'efficacia di tali accordi, senza effetti sulla finanza pubblica. Viene inoltre esclusa l'attribuzione dei medesimi beni qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il comma 18 contiene la disciplina da seguire in sede di prima applicazione ai fini della richiesta per l'attribuzione di beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari e della successiva attribuzione, da effettuarsi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

La RT ribadisce quanto contenuto nella disposizioni, evidenziando che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verrà emanato previa ricognizione dell'Agenzia del demanio sugli accordi in essere, al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica.

Si specifica inoltre che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-*bis*, della legge finanziaria per il 2010, concernente le dismissioni immobiliari necessarie per coprire l'onere connesso alla chiusura a carico del bilancio statale (pari a 500 mln più gli interessi) dell'anticipazione di tesoreria concessa al Comune di Roma nell'anno 2010 ai sensi del comma 196 del medesimo articolo 2.

Al riguardo, si ricorda che il valore di libro dei beni che, in base all'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 nella versione vigente prima del presente decreto-legge, risultavano esclusi dal trasferimento in quanto oggetto di accordi con gli enti locali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari ammonta, sulla base di dati forniti dall'Agenzia del Demanio, a 960 mln⁹. Questa si può considerare quindi, indicativamente, l'entità della riduzione del patrimonio dello Stato ascrivibile alle norme in esame; da tale importo deve tuttavia essere sottratto il valore dei beni rispetto ai quali gli accordi o le intese abbiano avuto attuazione parziale. A questo proposito si rileva l'esistenza di una potenziale penalizzazione a carico degli enti territoriali che siano eventualmente stati più sollecitati nell'attuazione degli accordi e delle intese; in merito, sembra di non poter escludere l'insorgere di contenziosi.

Si rileva poi che sarebbe opportuno un chiarimento rispetto al coordinamento tra le disposizioni in esame e quelle contenute

⁹ Cfr. Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio, documentazione depositata nel corso della seduta congiunta delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 22 aprile 2010. I dati presentati riguardano dati di consistenza al 31/12/2009 e valori di libro al 31/12/2008.

nell'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria per il 2010, nel quale si prevede che tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o dei medesimi soggetti pubblici, trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato; si ricorda infatti che la relazione tecnica alla "finanziaria" per il 2010 riguardante un insieme di commi, tra cui il citato 222, considerava le disposizioni come tali da produrre effetti finanziari positivi quantificati in 65 mln a decorrere dal 2011.

In particolare, occorre verificare se le disposizioni in esame incidano o meno sul citato risparmio di spesa.

Comma 19 (ANAS)

Il comma 19 prevede che a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010, i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A., ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge n. 138 del 2002, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006.

La RT evidenzia che nel corso degli anni 2003-2005 sono stati assegnati all'ANAS contributi per la realizzazione di investimenti, per un importo complessivo di 3,6 mld di euro, sotto forma di apporto al capitale sociale, anziché come contributi in conto impianti come poi disposto, a decorrere dall'esercizio 2007, dall'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006. Tale impostazione implica, a parità di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, un effetto negativo sul bilancio della Società, con riflessi crescenti nel tempo man mano che le opere vengono realizzate. Infatti, mentre i contributi in conto impianti vanno a compensare nel conto economico le quote di ammortamento delle opere entrate in esercizio, nel caso in cui i contributi vengano erogati in forma di apporto al capitale sociale le medesime quote di ammortamento, non trovando compensazione, generano corrispondenti perdite di esercizio per la società.

Secondo quanto dichiarato dalla RT l'Assemblea degli azionisti di ANAS il 2 agosto 2005 ha trasformato in capitale sociale circa 2,1 mld di euro dei citati 3,6 mld di euro, mentre la somma residua è stata classificata tra le riserve del patrimonio, come versamenti in c/aumento capitale e, attualmente, figura regolarmente in bilancio. La presente disposizione è volta a dare soluzione alla descritta problematica, consentendo all'ANAS la contabilizzazione dell'importo indicato come contributo in conto impianti già dal bilancio 2010. Per la RT dall'attuazione della norma non derivano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che non risulta esplicitato con chiarezza il regime fiscale cui sottoporre i contributi in conto impianti in esame. Infatti, la loro contabilizzazione nel conto economico, in assenza di un trattamento fiscale speciale, avrebbe un impatto positivo sul conto economico dell'azienda con un incremento della base imponibile soggetta ad imposizione ed un conseguente incremento del gettito fiscale.

Sul punto si segnala che l'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006, richiamato dalla norma in esame, estende a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti, la disciplina relativa al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge n. 266 del 2005, che considera i contributi in conto impianti fiscalmente irrilevanti.

Alla luce di quanto osservato andrebbe quindi esplicitato il regime fiscale a cui assoggettare i predetti contributi.

Articolo 5

(Costruzioni private)

Commi 1 - 3-bis

Il comma 1 elenca le disposizioni che mediante una serie di modifiche alla disciplina vigente, sono finalizzate a liberalizzare l'edilizia privata.

Il comma 2, alla lett. a) dal n. 1 al n. 7 apporta una serie di modifiche al permesso di costruire così come disciplinato dal DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In sintesi, le modifiche in parte hanno lo scopo di semplificare il procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire, in parte recano norme di coordinamento, altre modificano specifici aspetti quali le opere di urbanizzazione a scomputo o gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso stesso.

In particolare:

- si prevede che lo sportello unico per l'edilizia accetti le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e, nella stessa modalità, provveda all'inoltro della documentazione alle altre amministrazioni interessate che, a loro volta, adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. È previsto, inoltre, che dai predetti adempimenti non discendano oneri aggiuntivi e che gli stessi siano effettuati con le risorse previste a legislazione vigente;
- viene interamente sostituito l'articolo 20 del TU edilizia, prevedendo, oltre a semplificazioni dell'iter procedimentale per il rilascio del permesso di costruire, l'introduzione del silenzio assenso in luogo del silenzio rifiuto, sulla domanda di rilascio del permesso di costruire qualora decorra inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo e il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbiano opposto motivato diniego. Di conseguenza, per effetto dell'introduzione del silenzio assenso, sono rideterminati i termini procedurali per il rilascio del permesso di costruire;
- viene attribuito alle regioni il compito di stabilire, con proprie leggi, le forme e le modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio comunale competente per il rilascio del permesso di costruire;

Il comma 2, alle lettere b) e c) reca alcune modifiche all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 relativo alla disciplina della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che viene estesa anche alla DIA in edilizia, ad esclusione della DIA alternativa o sostitutiva del permesso di costruire.

In particolare, ai casi di esclusione dall'applicabilità della SCIA sono aggiunti anche quelli relativi alla normativa antisismica, sono introdotte le modalità con cui può essere presentata la SCIA, vengono dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con la SCIA in materia edilizia, sono fatte salve le sanzioni per false certificazioni o attestazioni nonché quelle relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e le responsabilità e le sanzioni previste dal TU edilizia e dalle leggi regionali. È stabilito inoltre un termine entro il quale, nell'ambito della disciplina della conferenza di servizi, deve concludersi la procedura di superamento del dissenso qualificato.

Il comma 3 prevede che siano resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, nell'integrare l'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, prevede la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni stipulate tra l'ente concedente e il richiedente avente ad oggetto la cessione del diritto di proprietà ovvero per la cessione del diritto di superficie di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971. La rimozione dei vincoli può avvenire dopo cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione. La disposizione si applica anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del DPR n. 380 del 2001 concernente l'edilizia abitativa convenzionata.

La RT originaria afferma che l'intero articolo 5 ha carattere procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sostanza le disposizioni in esso contenute sono volte a liberalizzare le costruzioni private modificando, in particolare, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380 del 2001.

La RT segnala la modifica all'articolo 20 con l'introduzione del silenzio assenso nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, la previsione dell'estensione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con la DIA (denuncia di inizio attività), l'inclusione tra gli atti soggetti a trascrizione dei contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati al fine di garantire certezza nella loro circolazione.

La RT riferita alle modifiche apportate all'articolo 5 nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, rileva l'assenza di effetti finanziari negativi. In particolare, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica la modifica, corredata di apposita clausola di invarianza finanziaria, che consente allo sportello unico per l'edilizia di ricevere le istanze attraverso la modalità telematica e la modifica che consente la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione degli stessi, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971.

Al riguardo, si segnala che il dipartimento della RGS, con la citata nota depositata alla Camera dei deputati, ha convenuto con l'opportunità di indicare, nella norma (art. 20 TU edilizia) relativa all'introduzione del silenzio-assenso, in luogo del silenzio-rifiuto, sulla domanda di rilascio del permesso di costruire, la fase del procedimento nella quale dovrà avvenire la corresponsione del contributo.

Inoltre, il dipartimento della RGS, con riferimento all'estensione della SCIA al settore edilizio, ha confermato che le amministrazioni possono provvedere agli adempimenti previsti¹⁰ utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Sempre il dipartimento ritiene che il nuovo istituto del silenzio assenso non incida negativamente sugli introiti derivanti dai diritti e dalle tariffe precedentemente dovute alle amministrazioni per il rilascio delle autorizzazioni sostituite dalla SCIA.

Su tale ultimo punto si rileva che quanto affermato non risulta corredato da ulteriori dati utili a dimostrare l'effettiva non incidenza finanziaria negativa dell'applicazione della SCIA.

Con riferimento alla disposizione contenuta al comma 2 e alla previsione che lo sportello unico per l'edilizia riceva le istanze attraverso la modalità telematica, pur evidenziando che la stessa è corredata di una apposita clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno fornire ulteriori informazioni circa la capacità dello sportello unico di poter adempiere la norma con le risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito se lo sportello unico sia già in possesso di una rete telematica attrezzata allo scopo o quest'ultima debba ancora essere implementata e se a legislazione vigente siano già stanziati le relative risorse. La medesima assicurazione andrebbe fornita anche per le altre amministrazioni coinvolte dal provvedimento.

Relativamente al comma 3, si ribadisce l'esigenza di rendere esplicito il regime fiscale al quale sarebbero sottoposti i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, chiarendo, in particolare, la titolarità dei relativi introiti e la titolarità dell'attività di accertamento e riscossione.

¹⁰ Tali adempimenti si sostanziano in una riduzione dei termini (da 60 gg. a 30 gg.) per l'adozione degli atti amministrativi introdotti dal decreto legge n. 78 del 2010 per la generalità delle procedure sottoposte a SCIA.

Comma 4-bis

Il comma 4-bis, con efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011, abolisce il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Con provvedimento dell'Agenzia del territorio sono stabiliti le modalità, i tempi e i costi relativamente alla fornitura di documenti, dati e informazioni da parte della stessa. Non sono dovuti l'importo fisso e la maggiorazione del 20 per cento da parte dei riutilizzatori commerciali. Contestualmente, la tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990 e successive modificazioni è sostituita dall'allegato 2 annesso al decreto-legge in esame.

La RT allegata all'emendamento che ha introdotto la disposizione stima un totale di riscossioni su base annua pari a 164 mln, con un incremento, rispetto alle riscossioni del 2010, di 4,5 mln. L'aumento delle tariffe ipotecarie di cui alla tabella modificata sarebbe infatti in grado di assicurare un gettito superiore a quello che viene meno in relazione all'abolizione del pagamento dell'importo fisso annuale per la riutilizzazione dei dati catastali e della maggiorazione del 20 per cento per la riutilizzazione dei dati ipotecari. La quantificazione si basa sul presupposto che la domanda relativa alle ispezioni ipotecarie si possa ritenere sostanzialmente anelastica rispetto al costo.

Al riguardo, si rileva che la considerazione relativa alla notevole rigidità della domanda di ispezioni ipotecarie rispetto al prezzo appare condivisibile.

Commi 4 - 8-bis

(Costruzioni private - Misure di semplificazione)

Il comma 4 dispone che la registrazione dei contratti di trasferimento di immobili o diritti immobiliari assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza previsto dall'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 1978, al fine di eliminare un obbligo per il privato.

Il comma 5 prevede che, nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire edifici adibiti a civile abitazione, nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica del territorio comunale, la relazione acustica sia sostituita

da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti richiesti.

I commi 6 e 7 dispongono che gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici vengano pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il comma 8 introduce alcune semplificazioni agli strumenti attuativi dei piani urbanistici escludendoli, in alcuni casi, dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Il comma 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, nell'aggiungere un comma all'articolo 17 della legge n. 1150 del 1942, stabilisce che relativamente ai piani particolareggiati per i quali sia decorso il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso e il comune non abbia provveduto a presentarne uno nuovo, il comune con riferimento al piano particolareggiato decaduto accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub-comparti, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie. Tali sub-comparti non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale.

La RT si limita a descrivere le disposizioni.

Al riguardo, relativamente all'obbligo di pubblicazione, sui siti internet dei comuni, degli allegati tecnici degli strumenti urbanistici la nota del dipartimento della RGS del 27 maggio 2011 precisa che l'adempimento agli obblighi ivi previsti può essere svolto con le risorse finanziarie e tecniche già a disposizione delle amministrazioni comunali. Sul punto si rileva che quanto affermato non risulta corredato da ulteriori dati utili a dimostrare la non onerosità della disposizione.

Commi 9 - 14

(Riqualificazione delle aree urbane degradate)

Il comma 9 prevede l'approvazione da parte delle regioni di proprie leggi volte a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate. Tali azioni devono essere incentivate mediante il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse, il cambio di destinazione d'uso, le modifiche della sagoma per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

Il comma 10 esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici in aree ad inedificabilità assoluta. Sono invece inclusi gli immobili che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria.

Il comma 11 prevede, sino all'entrata in vigore della legislazione regionale di cui al precedente comma 9 e per gli interventi indicati nel medesimo comma 9, l'applicazione dell'articolo 14 del TU dell'edilizia relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso.

Il comma 12 estende l'applicabilità delle disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 13 prevede una norma transitoria per le regioni a statuto ordinario in base alla quale:

- è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 14 del TU per l'edilizia anche per il mutamento delle destinazioni d'uso tra loro compatibili o complementari;
- i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi con lo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla giunta comunale.

Il comma 14 prevede l'applicazione alle regioni a statuto ordinario delle disposizioni contenute al precedente comma 9 qualora, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, le medesime regioni non provvedano ad approvare proprie leggi in materia. Si precisa che la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, applicabile fino all'approvazione delle leggi regionali, è realizzata nel limite massimo del 20 per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o nel limite del 10 per cento della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso.

La RT si limita a descrivere il contenuto del comma 9.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 15

(Proroga entrata in vigore sanzioni amministrative)

Il comma 15, nel modificare il comma 12, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, posticipa al 1° luglio 2011, la decorrenza per l'aumento degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo che il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si segnala che la proroga incide su una disposizione (articolo 2, comma 12, del decreto legislativo n. 23 del 2011) alla quale

non erano stati ascritti effetti finanziari. Tuttavia, l'inasprimento delle sanzioni amministrative, in base a quanto affermato dalla RT allegata allo schema di decreto legislativo n. 292¹¹, contribuisce insieme ad altri fattori a produrre una emersione della base imponibile ai fini dell'applicazione della cedolare secca. Alla luce di ciò andrebbe quindi chiarito se la proroga all'aumento degli importi delle sanzioni possa almeno in parte pregiudicare l'effetto finanziario complessivo previsto dalla normativa vigente relativa all'applicazione della cedolare secca.

Inoltre, atteso che il 75 per cento delle sanzioni irrogate spetta al comune ove è ubicato l'immobile interessato e la proroga incide anche sulla decorrenza dell'attribuzione delle sanzioni ai citati comuni, si osserva che anche se si è in presenza di sanzioni alle quali prudenzialmente non dovrebbero essere associati effetti finanziari, la proroga potrebbe comunque influenzare gli equilibri di bilancio dei comuni che nelle proprie previsioni di bilancio potrebbero aver inserito eventuali entrate associate alle sanzioni stesse.

Articolo 6

(Ulteriore riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)

Il comma 1, così come integrato nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, stabilisce che, per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente gravanti, in particolare, sulle piccole e medie imprese. Di conseguenza, sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni e integrazioni alla normativa vigente che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea, le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;

c) è stabilita la riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;

d) è prevista la facoltà di effettuare "on line" qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;

¹¹ Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo municipale.

d-bis) è prevista la riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;

e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;

f) è prevista la riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali;

f-bis) è stabilita la garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

La RT al ddl iniziale si limita a riferire che il dispositivo introduce una serie di semplificazioni modificando una molteplicità di disposizioni con la finalità di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese.

Le disposizioni, afferma la RT, non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi esclusivamente di disposizioni procedurali. Specifica, inoltre, che anche laddove sono previste attività della pubblica Amministrazione, le stesse rientrano nei compiti istituzionali e sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente-non si sofferma nello specifico dispositivo.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati, si sofferma sulle modifiche intervenute in prima lettura, riferendo che la modifica alla lett. a) ed e) recano mere correzioni formali.

Quanto all'aggiunta della lettera *d-bis*) (emendamento 6.143), afferma poi che la integrazione non comporta effetti finanziari e si collega alle modifiche al comma 2, lett. *d-bis*).

In relazione infine all'avvenuto inserimento della lettera *f-bis*) (emendamento 6.144) ribadisce poi che la modifica non comporta effetti finanziari e si collega alle modifiche al comma 2, lett. *f-bis*).

Al riguardo, trattandosi della mera indicazione dei contenuti e degli effetti riferibili alle misure indicate poi, nel dettaglio, nel seguito del testo, alle lettere a)- *f*) del comma 2, appare utile solo un richiamo preliminare, di carattere metodologico, circa la asserita neutralità delle norme di semplificazione ivi sommariamente indicate.

Sul punto appare infatti necessario sottolineare che la legge di contabilità, all'articolo 17, comma 7, quarto periodo, prescrive che, ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a clausole di

invarianza, le medesime RT debbano sempre indicare i dati e gli elementi idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità.

Il comma 2 stabilisce che, in linea con quanto previsto dal comma 1, alla disciplina vigente siano apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione di dati personali, sono apportate varie modificazioni, al fine di eliminare gli appesantimenti connessi ad una non sempre corretta trasposizione della normativa comunitaria, a partire dalla sottrazione alla disciplina ivi prevista, relativamente al trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche nell'ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, per sole finalità di natura amministrativa (*punto 1*). Inoltre, viene modificato anche l'articolo 13 del predetto Codice, ivi eliminandosi l'obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia spontaneamente inviato il proprio *curriculum vitae* ad un determinato soggetto, pubblico o privato, al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con conseguente modifica degli articoli 24 e 26 del Codice in tema di consenso preventivo e di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili, prevedendosi altresì specifiche ipotesi di esonero dal consenso in caso di invio spontaneo dei *curricula* (*punti 2 e 3*).

In aggiunta, viene altresì disposta anche la modifica dell'articolo 34 del Codice, ivi stabilendosi che, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro parenti, la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituita da un obbligo di autocertificazione resa dal titolare del trattamento. Si provvede, infine, alla modifica dell'articolo 130 del Codice, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della disciplina delle comunicazioni a fini commerciali, consentendo quindi il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (*punti 4 e 5*).

In ultimo, al punto 6) si provvede alla rettifica anche dell'articolo 130 del Codice al fine di ampliare l'ambito di applicazione della disciplina delle comunicazioni a fini commerciali; consentendo, quindi, il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Aggiuntivamente è stata poi inserita alla Camera dei Deputati la lettera *a-bis*), in cui si prevede che all'articolo 67-*sexiesdecies*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativo alle comunicazioni "non richieste" ai consumatori, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»

La RT al ddl iniziale non si sofferma, nello specifico, sulle richiamate disposizioni, valendo a tal fine il mero richiamo alla

neutralità delle norme contenute nell'articolo quanto agli eventuali adempimenti che dovessero determinarsi a carico delle PA.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati, si sofferma invece sulla integrazione ivi disposta, costituita dalla lettera lett. *a-bis*) (emendamento 6.13 ed altri), riferendo che l'integrazione ivi prevista si limita ad introdurre una clausola di salvaguardia della disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi abbonati.

Pertanto, conclude la RT, trattandosi di disposizione avente carattere ordinamentale, non rilevano da tale norma effetti finanziari.

Al riguardo, tenuto conto della peculiare portata del dispositivo in esame, volto a una mera semplificazione degli adempimenti ed atti che incidono sui soli rapporti tra privati, e dell'analogo tenore del dispositivo aggiuntivo inserito alla Camera dei Deputati, non vi è nulla da osservare.

b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese: *1)* le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011 pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente; *2)* in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero *1)* la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero *1)* è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili; *3)* il mancato adempimento di quanto previsto al numero *1)*, nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero *2)*; *4)* la disposizione di cui al numero *1)* non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana; *5)* i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale

adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; 6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità *definiti* con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito *internet* della Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

La RT al ddl iniziale non considera nello specifico i dispositivi in esame, valendo, per i medesimi, l'affermazione della neutralità degli eventuali adempimenti aggiuntivi posti a carico delle PA, come si prevede nell'apposita clausola indicata al n. 1).

La RT sul maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce invece che, nel corso dell'esame ivi svolto in Commissione, per conseguire l'obiettivo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e consentire alle pubbliche amministrazioni di avere un tempo adeguato per pubblicizzare l'elenco degli atti e dei documenti a corredo dell'istanza di parte relativa a procedimenti amministrativi di propria competenza, è stata prevista la modifica del termine di 90 giorni del termine che era stato indicato inizialmente. Quest'ultimo, prosegue la RT, era infatti nel testo iniziale troppo ristretto anche in considerazione della circostanza che la sua scadenza iniziale coincideva con il periodo estivo (14 agosto).

La rettifica, conclude la RT, dal momento che presenta carattere chiaramente ordinamentale, non comporta comunque effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, per i profili di copertura, si rileva anzitutto che, stando anche a quanto previsto nell'*incipit* dalla relazione tecnica al

ddl iniziale, il rispetto della clausola di neutralità appare condizionato anche dalle concrete modalità di attuazione delle norme in esame, che però saranno solo in seguito individuate in via amministrativa.

In proposito, occorre segnalare che, proprio a ragione dell'assenza in RT di indicazioni puntuali e di dati circa le suddette concrete modalità di semplificazione, non sono disponibili gli elementi che pur sarebbero necessari per suffragare l'asserzione circa l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche della gamma degli adempimenti che la norma, in ogni modo, prefigura per le pubbliche amministrazioni coinvolte.

Sul punto, oltre a richiamare nuovamente quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, in tema di contenuti obbligatori delle RT allorché si sia in presenza di norme corredate di clausole di neutralità, si osserva come appaia chiaro che il dispositivo in esame, introducendo l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni un elenco degli atti e dei documenti da produrre a corredo di ciascun procedimento amministrativo ad istanza della parte - pur precisandosi che, a ciò, si debba provvedere comunque nel solo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in base alla legislazione vigente - potrebbe comportare un maggiore impegno in termini di risorse umane e strumentali, dunque finanziarie, i cui margini non appaiono del tutto scontabili nell'ambito delle dotazioni previste dagli stanziamenti iscritti in bilancio secondo il criterio della legislazione vigente.

c) abroga l'articolo 2, comma 16-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con lo scopo di eliminare i costosi adempimenti ivi previsti in connessione all'utilizzo dei piccoli serbatoi di GPL. Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004;

La RT al ddl iniziale non esamina, nello specifico, il dispositivo.

La RT presentata sul maxiemendamento, su cui è stata posta e approvata la mozione di fiducia alla Camera dei Deputati, riferisce poi che l'integrazione ivi disposta rispetto al testo iniziale prevede la salvaguardia degli effetti prodotti dal D.M. 14-5-2004 in materia di

regole tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*septies*) del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, abrogato dalla lettera e) cui la modifica è riferita.

La disposizione, conclude la RT, avendo carattere ordinamentale, non comporta pertanto effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, quanto alla prima parte del dispositivo, sembra plausibile la conferma che il dispositivo in esame non comporti effetti per la finanza pubblica.

In relazione, poi, al secondo periodo - inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei Deputati - nulla da osservare, in considerazione del fatto che ivi trova conferma un adempimento che sarebbe già previsto a legislazione vigente per gli impianti GPL di cui trattasi.

d) al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi: 1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento *online* delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite *web*, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento *online* ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1; 2-*bis*) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

La RT al ddl iniziale riferisce che le disposizioni dirette a prevedere che le aziende sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adottino procedure per consentire il pagamento *on-line* delle prestazioni, nonché la consegna, sempre in via telematica, dei referti medici in formato digitale. Con specifico dPCM, su proposta del Ministro per la PA e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, prosegue la relazione, saranno definite le modalità tecniche per l'attuazione della disposizione.

La relazione precisa infine che tali modalità saranno stabilite comunque in modo da garantire il rispetto della disposizione, in ordine all'attuazione di quanto ivi previsto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT annessa al maxiemendamento su cui è stata votata la fiducia alla Camera dei Deputati, si sofferma poi sulla integrazione disposta al numero 2-*bis* della lettera in esame, affermando che ivi si stabilisce che i comuni, su richiesta degli interessati, diano comunicazione alle ASL del trasferimento della residenza degli assistiti, secondo modalità da stabilirsi con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e conseguentemente che le ASL, provvedano a trasmettere all'interessato il libretto sanitario aggiornato ovvero un tagliando di aggiornamento.

Tali attività, conclude la RT al maxiemendamento, verrebbero svolte dalle amministrazioni interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che il dispositivo attribuisce anzitutto agli utenti del Servizio sanitario nazionale il diritto a ricevere a domicilio copia cartacea del referto medico, oltre a prevedere l'indispensabile adeguamento delle strutture

informatiche delle ASL al fine di consentire il pagamento del *ticket* per le prestazioni sanitarie con modalità telematica.

È chiaro, in proposito, che la mera apposizione di una clausola di neutralità, in assenza di tutti i dati e gli elementi idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità, non può che limitarsi ad una mera affermazione di principio.

Perciò, con specifico riferimento alla possibilità di effettuare i pagamenti *on line* e di ricevere i referti medici con modalità digitale o tramite spedizione postale, appare indispensabile che siano fornite indicazioni puntuali circa l'attuale livello di automazione dei servizi delle ASL ed i programmi di investimento previsti nei prossimi anni¹², anche al fine di accertare che l'attuazione delle norme in questione possa effettivamente essere disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul punto, andrebbe dimostrato che anche le modifiche intervenute alla Camera dei Deputati possano operare nel rispetto della clausola di invarianza d'oneri, tenuto altresì conto dei possibili effetti di risparmio connessi alle nuove procedure informatizzate.

Un ragionamento di analogo tenore va articolato poi anche relativamente alla integrazione ivi disposta alla Camera dei Deputati con l'aggiunta del punto 2-*bis*), laddove appare evidente che, anche alla luce di quanto previsto espressamente in tal senso all'articolo 19 della legge di contabilità allorché nuove norme determinino riflessi a carico degli enti del settore pubblico, la previsione di nuove attività a carico dei comuni nell'obbligo di comunicazione alle ASL dell'avvenuto cambio di residenza entro un massimo di 30 giorni, prefigura l'insorgere di nuovi e maggiori oneri di funzionamento per cui andrebbero predisposti i mezzi attraverso cui questi siano tenuti a farvi fronte, come previsto espressamente dall'articolo 19 della legge di contabilità.

¹² A fronte di un analogo rilievo formulato nel corso dell'esame in commissione presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo riferiva che "poiché la disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel decreto attuativo deve necessariamente prevedersi che le spese di spedizione siano a carico dell'assistito medesimo. Circa l'adozione delle procedure telematiche per consentire i pagamenti on-line delle prestazioni e la trasmissione in forma telematica dei referti medici agli assistiti, si osserva che il decreto attuativo dovrà tener conto anche nella tempistica di applicazione della disposizione, eventualmente graduale, delle concrete esperienze regionali e del livello di informatizzazione delle Aziende sanitarie. Allo stato risulta che le procedure previste dalla disposizione siano già adottate in numerose Aziende. In ogni caso, l'intesa con le regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto, è ulteriore garanzia del rispetto dei tempi per lo sviluppo dei processi di automazione delle aziende sanitarie e conseguentemente del rispetto dell'invarianza finanziaria.". CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

d-*bis*) per ridurre e per semplificare le comunicazioni da parte dei cittadini e delle imprese agli enti previdenziali:

1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'obbligo, da parte degli invalidi civili, di effettuare una comunicazione annuale alla prefettura (al comune o all'Asl competente) circa l'eventuale ricovero presso strutture specializzate, viene soppresso il termine già stabilito del 31 marzo di ciascun anno;

2) dopo l'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“248-*bis*. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS”;

3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante norme in materia di concessione dell'indennità mensile di accompagnamento per gli invalidi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici”;

4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1) il quarto comma dell'articolo 10, recante disciplina dell'invio degli elenchi annuali di contribuzione all'INPS, è sostituito dal seguente:

“Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo”;

4.2) l'articolo 18, recante la disciplina degli accordi aziendali in materia retributiva e la disciplina dei relativi effetti ai fini previdenziali, è abrogato;

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvata alla Camera dei Deputati riferisce che il dispositivo in esame, inserito dalla Commissione, si limita a prevedere la semplificazione delle comunicazioni relative all'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza ed agli elementi retributivi del personale del soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Per cui, trattandosi di mere modifiche di carattere ordinamentale, conclude la RT, non si rilevano effetti finanziari.

Al riguardo, posto che le misure in argomento determinano semplificazioni procedurali che dovrebbero comportare aggravii per le Amministrazioni pubbliche coinvolte, non vi sono osservazioni.

la lettera e), come sostituita alla Camera dei Deputati, prevede che, per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.

La RT al ddl iniziale non esamina, nello specifico, il dispositivo.

La RT annessa al maxiemendamento su cui è stata posta (e approvata) la fiducia alla Camera dei Deputati riferisce che la riformulazione ivi disposta in Commissione prevede la modifica dell'art. 10, comma 9-*bis* del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ivi stabilendosi che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente la trasmissione, per via telematica, della prescritta autorizzazione all'ente proprietario o concessionario per le autostrade e altre strade almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.

Sul punto, avendo la norma natura procedurale e di semplificazione, conclude la RT, la disposizione non comporterebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il dispositivo si limita alla semplificazione della disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del trasporto eccezionale su gomma, introducendo l'autorizzazione periodica da rilasciare con modalità semplificate, non vi sono osservazioni.

La lettera f) introduce talune modifiche all'articolo 25 del decreto- legge n. 112 del 2008 al fine di potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea. In particolare, si estende a regioni, province e comuni l'attività di misurazione degli oneri gravanti sulle imprese nelle materie di propria competenza, istituendo, presso la Conferenza unificata, ai fini del coordinamento

della misurazione e delle successive attività di riduzione e di uniformazione degli oneri, un Comitato paritetico formato da dodici membri, di cui sei sono designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, gli altri sei sono designati dalla Conferenza unificata, rispettivamente tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni.

Per tale ultima previsione, è espressamente previsto che l'attuazione della norma debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT al ddl iniziale non considera, nello specifico, dispositivo.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato dalla Camera dei Deputati, non considera il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur rilevandosi che la norma reca un'apposita clausola che avrebbe il fine di escludere la sussistenza di spese per la remunerazione dei componenti il Comitato, si osserva che sarebbe stato preferibile prevedere espressamente la gratuità della partecipazione al Comitato, per evitare oneri. Rimane il problema di dimostrare da parte del Governo che la nuova attività possa essere svolta effettivamente senza aggravii di spese¹³.

f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione relative all'iniziativa "impresa in un giorno" - già prevista a l.v. - sono inseriti i seguenti commi:

"3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario *ad acta*, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la

¹³ In proposito, la risposta fornita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati riferiva che " la neutralità finanziaria è garantita dalla circostanza che il Comitato paritetico è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 281 del 1997 e potrà avvalersi, pertanto, delle dotazioni strumentali di cui tale organo dispone a legislazione vigente". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie";

La RT annessa al maxiemendamento su cui è stata approvata la fiducia alla Camera dei Deputati riferisce che l'integrazione prevede norme che sono volte a rendere più cogente l'attuazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, anche attraverso la previsione del potere prefettizio di nominare a tal fine, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, un Commissario *ad acta*, nel caso in cui i Comuni non abbiano ottemperato agli adempimenti richiesti, entro la data del 30 settembre 2011.

Agli adempimenti previsti dalle suddette norme, conclude la RT, le amministrazioni interessate dovranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili innanzitutto di copertura, in relazione all'eventualità della nomina di un Commissario *ad acta* da parte del prefetto, appare necessario acquisire ogni elemento informativo circa la neutralità della previsione sia in ordine ai compensi per il medesimo, che in relazione alle strutture tecnico-amministrative di cui il Commissario potrà avvalersi.

In tal senso, andrebbe altresì valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità.

Quanto poi al comma 3-ter, si segnala che, laddove la norma prescrive che, ai fini dello svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni debbano adottare le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie, è chiaro che ciò potrebbe anche riflettersi in nuovi o maggiori oneri e in relazione a ciò andrebbero individuate le risorse con cui farvi fronte.

Ad ogni modo, va comunque segnalato che la clausola di neutralità già prevista all'articolo 30, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 non può "coprire" anche il dispositivo integrativo in esame, trattandosi di clausola che è riferibile solo ai commi 1-5 del medesimo articolo 38 nel testo però già vigente.

f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14, dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, recante norme di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, al comma 15 del medesimo articolo è previsto che le sanzioni siano applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro”;

La RT annessa al maxiemendamento su cui è stata approvata la fiducia dalla Camera dei Deputati riferisce che l'integrazione ivi introdotta durante l'esame in Commissione è diretta a individuare un'unica autorità incaricata di applicare le sanzioni di cui al comma 14, dell'art. 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008, in materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di massimizzare l'efficace e tempestiva attuazione del procedimento sanzionatorio; prevedendo, peraltro, un'unica autorità nei confronti della quale il destinatario del provvedimento sanzionatorio possa contestare in via amministrativa/giurisdizionale, il provvedimento stesso.

La disposizione, prosegue la RT, prevede che l'autorità incaricata di applicare la sanzione è unicamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella stessa disposizione viene inoltre previsto che, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le modalità di applicazione delle sanzioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, per la valutazione degli aspetti di rispettiva competenza in merito agli effetti del provvedimento sanzionatorio disposto ai sensi del comma 15, così modificato.

La RT conclude che il dispositivo, avendo carattere ordinamentale, non comporta effetti di natura finanziaria.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile, che reca norme in materia di tenuta in modalità informatica delle scritture contabili delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

“Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni”;

La RT annessa al maxiemendamento su cui è stata approvata la fiducia da parte della Camera dei Deputati riferisce che l'integrazione ivi inserita in Commissione non comporterebbe effetti finanziari, trattandosi di norma di semplificazione relativa alla tenuta di libri, repertori e scritture destinata alle imprese.

Al riguardo, considerato il tenore di mero rilievo ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

“ART. 43-bis. – (Certificazione e documentazione d'impresa). – 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato dalla Camera dei Deputati riferisce che la novella ivi aggiunta in Commissione (e già emendamento 6. 99) introduce l'articolo 43-*bis* al DPR n. 445 del 2000 al fine, tra l'altro, di dare adeguata pubblicità alle certificazioni di qualità e ambientali ottenute dalle imprese e comunicate allo sportello unico attività produttive (SUAP) nei procedimenti di sua competenza.

Lo Sportello Unico, prosegue la RT, provvede inoltre a comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente le certificazioni e i documenti, al fine della loro pubblicazione nel REA. Le informazioni, qualora rilevanti, sono trasmesse telematicamente alle eventuali altre Camere di Commercio ove operano ulteriori sedi di impresa, e saranno pubblicate in automatico attraverso il sistema informatico delle Camere di Commercio.

La norma intenderebbe, infine, rendere effettivo il principio dell'acquisizione d'ufficio della documentazione, realizzando quanto previsto dall'art. 43 del T.U. n. 445/2000, facilitando e accelerando l'acquisizione d'ufficio della documentazione attualmente richiesta dalle amministrazioni alle imprese nei procedimenti di competenza del SUAP.

A questo scopo, la RT riferisce che ivi si prevede la predisposizione di un fascicolo elettronico, a cura della Camera di commercio che opera nel territorio dove è ubicato l'impianto produttivo, contenente la documentazione d'impresa ricevuta dallo sportello unico e dagli enti terzi responsabili dei ed. "sub-procedimenti".

La disposizione, conclude la RT, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività ivi previste verranno svolte con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerandosi la clausola di neutralità iscritta al comma 4 del dispositivo in esame, occorre ribadire ancora un volta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme procedurali prevedano che, in connessione ai relativi nuovi adempimenti, ci si avvalga delle dotazioni umane e strumentali già

scontate a l.v., le medesime norme debbano essere accompagnate da una RT che rechi l'illustrazione degli elementi idonei a comprovarne nel dettaglio l'effettiva sostenibilità.

Oltretutto, va in proposito segnalato che gli enti camerali richiamati dal dispositivo in esame, pur essendo dotati di ampia autonomia amministrativa e finanziaria, sono tuttavia Amministrazioni pubbliche a tutti gli effetti, anche a fini di contabilità nazionale (sottosettore "Amministrazioni locali" di S13).

f-*sexies*) al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante dopo l'articolo 9 recante norme in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, è inserito il seguente:

“ART. 9-*bis*. – (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). – 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce che l'integrazione ivi apportata in

Commissione reca misure di semplificazione in merito all'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane. Si prevede che l'interessato, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, presenti al Registro delle Imprese una dichiarazione attestante i requisiti di qualifica previsti, che determina l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

È demandata alle Regioni l'individuazione delle procedure per gli accertamenti ed i controlli, nonché dei provvedimenti da adottare in caso di carenza dei requisiti dichiarati.

Viene inoltre previsto che, qualora a seguito di accertamenti o verifiche ispettive, emergano elementi per la iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, l'ente accertatore comunichi tali elementi all'ufficio del registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

La disposizione, conclude la RT, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività ivi previste verranno svolte con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur prendendo atto della clausola di neutralità iscritta al comma 5 del dispositivo in esame, si ricorda che tale carattere neutro deve essere dimostrato da una RT che rechi l'illustrazione degli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità delle norme a legislazione vigente.

In proposito è necessario tra l'altro segnalare che il comma 3 prefigura specifici adempimenti da parte delle Regioni.

f-septies) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di favorire l'accesso ai mercati delle imprese agricole, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato dalla Camera dei Deputati riferisce che l'integrazione ivi inserita in Commissione consente ai consorzi agrari, disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, di istituire al loro interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, previo adeguamento degli statuti, sezioni di attività, cui aderiscono imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese. Tali sezioni di attività, soggette ai relativi vincoli e controlli, possono essere riconosciute "organizzazioni di produttori" ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005.

La norma, conclude la RT, avendo carattere di mera semplificazione delle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, convenendo che il dispositivo non interessa né coinvolge Amministrazioni pubbliche, non vi sono osservazioni.

f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011 (le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi), il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al primo giugno 2012»;

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce che il dispositivo ivi aggiunto in Commissione, introduce un periodo transitorio per consentire l'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che ha sostituito il vecchio sistema che prevedeva la rilevazione cartacea con l'utilizzo di registri di carico e scarico.

Per consentire l'adeguamento agli operatori, è stato previsto per un periodo transitorio un doppio binario che consente, relativamente ad una prima fase, la convivenza sia del sistema cartaceo che del nuovo sistema.

In particolare, prosegue la RT, l'articolo 12 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva già individuato delle scadenze per la definitiva entrata in vigore del nuovo sistema con cadenze differenziate in base alle categorie degli

operatori. Con successivo decreto 26 maggio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare si è proceduto a prorogare i termini di cui al precedente decreto. Con la modifica in esame si interviene esclusivamente sul termine previsto dall'articolo 12, comma 5 del citato decreto 26 maggio 2011 che è riferito solo a produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.

Il termine previsto viene dunque prorogato dal 2 gennaio 2012 (previsione del DM 26 maggio 2011) ad un periodo non antecedente al 1 giugno 2012. Tale esigenza trova fondamento nella necessità di venire incontro alle esigenze dei piccoli operatori produttori di rifiuti pericolosi che hanno trovato, rispetto agli altri, maggiori difficoltà di adeguamento tecnico ed organizzativo al nuovo sistema.

In ogni caso, conclude la RT, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore chiaramente ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis*, aggiunto alla Camera dei Deputati, stabilisce che, ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante norme di attuazione relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, all'articolo 19, comma 6, concernente l'obbligo di attivazione del preposto "organismo investigativo" da attivare in caso di incidenti ferroviari, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-*ter*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (norma sulla Corte dei conti)".

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato dalla Camera dei Deputati riferisce che l'aggiunta ivi disposta in Commissione si limita a riferire che il dispositivo prevede l'esclusione del controllo preventivo della Corte dei Conti in relazione alla nomina degli "investigatori" incaricati nei casi di gravi incidenti ferroviari.

La RT conclude che non si rilevano effetti finanziari "diretti".

Al riguardo, pur considerando il tenore meramente ordinamentale del dispositivo, tendente ad escludere il controllo della Corte dei conti su di un atto di nomina, si osserva che la stessa RT esclude, espressamente, i soli effetti finanziari "diretti", implicitamente non escludendo che possano essere ipotizzabili altri effetti di natura "indiretta".

Sarebbero utili elementi su tali eventuali effetti "indiretti".

Il comma 2-ter prevede che all'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, recante norme in "materia di esoneri dai contributi per i lavoratori disabili" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce che la novella ivi aggiunta in Commissione reca una disposizione diretta a sostituire la procedura di esonero dall'obbligo di assunzioni obbligatorie di disabili prevista dalla normativa vigente, con una autocertificazione del datore di lavoro per le aziende che occupano addetti impegnati in lavori che comportano un tasso di premio INAIL superiore al 60 per cento.

La norma, conclude la RT, prevedendo esplicitamente che resti fermo l'obbligo del versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del contributo di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, non comporterebbe effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, va osservato che ivi trattasi di dispositivo che determina una netta semplificazione (ricorso all'autocertificazione) relativamente, però, ad una procedura che prevede il riconoscimento di diritti e benefici - quali quelli all'esonero contributivo per i lavoratori interessati - a cui risultano chiaramente associabili rilevanti effetti finanziari, perlomeno per gli enti previdenziali coinvolti.

In proposito, andrebbero perciò acquisiti elementi di dettaglio circa i potenziali effetti finanziari derivanti del dispositivo in esame per le gestioni contributive/assicurative di cui trattasi, nonché in merito a possibili incongruenze e/o anomalie che potrebbero derivare dalla semplificazione della procedura di riconoscimento dell'esonero, e alla reale possibilità, da parte degli Enti interessati, di verificare l'effettiva sussistenza dei dati autocertificati dagli imprenditori allorché si prefigura la possibilità che, a seguito del ricorso alle autocertificazioni, ciò dovesse portare al riconoscimento di benefici di legge anche laddove i requisiti risultino, in tutto o in parte, carenti.

Il comma 3 prevede che, nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

La RT al ddl iniziale non si sofferma, nello specifico, sul dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, si ribadisce ancora una volta che la mera previsione di una clausola di invarianza non consente, a rigore, di escludere di per sé *a priori* l'insorgenza di nuovi o maggior oneri sulla finanza pubblica, se non previa illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come prescrive la legge di contabilità.

In proposito, si segnala che, sebbene il meccanismo di finanziamento delle *Authority* sia posto, per lo più, con oneri a carico dei mercati di riferimento, permangono ciò non di meno alcune tra tali istituzioni che ancora ricevono una assegnazione annuale a carico del bilancio dello Stato, per cui andrebbero forniti dal Governo elementi idonei a suffragare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza alla luce di quanto espressamente previsto in tal senso dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

Articolo 7

(Semplificazione fiscale)

Comma 2, lettere a) e b)

(Attività di controllo nei confronti di PMI e microimprese)

Le lettere a) e b) del comma 2 recano disposizioni volte a disciplinare i controlli di natura amministrativa nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese.

In particolare la lettera a) prevede che gli accessi dovuti a controlli in materia fiscale e contributiva siano oggetto di programmazione e coordinamento sia a livello statale sia a livello substatale.

Le modalità di coordinamento e programmazione sono definite, a livello statale, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; a livello substatale, invece, gli accessi devono essere oggetto di programmazione periodica e il coordinamento è affidato al Comune, che può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

Inoltre è previsto che gli accessi siano svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre e che la Guardia di Finanza esegua gli accessi per quanto possibile in borghese.

Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiranno, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

Sono esclusi da questa disciplina i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza.

La RT non individua effetti finanziari.

Al riguardo, merita una sottolineatura l'ampliamento della portata dei controlli anche in materia contributiva con la possibilità da parte degli enti di previdenza obbligatoria di eseguire gli accessi presso i locali delle predette imprese.

Va peraltro valutato il possibile impatto finanziario in termini di risorse umane e strumentali che dovranno essere impiegate per garantire il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni tra le amministrazioni finanziarie di cui alla lettera a), punto 1.

È verosimile ipotizzare, infatti, che l'attività di unificazione possa comportare maggiori oneri¹⁴.

Un altro possibile elemento che potrebbe ricondurre a maggiori oneri che la RT non sembra prendere in considerazione può essere ravvisato nella individuazione nel Comune del soggetto coordinatore che possa garantire l'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione degli accessi; quest'ultimo inoltre potrebbe esser disincentivato nella sua azione di coordinamento e nell'assunzione della connessa responsabilità per effetto della presenza della sanzione per illecito disciplinare contenuta nella disposizione all'esame.

¹⁴ Si ricorda quanto dichiarato nel corso dell'"Audizione informale del Presidente di Equitalia SpA alle Commissioni V e VI Camera dei deputati" del 31 maggio 2011, p.4: "Sono stati posti in essere una serie importante di interventi finalizzati a superare le difficoltà e le incomprensioni causate da inefficienze di carattere burocratico, spesso riconducibili a difficoltà di comunicazione ed interazione tra banche dati e sistemi informativi di enti ed uffici diversi."

Comma 2, lettere c) e d)

(Deroga Statuto del contribuente in materia di accessi)

La lettera c), modificando la disciplina degli accessi in materia fiscale, limita la permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, così come l'eventuale proroga, a quindici giorni lavorativi e di effettiva presenza degli operatori, contenuti nell'arco di non più di un trimestre.

La lettera d) estende le tutele in materia di accesso previste dall'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente anche alle attività di controllo o ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

La RT non individua effetti finanziari.

Al riguardo, si osserva che, sebbene la norma intenda rendere certa la minor turbativa nell'esercizio dell'attività delle imprese, la riduzione del termine di permanenza potrebbe determinare accertamenti sommari con conseguente incremento delle probabilità di contenzioso.

Si segnala inoltre che l'accesso deve essere coordinato in materia fiscale e contributiva e pertanto il limite temporale di 15 giorni potrebbe risultare troppo esiguo.

Inoltre, la norma chiarisce che i quindici giorni devono essere lavorativi e di effettiva permanenza degli operatori civili e militari dell'amministrazione finanziaria, mentre al fine di evitare il protrarsi effettivo della permanenza oltre i 15 giorni previsti dalla norma sarebbe stato preferibile precisare che i giorni devono considerarsi come consecutivi, così come ha finora previsto la giurisprudenza¹⁵.

Comma 2, lettera e)

(Dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia)

La lettera e) modifica la disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire di alcune detrazioni IRPEF.

¹⁵ Al riguardo, si vedano la sentenza n. 12/2008 della Commissione tributaria regionale della Lombardia e la sentenza n. 99/2010 della Commissione tributaria provinciale di Bari.

In particolare elimina l'obbligo in capo ai soggetti IRPEF di dichiarare di aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui all'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi) al fine di usufruire dell'agevolazione.

Inoltre elimina l'obbligo di effettuare con cadenza annuale la dichiarazione per le detrazioni per carichi di famiglia in quanto la dichiarazione iniziale ha effetto anche per periodi di imposta successivi.

È infine prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 nel caso di omessa comunicazione di eventuali variazioni delle condizioni per usufruire delle suddette detrazioni. Tale disposizione era originariamente contenuta nella lettera f) del presente comma, soppressa nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

La RT afferma che le norme rispondono ad un'esigenza di semplificazione degli adempimenti ed hanno carattere procedurale; non si rilevano, pertanto, effetti finanziari.

Al riguardo nulla da osservare, pur considerando che, per effetto dell'eliminazione delle citate dichiarazioni, per l'amministrazione finanziaria risulterà più onerosa la verifica delle spettanze.

Comma 2, lettera g)

(Semplificazione dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria)

La lettera g) prescrive l'adozione di regole di redazione degli atti normativi di rango secondario dell'amministrazione finanziaria e previdenziale, in modo tale da escludere la duplicazione delle informazioni già disponibili nei rispettivi sistemi informativi, con l'eccezione delle informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 2, lettera h)

(Convenzioni Agenzie Fiscali e enti di previdenza con Amministrazioni pubbliche per acquisizione dati)

La lettera in esame dà la possibilità alle agenzie fiscali e agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), con gli enti pubblici economici e con le autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali.

La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, occorre verificare se l'attribuzione alle amministrazioni pubbliche della facoltà di stipulare le convenzioni sopracitate possa essere attuata utilizzando risorse già a disposizione delle amministrazioni stesse e quindi senza oneri aggiuntivi. Sul punto è opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Comma 2, lettera i)

(Dichiarazioni dei redditi e IRAP)

La lettera in esame consente ai contribuenti che evidenziano un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IRAP di sostituire la richiesta di rimborso con l'utilizzo in compensazione del credito stesso.

Tale sostituzione può essere effettuata mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario e a condizione che il rimborso stesso non sia stato nemmeno in parte già erogato.

La RT stabilisce che l'effetto della disposizione è neutrale, poiché all'eventuale utilizzazione dell'eccedenza da dichiarazione in compensazione corrisponde un minor onere di pari importo correlato alla riduzione dei rimborsi.

Inoltre, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2008, la percentuale dei rimborsi è piuttosto esigua rispetto a quella della compensazione.

Si ipotizza infine che la maggioranza dei contribuenti che optano annualmente a favore del rimborso siano soggetti strutturalmente a credito e pertanto, pur in presenza di tale disposizione, continueranno ad effettuare tale scelta.

Al riguardo, si sottolinea che è verosimile ipotizzare un seppur minimo effetto di cassa, dovuto alle richieste di compensazione che anticipano gli effetti finanziari rispetto alle procedure di rimborso, effetto che andrebbe adeguatamente quantificato.

Comma 2, lettera l) (Adempimenti dei contribuenti)

La lettera l) del comma 2 dispone che i termini per i versamenti e gli adempimenti da effettuare, anche in via esclusivamente telematica, nei confronti di articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

La RT afferma che la disposizione in esame non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 2, lettera m) (Imprese in contabilità semplificata)

La lettera in esame amplia i limiti di ricavi per rientrare nel regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, il limite è elevato a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

La RT rileva che l'elevazione dei limiti di ricavi per l'adozione della contabilità ordinaria è finalizzata alla riduzione dei costi amministrativi soprattutto delle piccole e medie imprese. Non sono evidenziati effetti finanziari.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 2, lettera n) (Semplificazione della riscossione)

Al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, la lettera n) apporta una serie di modifiche all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010.

In particolare ci si riferisce agli avvisi di accertamento emessi, e non più solo notificati, a partire dal 1° luglio 2011 ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti successivamente notificati.

È prevista, in virtù di un emendamento approvato alla Camera, la sospensione dell'esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni¹⁶ dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento, ad esclusione dei seguenti casi:

- azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
- in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione;
- quando gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli avvisi di accertamento in esame, vengono a conoscenza degli elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.

Infine, l'esibizione dell'estratto dell'atto dell'avviso di accertamento, da parte dell'agente di riscossione che procede all'espropriazione forzata, secondo quanto previsto dal comma 1 lettera e), tiene luogo dell'esibizione dell'atto stesso.

La RT precisa che la mancata applicazione della sanzione nei casi di omesso, carente o tardivo versamento non comporta variazioni del gettito a suo tempo stimato quale effetto della contrazione dei

¹⁶ Nella versione originaria si prevedevano 120 giorni dalla data di notifica dell'istanza di sospensione.

tempi di recupero in conseguenza dell'attribuzione di esecutività all'atto di accertamento, ciò in quanto non risultava quantificato - in sede di relazione tecnica al citato articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 - alcun effetto di maggior gettito connesso all'irrogazione di sanzioni.

Si evidenzia poi che l'effetto negativo sulla riscossione per il 2012, stimato in via prudenziale in circa 90 mln di euro dalla RT originaria, è ribadito dalla RT annessa all'emendamento che ha fatto slittare il termine di sospensione dell'esecuzione forzata da 120 giorni a 180 giorni.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica di corredo all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 stimava un notevole incremento di gettito, dovuto alla contrazione dei tempi di recupero sui ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate e originati dall'attribuzione di esecutività all'atto di accertamento, per il triennio 2011-2013 (400 milioni di euro per il 2011 e 1.500 milioni di euro per il 2012).

La restrizione della portata della norma ai soli atti emessi a partire dal 1° luglio 2011, con conseguente esclusione di quelli a tale data notificati, dovrebbe implicare una riduzione del gettito previsto per il 2011 dalla succitata relazione tecnica; per contro, l'inserimento dell'IRAP dovrebbe ampliare la casistica degli accertamenti che devono contenere l'intimazione ad adempiere, con conseguente ipotizzabile incremento del gettito.

Con riferimento poi all'effetto negativo della sospensione dell'esecuzione forzata sulla riscossione per il 2012, stimato dalla relazione tecnica in circa 90 milioni di euro, si evidenzia che non è possibile verificare la quantificazione indicata, in quanto non vengono individuate né le banche dati utilizzate né le variabili che conducono alla stima. In più si chiede di conoscere se lo slittamento dei termini per la sospensione dell'esecuzione forzata possa modificare la stima del minor gettito presentata originariamente tenendo anche conto dei differenti termini iniziali di calcolo del periodo di sospensione.¹⁷ Sarebbe pertanto opportuno stimare gli effetti finanziari netti delle modifiche al citato articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010.

¹⁷ Si rammenta che gli originari 120 giorni si calcolavano dalla data di notifica dell'istanza di sospensione, mentre i previsti 180 giorni si calcolano dalla data di affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento.

Merita una sottolineatura il punto 4) che, ai fini dell'espropriazione forzata, obbliga l'agente della riscossione all'esibizione dell'estratto dell'atto di accertamento, prevedendo in tal modo una maggiore tutela del contribuente.

Comma 2, lettera o)
(“Spesometro”)

La presente lettera modifica l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (c.d. “spesometro”).

In particolare, mediante l'introduzione del comma 1-*bis*, sono escluse da tale obbligo le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, se il pagamento dei corrispettivi è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria (ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, la norma in esame indubbiamente rappresenta una semplificazione per il contribuente, ma si sottolinea che la mancata comunicazione potrebbe incidere sulla quantificazione degli effetti di maggior gettito attesi dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 e quantificati a suo tempo in 627,5 mln di euro per il 2011 e in 836,7 mln di euro per gli anni successivi.

Comma 2, lettera p)
(Abolizione scheda carburante)

La lettera in esame esonera dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti dell'imposta sul valore aggiunto che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da operatori finanziari

soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605.

La RT non ravvisa la presenza di effetti finanziari.

Al riguardo, si condivide quanto previsto nella relazione illustrativa secondo la quale tali strumenti di pagamento non consentono, a differenza della scheda carburante, "l'univoca attribuzione del rifornimento all'autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione".

Tale situazione potrebbe implicare possibili errori, anche in buona fede, da parte del contribuente, in quanto potrebbe creare confusione tra la gestione professionale e quella personale; inoltre, in tal modo si rendono più difficoltosi i controlli dell'Amministrazione, con conseguente dispendio di tempo e maggiori probabilità di contenzioso.

Comma 2, lettere q) e r)

(Detrazioni per ristrutturazioni edilizie)

La lettera q) modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, relativo al "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

In particolare, sostituendo la lettera a) del suddetto articolo, stabilisce che non è più obbligatorio, ai fini della detrazione d'imposta IRPEF del 36% delle spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, la trasmissione della comunicazione di inizio lavori all'ufficio delle entrate.

La disposizione in esame prevede, invece, che ai fini dell'agevolazione in questione, è obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo se i lavori sono effettuati dal detentore e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Dovranno inoltre essere conservati ed esibiti, su richiesta degli uffici, i documenti che saranno indicati in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La lettera r), infine, abroga il comma 19 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), che condiziona la possibilità di detrazione IRPEF delle spese per ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari.

Al riguardo si rileva che, sebbene la norma introduca una semplificazione in termini di adempimenti informativi per il contribuente, si potrebbe riscontrare una maggiore difficoltà dell'amministrazione nell'effettuazione dei controlli sulla legittimità delle detrazioni.

Inoltre, al momento non è possibile valutare se i documenti che verranno inseriti nell'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno sufficienti per garantire l'efficacia dei controlli.

Comma 2, lettera s)

(Deduzione “accelerata” spese fino a 1000 euro)

La disposizione in esame modifica l'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevedendo, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), per le imprese in contabilità semplificata la possibilità di dedurre i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio.

La deduzione è applicabile soltanto nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a 1.000 euro.

La RT evidenzia che la normativa potrebbe generare variazioni di gettito atteso per cassa. Considerando che generalmente la fattura viene emessa dopo la somministrazione di beni o la fornitura di servizi, l'applicazione della disposizione può determinare la mancata deduzione del costo nel primo dei due esercizi e la deduzione nel successivo esercizio, salvo l'entrata a regime del sistema.

Inoltre, in via prudenziale, non si ascrive alcun effetto positivo a fronte della mancata deduzione per cassa nel primo esercizio di applicazione della norma della quota parte della fattura che sarebbe stata attribuibile sulla base del principio di competenza economica.

Al riguardo, benché la norma abbia una portata limitata in considerazione del fatto che ci si riferisce ai contribuenti in contabilità semplificata e a spese di importo inferiore ai mille euro, esiste comunque un impatto, da stimare in via prudenziale, in termini di

minor gettito (per effetto dell'accumulo della detrazione) nel secondo esercizio.

Tale impatto dovrebbe essere stimato anche in termini di acconto.

Comma 2, lettera t) **(Riscossione crediti INPS)**

La lettera t) prevede una serie di disposizioni finalizzate a semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, in modo da garantire l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione delle somme dovute all'istituto.

In primis viene abrogato l'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuiva all'Agenzia delle entrate il compito di iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi e premi, interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento.

Le somme riscosse erano poi riversate dalla società di riscossione agli enti di previdenza.

Inoltre viene estesa la notifica tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dall'INPS, secondo l'art. 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.

Resta però ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione a ruolo dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali di cui al d.lgs. 462/1997, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti per gli anni di imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali e per gli anni di imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

La RT specifica che la norma non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, potrebbero determinarsi oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, in relazione agli adempimenti previsti dalla disposizione. L'istituto, infatti, dovrà predisporre nuovamente gli uffici per lo svolgimento dell'attività di riscossione che, in base all'articolo 32-*bis*, era stata demandata all'Agenzia delle entrate.

Comma 2, lettera u)
(Rateizzazione debiti tributari)

La Camera ha eliminato la lettera v) ed il suo contenuto è stato inserito nell'ambito della lettera in esame, che introduce modifiche all'articolo 3-*bis* del d.lgs. n. 462 del 1997, contenente la disciplina sulla rateizzazione delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.

In particolare è previsto che le somme dovute possono essere versate in un massimo di sei o venti rate trimestrali di pari importo se, rispettivamente, superiori o inferiori a 5.000 euro.

Laddove l'importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro è necessario prestare idonea garanzia.

Con l'abrogazione del comma 2 del succitato articolo 3-*bis* del d.lgs. n. 462 del 1997, il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà non sarà più obbligato a formulare preventiva richiesta di rateizzazione delle somme dovute inferiori a 2.000 euro.

Infine è previsto, nella lettera 3-*bis* del comma 2, lettera u), in esame, che le rate possano essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.

La RT evidenzia che la garanzia è dovuta solo per gli importi non ancora versati con esclusione della prima rata, al fine di eliminare l'obbligo della prestazione della garanzia per somme già versate all'erario.

Non sono previsti effetti finanziari.

Al riguardo, andrebbe valutato il possibile impatto finanziario derivante dalla rateizzazione, nell'arco temporale di un anno e mezzo o due, degli importi fino a 2000 euro che a normativa precedente non risultavano rateizzabili.

Comma 2, lettera u-*bis*)

La lettera in esame, introducendo il comma 2-*bis* nell'articolo 77 del DPR n. 602 del 1973, prevede che l'agente di riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

La RT specifica che l'agente della riscossione è tenuto a notificare la comunicazione preventiva, prima di iscrivere l'ipoteca, nell'ipotesi in cui il debitore è proprietario del solo immobile presso il quale ha eletto la propria residenza anagrafica.

Non sono previsti effetti sulla riscossione perché la norma introduce solo l'obbligo di invio di una comunicazione preventiva in un numero limitato di situazioni.

Al riguardo, sarebbe opportuno stimare un seppur minimo effetto finanziario relativo ai maggiori oneri di natura amministrativa connessi all'invio della notifica della comunicazione preventiva.

Comma 2, lettera z)

(Elevazione soglia valore beni obsoleti)

La lettera z), modificando l'articolo 2, comma 4, del DPR n. 441 del 1997, eleva da 10 mln di lire a 10.000 euro l'ammontare del costo dei beni per i quali è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio - in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione - al fine di vincere la presunzione di cessione di beni a fini fiscali (di cui all'articolo 1 del D.P.R. 441 del 1997).

La RT osserva che tale disposizione adegua ai valori di mercato correnti l'ammontare del costo dei beni per i quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di provare la distruzione dei beni.

Al riguardo si sottolinea che, per effetto della norma, innegabilmente il contribuente sarà dotato di maggiore autonomia nel dimostrare la distruzione dei beni con conseguente incremento del rischio di falsa dichiarazione.

Infatti, con l'elevazione del limite vengono esclusi dal controllo diretto dei pubblici funzionari, degli ufficiali della Guardia di finanza e dei notai i casi di distruzione dei beni con valore compreso tra i vecchi dieci milioni di lire e gli attuali dieci mila euro, lasciando così spazio ad eventuali elusioni o evasioni fiscali.

Comma 2, lettera aa)
(Annotazione fatture IVA)

La presente disposizione, aggiornando il testo dell'articolo 6 (Adempimenti in materia di IVA) del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, consente di riepilogare - entro i termini di cui agli articoli 23, primo comma, e 25, primo comma del D.P.R. 633 del 1972 - in un solo documento le fatture emesse nel corso del mese, le fatture ricevute e le autofatture di importo inferiore a 300 euro.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 2, lettera bb)
(Concentrazione scadenza dei termini per versamenti fiscali degli enti pubblici con modello F24 EP)

La norma, modificando l'articolo 32-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, prevede che, a partire dal 1° luglio 2011, gli enti pubblici che effettuano i versamenti fiscali mediante il modello "F24 enti pubblici" devono versare le somme in esame entro il giorno 16 del mese di scadenza.

Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine per il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.

Ai versamenti relativi ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010, da eseguire mediante il modello "F24 EP", non si applicano le sanzioni se il versamento è effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, si rileva che l'estensione della non applicabilità delle sanzioni anche ai versamenti relativi ai periodi di imposta 2009 e 2010 potrebbe implicare che il tardivo pagamento delle mensilità nell'esercizio successivo avvenga senza l'aggravio di sanzioni, con minor gettito per l'erario dovuto al contestuale riconoscimento di credito per i soggetti che per gli anni 2009 e 2010 abbiano già effettuato il versamento delle somme comprensive di sanzioni.

Si noti inoltre che il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 185 del 2008, così come modificato dal decreto in esame, sembra escludere l'applicazione di qualunque tipo di sanzione oltre a quella prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, implicando così una modifica della normativa vigente che potrebbe comportare variazioni di gettito.

Comma 2, lettera cc)
(Accisa e IVA gas naturale)

La lettera cc) precisa che le disposizioni dell'articolo 2 del d.lgs. n. 26 del 2007 in materia di aliquote di accisa e di IVA sul gas naturale per combustione per usi civili sono applicate con riguardo al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

La RT osserva che anche lo stabile condominiale, per il quale l'utenza è attivata unitariamente, può applicare l'aliquota IVA del 10%, limitatamente però al consumo imputabile al condominio stesso di 480 metri cubi annui.

La norma ha natura interpretativa e pertanto non sono ad essa ascrivibili effetti finanziari.

Al riguardo, si osserva che la norma in esame riduce la portata applicativa delle disposizioni previste dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 108/E del 15 ottobre 2010, relative alla somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomini o cooperative di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato o collettivo.

In tale risoluzione, infatti, si precisava che il limite di 480 m.c. annui, stabilito ai fini della fruizione dell'aliquota del 10 per cento - di cui al n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - andava riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituivano il condominio o la cooperativa di abitanti.

Di conseguenza, in presenza di un impianto centralizzato, il limite di 480 metri cubi doveva essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari allacciate all'impianto centralizzato.

È pertanto da considerare l'ipotesi che tale disposizione possa aprire la problematica di una serie di contenziosi amministrativi onerosi motivati dalla sperequazione che verrà a crearsi tra utenti singoli e utenti che annoverano al loro interno più unità abitative¹⁸.

Comma 2, lettera cc-bis)

La lettera in esame modifica il comma 1 dell'articolo 39-*sexies* del d.lgs. n. 504 del 1995, prevedendo che l'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e sulle importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo venga applicata in base al regime ordinario di cui al DPR n. 633 del 1972. Restano comunque inalterati gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, contenuti nell'articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993. Le disposizioni di cui alla lettera in esame si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT osserva che la disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito, ma solo una più equilibrata applicazione del tributo in capo agli operatori del settore. Attualmente, infatti, alcuni operatori si trovano, agli effetti dell'Iva, in una situazione di credito costante con rilevanti importi da richiedere a rimborso, mentre i soggetti distributori evidenziano ingenti situazioni di debito d'imposta da versare.

Al riguardo, pur nella comprensione del fatto che lo scopo della disposizione è la razionalizzazione del regime IVA dei soggetti in discorso, per quanto di competenza si evidenzia che, almeno nei primi periodi, potrà verificarsi una variazione in termini esclusivamente finanziari delle posizioni creditorie e debitorie dei contribuenti, la quale andrebbe opportunamente quantificata nei suoi effetti netti.

¹⁸ La sperequazione aumenta all'aumentare delle unità abitative facenti parte di un medesimo condominio o cooperativa, penalizzando in particolare le situazioni più popolari.

Comma 2, lettera cc-ter)

La lettera cc-ter) modifica l'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, relativo ai depositi fiscali ai fini IVA. In particolare si precisa che per depositi fiscali si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 504 del 1993, e che le modalità di gestione dei depositi doganali sono quelle di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93¹⁹. Inoltre si specifica che, con la modifica al comma 4, lettera b), del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA sono effettuate senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto se è stata preventivamente prestata idonea garanzia commisurata all'imposta. Sono inoltre indicati i soggetti esonerati dalla prestazione della suddetta garanzia ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93, e dell'articolo 90 del DPR n. 43 del 1973. Infine, sino all'integrazione delle informazioni residenti nelle banche dati delle agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni da un deposito IVA, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti commercializzazione nello Stato, comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta dovuta, anche ai fini dello svincolo della garanzia prevista dal citato comma 4, lettera b), dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993. I dati relativi alla liquidazione dell'imposta dovuta, infatti, devono essere conservati ai fini della gestione del deposito IVA. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.

La RT evidenzia che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto introduce solo delle semplificazioni per gli adempimenti procedurali correlati all'istituto dei depositi doganali.

Al riguardo, nel condividere la portata esclusivamente procedurale delle modifiche introdotte dal comma in esame, si rileva che sarebbe opportuno acquisire dal Governo l'assicurazione che le modalità di integrazione telematica avvengano a costi inalterati.

¹⁹ Cfr. art. 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 504 del 1993: "deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria". Si veda anche l'articolo 525, secondo paragrafo del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93: "1. L'interessato deve chiedere preventivamente per iscritto, volta per volta, all'ufficio di controllo l'autorizzazione a rimuovere temporaneamente le merci dai locali del deposito doganale.

2. Nella domanda di autorizzazione di cui sopra deve figurare qualsiasi elemento necessario per l'applicazione delle disposizioni relative al regime di deposito doganale. Se la domanda è accolta, l'ufficio di controllo concede l'autorizzazione apponendo sulla medesima un'adeguata dicitura e il proprio timbro. In tal caso l'articolo 502 si applica *mutatis mutandis*.

3. L'autorizzazione a gestire un deposito doganale può recare l'indicazione che possono essere effettuate rimozioni temporanee. In tal caso, l'informazione dell'ufficio di controllo, nella forma da questi stabilita, che verrà operata una rimozione temporanea, sostituisce la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se durante la rimozione temporanea vengono effettuate manipolazioni usuali si applicano gli articoli 522 e 523."

Comma 2, lettere dd), dd-bis), ee), ff), gg)

(Riapertura termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote)

Le lettere in esame novellano il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, disponendo la riapertura dei termini e la disciplina della rivalutazione di terreni e partecipazioni da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici, enti non commerciali. Con la lettera dd-bis), introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, sono inclusi tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

In particolare, si può procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011, in luogo della precedente che fissava la data del possesso al 1° gennaio 2010. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2012. Se i soggetti che procedono alla rideterminazione avevano già effettuato una rivalutazione del valore dei medesimi beni possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo di quella già versata, ovvero possono chiederne il rimborso per un importo comunque non superiore a quello dovuto in base all'ultima rideterminazione. Il rimborso può essere richiesto, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 602/1973²⁰, entro 48 mesi dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rivalutazione effettuata. Se alla data di entrata in vigore del decreto il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta scaduto, la stessa può essere effettuata entro dodici mesi da tale data.

Al fine del controllo della legittimità delle detrazioni saranno individuati, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati da indicare nella dichiarazione dei redditi.

La RT prevede che l'estensione temporale della misura relativa alla riapertura dei termini per effettuare le rivalutazioni in oggetto determini un maggior gettito stimabile in totale in 480 milioni di euro, così come si evince dalla somma degli effetti finanziari che prevedono maggior gettito pari a 240 mln di euro per l'anno 2012 e pari a 120 mln di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

L'importo è stato determinato sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica della legge finanziaria 2010, considerando l'estensione temporale di un anno e mezzo del possesso e tenendo conto dei nuovi dati disponibili di autotassazione dell'imposta sostitutiva per gli anni 2008, 2009 e 2010 effettuata mediante modello F24, al netto dell'effetto negativo in

²⁰ Detto articolo disciplina la procedura di richiesta di rimborso mediante presentazione di apposita istanza all'intendente di finanza territorialmente competente.

termini di gettito derivante da eventuali compensazioni e/o richieste di rimborso. In particolare per la stima del maggior gettito si utilizzano gli introiti relativi all'ultimo provvedimento di riapertura dei termini di rivalutazione (anni 2010, 2011 e 2012), pari a circa 886 mln di euro²¹ e si considera una quota pari ai citati 480 mln di euro.

L'importo lordo dell'imposta sostitutiva è ulteriormente ridotto per tenere conto degli effetti negativi conseguenti al minor gettito derivante dalle minori plusvalenze fiscalmente imponibili.

Al riguardo, pur nella ragionevolezza della scelta dell'utilizzo dei dati di consuntivo risultanti dai versamenti effettuati mediante modello F24 per l'effettiva quantificazione del gettito, andrebbero, tuttavia, evidenziate le modalità di calcolo soprattutto con riferimento alla detrazione delle compensazioni e delle richieste di rimborso, per le quali non si dà indicazione né della numerosità dei soggetti che potrebbero effettuarle né delle consistenze dei rimborsi o delle compensazioni stesse.

Inoltre, andrebbe specificatamente quantificata la stima degli effetti negativi conseguenti al minor gettito derivante dalle mancate plusvalenze, per effetto della normativa in discussione, anche con riferimento a quelle che si realizzeranno a decorrere dal 2015, di cui la relazione tecnica non fornisce la proiezione e che il Governo, nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, ha affermato essere di modesto valore rispetto al gettito della "sostitutiva"²².

Sul punto occorrerebbe un approfondimento: ad una prima ricostruzione si evince infatti che la stima del maggior gettito derivante dalla disposizione all'esame si basa sui dati di incasso dell'imposta sostitutiva per gli anni 2010, 2011 e 2012 (il cui ammontare totale è pari a 886 mln di euro). Per stimare gli effetti del provvedimento in esame la RT ipotizza che l'estensione temporale di un anno e mezzo del possesso equivalga a circa la metà degli effetti finanziari emersi, quindi ad un ammontare di maggior gettito stimabile in 480 mln di euro. Tale ammontare, pertanto, non sembra tener conto del minor gettito conseguente alle minori plusvalenze da cessione fiscalmente imponibili, così come delle eventuali compensazioni, in quanto si basa esclusivamente sul valore lordo dei maggiori introiti da "sostitutiva" su rivalutazioni.

²¹ Dato da: 561 + 325 mln di euro = 886.

²² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, pag. 33.

Si consideri inoltre che le stime fornite dal provvedimento in esame si basano su dati e valori relativi a situazioni passate e contingenti; la mutabilità dei mercati finanziari ed immobiliari induce invece a ritenere necessaria una verifica della congruità degli stessi con la situazione economica attuale. In una situazione di stallo dei mercati e di difficoltà di liquidità come quella presente, infatti, potrebbe risultare diversa la propensione degli operatori economici a rivalutare le partecipazioni e i terreni.

Va infine sottolineato che le maggiori entrate in questione sembrerebbero dover essere classificate, ai fini del SEC 95, come proventi "*una tantum*", che come tali non concorreranno alla definizione del saldo strutturale del nostro Paese ai fini del rispetto in sede europea del Patto di stabilità e crescita.

Sul punto si evidenzia che nel corso del dibattito alla Camera il Governo ha affermato che "...gli importi in questione sono tali da non pregiudicare il conseguimento dei livelli programmatici di indebitamento netto strutturale previsti nel periodo 2011-2014."

Comma 2, lettera gg-bis)

La presente lettera stabilisce che le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 460 del 1997²³, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'IRAP, a tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e non solo a quelle succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La RT evidenzia che la disposizione in esame consente alle regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 460 del 1997 di estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'IRAP, anche alle ASP di nuova istituzione allo stato attuale escluse da tale agevolazione. Considerando che la norma originaria (introdotta con la legge finanziaria 2006) era stata ritenuta capace di originare una potenziale perdita di gettito d'importo trascurabile e che le ASP di nuova costituzione si stimano essere in numero alquanto limitato, la

²³ L'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 stabilisce che: " I comuni, le provincie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti."

normativa in esame potrebbe comportare effetti di gettito di trascurabile entità.

Al riguardo, sebbene gli effetti di gettito siano di trascurabile entità, pare comunque opportuno procedere ad una loro quantificazione, atteso che il regime fiscale delle ONLUS si presenta come un regime fiscale agevolato.

Comma 2, lettere da *gg-ter*) a *gg-novies*)

La lettera *gg-ter*) dispone che dal 1° gennaio 2012, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate non è più effettuata dalla società Equitalia Spa e dalle società per azioni dalla stessa partecipate.

La successiva lettera *gg-quater*) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i comuni effettuano la riscossione spontanea e coattiva delle loro entrate tributarie e patrimoniali. La riscossione coattiva è effettuata secondo due modalità:

1. sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639 del 1910²⁴, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del DPR n. 602 del 1973 se i comuni procedono esclusivamente in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. n. 446 del 97;
2. esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La lettera *gg-quinquies*) stabilisce che, per la riscossione coattiva dei debiti fino a duemila euro, ai sensi del DPR 602/1072, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro.

Secondo quanto indicato dalla lettera *gg-sexies*), ai fini della riscossione coattiva delle entrate da parte del comune di cui dalla lettera *gg-quater*), n. 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La lettera *gg-septies*), in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da *gg-ter*) a *gg-sexies*) abroga i commi *2-sexies*, *2-septies* e *2-octies* dell'articolo 4 del

²⁴ Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, del proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209. Ai fini della riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni, se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati. Resta ferma la previsione secondo la quale l'accesso alle informazioni è possibile solo nei casi e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La lettera *gg-octies*) esonera il debitore dal pagamento delle spese dovute in seguito alla cancellazione del fermo amministrativo iscritto su beni mobili registrati, nei confronti dell'agente della riscossione, del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dei gestori degli altri pubblici registri.

Infine, la lettera *gg-novies*) novella la disciplina relativa alla sospensione dell'atto impugnato di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 549 del 1992. In particolare viene stabilito che l'istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

La RT evidenzia che parte dei comuni già svolgono direttamente le attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. Considerando inoltre che sulla base della normativa vigente - art. 3, commi 24, 25 e *25-bis* del decreto-legge n. 203 del 2005 - dal 1° gennaio 2012 tutti i comuni dovranno svolgere le predette attività, la disposizione in esame non innova rispetto all'ordinamento normativo vigente, ma dispone solo aspetti procedurali per i quali non si rilevano effetti finanziari. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i comuni provvedono all'espletamento delle predette attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, si evidenzia che la cancellazione gratuita del fermo amministrativo di cui alla lettera *gg-octies*) non incide sul bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbe chiarito se dall'esclusione di Equitalia spa dall'attività di accertamento, liquidazione e riscossione possano derivare effetti di minor gettito a titolo di riscossioni coattive a favore dei comuni, atteso che con l'unificazione della riscossione in capo a Equitalia spa, operata con il decreto-legge n. 203 del 2005, si è proceduto ad una razionalizzazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione cui a suo tempo furono associati - in termini

di quantificazione *ex-ante* - importanti effetti di gettito²⁵. Sul punto si ritiene necessario un approfondimento della valutazione degli effetti che la nuova normativa potrà comportare in termini di gettito e di costi operativi per gli enti locali. In linea generale, non appare, infatti, del tutto condivisibile l'affermazione della RT secondo la quale le disposizioni in esame non comportano innovazioni se non di carattere procedurale rispetto al quadro normativo previgente (di cui all'art. 3, commi 24, 25 e 25-*bis* del decreto-legge n. 203 del 2005): quest'ultimo contiene infatti un'articolata disciplina dell'affidamento dei servizi di riscossione da parte degli enti locali rispetto alla quale le norme in commento sembrano contenere significativi elementi di novità.

Ai fini di una compiuta valutazione dei relativi effetti vanno comunque tenute presenti diverse considerazioni. Da un lato, infatti, la concentrazione in capo a Equitalia delle attività di riscossione ha comportato documentati guadagni in termini di efficienza e di incremento dei volumi delle riscossioni. Dall'altro, va tenuto presente che i rappresentanti degli enti locali, nel corso dell'esame del presente provvedimento, hanno sottolineato la capacità che gli enti locali stessi hanno nel riscuotere direttamente i propri tributi, rivendicando una maggiore capacità di riscossione, in particolare in modo spontaneo, dei comuni e dei loro concessionari rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione²⁶.

Passando ad aspetti più specifici, si sottolinea che la procedura che prevede l'invio di due solleciti di pagamento (di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo) per le riscossioni coattive dei debiti fino a 2.000 euro potrebbe comportare un rallentamento della riscossione con conseguenti effetti di minor gettito per lo meno in termini di cassa²⁷. Sarebbe opportuno inoltre acquisire chiarimenti in ordine a possibili variazioni di gettito derivanti dalle diverse modalità con cui i comuni possono provvedere al recupero delle proprie spettanze così come disciplinato dalla lettera *gg-quater*). Infatti, ad

²⁵ La RT allegata al citato decreto-legge n. 203 del 1995 stimava infatti, per il complesso delle disposizioni relative alla riscossione, un maggior gettito netto pari a 780 mln di euro a titolo di incremento delle riscossioni, nel periodo 2010-2028.

²⁶ Così come si evince dall'audizione dell'ANCI presso la Camera dei deputati, tenutasi in data 22/10/2009, pag. 5-6, nella quale si citano altresì i risultati di un'indagine empirica relativa alle percentuali presidiate dai vari riscuotitori circa le entrate tributarie comunali del 2006, rispetto alle quali una sommaria stima dell'incidenza di Equitalia da un lato e dei Comuni e loro concessionari dall'altro era pari rispettivamente al 42% e al 58%.

²⁷ Cfr. E. Dina, "*Il comune perde forza sulla riscossione*", *Il sole 24 ore*, Norme e tributi, lunedì 20 giugno 2011, p. 15: Per i comuni circa il 98 per cento delle quote poste in riscossione è inferiore a 2.000 euro e questo potrebbe portare al crollo dei risultati delle riscossioni coattive, con un danno stimabile in 2 o 3 miliardi di euro all'anno.

una prima analisi saranno solo i comuni che svolgeranno l'attività di riscossione coattiva in gestione diretta o mediante società a capitale interamente pubblico a poter procedere all'espropriazione forzata sulla base del ruolo (ai sensi del DPR n. 602 del 1973), essendo quest'ultimo precluso alle altre forme di gestione della riscossione.

In merito alle scelte operative che verranno effettuate dai comuni sulle modalità di gestione della riscossione dei propri tributi, va tenuto presente che la creazione di uffici interni o nuove società che si occupino dell'accertamento e della riscossione comporterà tempi operativi che potrebbero compromettere il recupero delle posizioni di debito dei contribuenti prossime alle scadenze previste dalla normativa vigente per gli accertamenti. Inoltre, andrebbe verificata l'effettiva neutralità finanziaria legata all'utilizzo di risorse e mezzi già presenti presso gli enti locali e disponibili a legislazione vigente. La scelta di riportare tutta la riscossione all'interno del comune senza che ciò determini un incremento dei costi organizzativi della riscossione locale sembra improbabile soprattutto per quei comuni sprovvisti dei funzionari della riscossione e che, ai sensi della lettera *gg-sexies*), devono essere nominati ai fini della riscossione coattiva.

Infine, andrebbe chiarita la portata applicativa della disposizione concernente l'esonero del pagamento delle spese in caso di cancellazione del fermo amministrativo; nel silenzio della norma, ad una prima interpretazione, sembrerebbe che nessuno sia tenuto al pagamento di dette spese, con ciò configurandosi una situazione amministrativa incerta, foriera di possibili contenziosi e conseguenti oneri a carico dello Stato, in particolare a titolo di imposta di bollo²⁸.

Su tali aspetti appaiono necessari chiarimenti al Governo.

Comma 2, lettere *gg-decies*) e *gg-undecies*)

La lettera *gg-decies*) interviene sulle condizioni che rendono possibile l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore; nello specifico vengono individuati i

²⁸ Si rammenta, a mero titolo di esempio, che gli importi da versare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la cancellazione del fermo amministrativo sono i seguenti:
emolumenti PRA: euro 41,84 (comprensivi obbligatoriamente degli importi dovuti per l'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo);
imposta di bollo: euro 29,24 (se si utilizza il retro del certificato di proprietà come nota di richiesta) o euro 43,86 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta).

seguenti limiti di importo al di sotto dei quali l'agente di riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del DPR n. 602 del 1973:

- 20.000 euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale;
- 8.000 euro, negli altri casi.

La lettera *gg-undecies*) interviene, analogamente alla precedente lettera *gg-decies*), sui limiti di importo fissati dall'articolo 76 del DPR n. 602 del 1973, in base ai quali il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare. In particolare, si può procedere se l'importo complessivo del credito supera complessivamente:

- a. 20.000 euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dello stesso adibita a propria abitazione principale;
- b. 8.000 euro, negli altri casi.

La RT specifica che attualmente il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Poiché la norma incide sull'adozione di una misura cautelare, non produce effetti diretti sulla riscossione.

L'innalzamento del limite di inespropriabilità, inoltre, non è idoneo ad incidere sugli incassi, in quanto per debiti fino a euro 20.000 il costo ed i tempi della procedura immobiliare rendono comunque preferibile l'adozione di altri strumenti di espropriazione forzata.

Al riguardo, si evidenzia che la lettera *gg-decies*) in esame modifica il vigente comma *2-ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale dispone che l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l'importo del credito è inferiore complessivamente ad 8.000 euro; ciò posto, l'innalzamento del limite al di sotto del quale non può esser iscritta ipoteca nei casi in cui la pretesa iscritta a ruolo non sia contestata o contestabile in giudizio o il debitore sia proprietario dell'immobile adibito a propria abitazione principale implica il venir meno della garanzia posta a tutela dell'assolvimento del debito. Tuttavia, nel merito appare condivisibile la mancanza di effetti diretti sulla riscossione, atteso che la RT annessa al comma *2-ter* del citato articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, non quantificava effetti di gettito avendo la disposizione carattere procedurale.

Con riferimento all'espropriazione immobiliare si rammenta che il comma 7 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 185 del 2008 aveva provveduto, con la finalità di facilitare il recupero di somme iscritte a

ruolo a carico di contribuenti che hanno versato importi dovuti ai sensi delle definizioni agevolate previste dalla legge n. 289 del 2002 (cd. condoni), ad abbassare a cinquemila euro il limite di valore al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare. In relazione a tale disciplina si erano pertanto stimati effetti di maggior gettito, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 300 mln di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. È pertanto evidente che l'innalzamento dei limiti ora previsti dalla norma in esame potrebbe, in via generale, rendere più difficoltoso il recupero delle somme dovute dai contribuenti e nello specifico, e a maggior ragione, anche da quelli che sono debitori di somme derivanti dalle definizioni agevolate per i quali era stato preventivato il citato recupero di gettito. Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo al riguardo.

Commi 2-bis, 2-ter, 2-quater

Il comma *2-bis* stabilisce che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Mediante autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alla domanda da presentare entro il 30 settembre 2011, il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

Il comma *2-ter* stabilisce che l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convalida la certificazione di cui al comma 3 del citato articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta entro il 20 novembre 2011. Decorso tale termine, se l'amministrazione finanziaria non si è pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, la categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

Il comma *2-quater* prevede che le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, nonché ai fini della convalida

della certificazione medesima, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT stima che, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, la disposizione in esame non comporti effetti finanziari.

Al riguardo, si evidenzia che la norma in questione intende chiarire la natura di ruralità dei fabbricati abitativi e non abitativi mediante la presentazione della domanda di variazione della categoria da parte dei soggetti interessati; di fatto, la norma quindi intende offrire la possibilità (a chi ne farà richiesta) di precisare la natura dell'immobile allo scopo di porre fine, definitivamente, al contenzioso esistente specialmente in materia di ICI²⁹.

In tal senso già l'Agenzia del Territorio, con nota n. 10933 del 26 febbraio 2010, aveva chiarito che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile; tuttavia, alcune commissioni tributarie provinciali, in difformità a quanto indicato nella citata nota, hanno riconosciuto come fabbricati non rurali e quindi soggetti ad ICI, anche quelli che di fatto presentano i requisiti oggettivi per esser considerati rurali, ma che, per contro, non posseggono la categoria catastale specifica (A/6 o D/10).

La norma in questione intende quindi porre chiarezza nei rapporti tra contribuenti e amministrazioni finanziarie; tuttavia, in tale contesto non può non sottolinearsi che per effetto della disciplina in esame, che ha peraltro effetto retroattivo, verranno meno le maggiori entrate ascritte a titolo di accertamenti da parte delle amministrazioni finanziarie, così come sarà verosimile ipotizzare che molti contribuenti chiederanno il rimborso delle somme in precedenza pagate e non più spettanti ai sensi della disciplina in esame.

A ciò si aggiunga che l'amministrazione finanziaria dovrà predisporre appositi uffici per convalidare la certificazione presentata dal contribuente e riconoscere quindi la natura di ruralità ai fabbricati

²⁹ Nello specifico si veda l'articolo de Il Sole 24 ore del 14 dicembre 2010 "Per i fabbricati rurali ICI a rischio contenzioso" di GP Tosoni, nonché il comunicato della Confederazione italiana agricoltori del 21 giugno 2011 dal titolo "Sviluppo provvedimento insufficiente. Niente impulso alle imprese. Per l'ICI sui fabbricati rurali un primo importante passo, ma troppi e onerosi gli adempimenti per gli agricoltori."

oggetto dell'istanza in questione, con ciò affrontando nuovi e maggiori oneri di natura amministrativa e gestionale.

Su tali aspetti appaiono indispensabili chiarimenti dal Governo.

Comma 2-quinquies

La disposizione in esame modifica l'articolo 15, primo comma, del DPR n. 602 del 1973, relativo alle iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi. In particolare prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati (e non più per la metà degli ammontari come previsto dall'attuale normativa).

La RT, alla luce del fatto che con l'iscrizione provvisoria nei ruoli della metà degli ammontari la riscossione non ha registrato coefficienti di realizzo significativi, evidenzia che la riduzione a un terzo delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli determina effetti finanziari negativi di trascurabile entità.

Al riguardo, si evidenzia che l'affermazione della RT circa la trascurabile entità degli effetti finanziari negativi della norma andrebbe supportata da dati ed informazioni specifiche che consentano di verificarne la reale portata finanziaria; in ogni caso, in un'ottica prudenziale, andrebbero comunque quantificati gli effetti finanziari recati dalla norma, anche se di esiguo ammontare.

Commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies

I primi due commi in esame modificano l'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, relativo all'applicazione degli interessi di mora sulle somme dovute decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In particolare si prevede che ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano gli interessi di mora sulle somme relative alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

Il comma 2-*octies*, invece, modificando l'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007, prevede che le misure degli interessi per il versamento, per la riscossione e per i rimborsi di ogni tributo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei limiti di un punto percentuale - contro gli attuali tre punti percentuali previsti dalla normativa vigente - di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile (tasso legale di interesse).

La RT non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame, sostenendo che il loro effetto in termini di minori introiti di cassa è meramente ipotetico in quanto, stante la difficoltà se non l'impossibilità da parte dei contribuenti di fronteggiare l'onere finanziario derivante dall'iscrizione a ruolo, un alleggerimento della pressione incentiva e velocizza l'incasso.

Al riguardo, si sottolinea che la norma recata dall'articolo 2-*sexies*, escludendo dal calcolo degli interessi le somme iscritte a titolo di sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, appare foriera di possibili riflessi finanziari di cui occorrerebbe comunque effettuare una stima in termini quantitativi. In tal senso, sarebbe necessario verificare puntualmente che il presunto effetto incentivo connesso all'alleggerimento della pressione nei confronti del contribuente sia in grado di controbilanciare i minori introiti a titolo di interessi che deriveranno dall'applicazione della disposizione.

Effetti netti di natura finanziaria andrebbero puntualmente stimati anche con riferimento alla portata normativa recata dall'articolo 2-*octies*, in quanto l'articolo 1, comma 150, della citata legge n. 244 del 2007 riguarda la definizione della misura dell'interesse per diverse tipologie di fattispecie tributarie; in particolare, ci si riferisce sia a situazioni di interessi passivi per l'erario (caso dell'interesse per ritardato rimborso delle imposte), sia a situazioni di interessi attivi (casi relativi a iscrizioni a ruolo, dilazioni di pagamento, sospensioni amministrative, pagamenti rateali e ritardi nei pagamenti).

Comma 2-*novies*

Il comma in esame individua nell'ufficio delle dogane, e non più nella direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, l'organo competente per

l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi nel cui ambito sono state accertate.

La RT evidenzia che la modifica dell'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative nel settore delle accise non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, trattandosi di una norma di tipo procedurale non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8

(Impresa e credito)

Comma 1

(Contratto inserimento lavorativo)

Il comma 1 modifica gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplinano il contratto di inserimento lavorativo (il vecchio contratto di formazione e lavoro). Con la prima modifica si stabilisce che la possibilità di assumere con tale contratto donne di qualsiasi età nelle aree con più elevato tasso di disoccupazione femminile è subordinata al fatto che si tratti di soggetti senza un impiego da almeno 6 mesi.

La seconda modifica rinvia, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al nuovo Regolamento n. 800/2008 della Commissione, relativo agli aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 (c.d. aiuti *de minimis*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La RT precisa che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto essa è diretta ad adeguare la normativa in materia di contratto di inserimento alle più recenti disposizioni comunitarie. Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2 (Regime di attrazione europea)

Il presente articolo intende ampliare la platea di soggetti che potranno beneficiare del regime di attrazione europea, così come previsto dal vigente articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Si rammenta che tale regime consente alle imprese residenti in uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia e che intraprendono in Italia nuove attività economiche, di sottoporsi, a livello di tassazione d'impresa e di dipendenti e collaboratori, al regime fiscale di un qualsiasi altro Stato membro dell'UE, per un periodo pari a tre anni³⁰.

La modifica operata con il comma in esame intende introdurre, nel novero delle attività economiche che possono beneficiare del regime in esame, anche l'attività di direzione e coordinamento di gruppi di imprese.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito un ulteriore periodo nel quale si specifica che la normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello.

La RT afferma che la normativa in esame è potenzialmente suscettibile di generare effetti in termini di riduzione del gettito a causa dell'estensione della applicabilità della norma alle attività di direzione e coordinamento di gruppi di imprese, estensione che comporterà ulteriori perdite di gettito considerando le caratteristiche dei soggetti a cui è rivolta la novella in esame.

Nell'ipotesi di decorrenza della nuova disposizione dal 2011, la RT stima gli effetti negativi di gettito in misura pari alla metà di quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria; quindi in termini di competenza la perdita sarà pari a 4 mln di euro per il 2011, a 8 mln di euro per il 2012 e a 12 mln di euro per il 2013³¹.

L'effetto cumulativo del minor gettito è legato al fatto che si avrà l'avvio nel tempo di nuove attività che opereranno per tale regime agevolativo di attrazione europea.

In termini di cassa, e tenendo conto degli effetti di saldo ed acconto, si produrranno i seguenti risultati: un minor gettito per il 2012 pari a 7 mln di euro, per il 2013 pari ad 11 mln di euro e per il 2014 pari a 15 mln di euro.

³⁰ Nel merito occorre ricordare che al fine di beneficiare di detto regime i contribuenti dovranno interpellare l'amministrazione finanziaria in conformità alla procedura di *ruling* (opinione emessa preventivamente dalle autorità fiscali che ha un potere vincolante sulle stesse) di *standard* internazionale prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003 e riferita principalmente al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*.

³¹ La RT originaria prevedeva in termini di competenza i seguenti effetti di minor gettito: 8mln di euro per il 2011, 16mln di euro per il 2012 e 24mln di euro per il 2013.

Al riguardo occorre in prima battuta ribadire che la quantificazione originaria, che si basava sulla sola perdita di gettito a titolo di IRES, sulla quale è stata elaborata la presente stima, non teneva in debito conto i possibili effetti finanziari in termini di minor gettito a titolo di IRPEF da calcolare sui compensi corrisposti a dipendenti e collaboratori, nonché sui redditi prodotti da imprese individuali.

Tale considerazione induce a ritenere pertanto che vi possa essere una sottostima della perdita di gettito quantificata, già nella versione originaria, sulla quale si basa la nuova valutazione finanziaria.

Oltre a ciò si evidenzia che la RT si limita a considerare, per effetto della nuova disposizione, una ulteriore perdita di gettito pari alla metà di quella originariamente stimata, senza peraltro dare indicazioni in merito al numero di possibili nuovi beneficiari ed alla misura del reddito medio ad essi riferibile³²; è evidente che in mancanza di tali dati non risulta possibile una verifica puntuale della stima presentata.

In più, la nuova disposizione amplia il regime in esame alle nuove attività economiche di direzione e coordinamento di gruppi di imprese; ad una prima interpretazione sembrerebbe quindi che l'attrazione europea possa interessare tutte le società madri *holding*, poste a capo di gruppi.

Da ciò potrebbe discendere quindi la possibilità che il regime in esame si estenda anche ad altre imprese (magari anche italiane, per le quali il regime in esame sembra essere escluso), che fanno parte dei gruppi in discorso, per effetto della disciplina fiscale del consolidato mondiale che attrae in capo alla società madre i redditi di tutte le partecipate.

È evidente che in tale evenienza si renderebbe opportuna una valutazione di tali ulteriori effetti, al fine di scongiurare una sottostima della portata finanziaria della norma in questione.

Sono pertanto necessari chiarimenti dal Governo.

In merito alla modifica introdotta nell'esame presso la Camera dei deputati non si hanno osservazioni da formulare, in quanto detta disposizione mira ad eliminare ogni possibile controversia

³² Nello specifico, atteso che l'estensione si rivolge ad attività altamente tecniche e specialistiche, è verosimile ipotizzare che il reddito medio sia di importo non indifferente.

interpretativa in merito alla normativa applicabile nel caso di opzione del regime di attrazione europea.

Comma 3 **(Amministrazione straordinaria)**

Il comma 3 introduce nuove norme in materia di amministrazione straordinaria anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 270 del 1999 (cd. legge Prodi-*bis*), con le quali si stabilisce che:

- i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge n. 296 del 2006, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge n. 26 del 1979, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del Regio decreto n. 267 del 1942, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria;
- il commissario liquidatore, in caso di mancata individuazione dell'assuntore entro sei mesi dalla pubblicazione dell'invito, avvia la procedura di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento;
- nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza. Si introduce, tra i criteri di definizione del programma, anche quello di assicurare la salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria. Si rinvia poi ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi dei commissari straordinari, includendo fra tali criteri l'impegno connesso alla gestione dell'impresa e i risultati conseguiti.

La RT afferma che le disposizioni introducono l'obbligo per i commissari straordinari di pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, un invito a presentare offerte di concordato con assunzione dell'attivo e del passivo, con riferimento alle procedure di amministrazione straordinaria in essere.

La finalità della norma è di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti incentivando la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori attraverso proposte di concordato volte all'assunzione da parte di un soggetto terzo (assuntore) delle attività e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso attivo e passivo.

La RT precisa che, al fine di determinare gli effetti di gettito per il bilancio dello Stato, è stata effettuata una ricognizione delle procedure in essere e dell'ammontare dei crediti interessati.

Dall'analisi dei dati, di fonte del Ministero dello sviluppo economico, relativi ai gruppi in amministrazione straordinaria, risultano circa 33 gruppi, cui corrisponde un passivo complessivo di circa 12,5 miliardi di euro. Ipotizzando, prudenzialmente, che una percentuale del 10% di tali gruppi possa essere oggetto di concordato, si ottiene un ammontare di crediti coinvolti nella procedura di circa 1,25 miliardi di euro.

Supponendo che una quota pari al 50% dei suddetti crediti erano stati a suo tempo scontati nei bilanci dei creditori come perdite su crediti, e tenuto conto di una percentuale corrisposta nella procedura concorsuale dagli assuntori di circa il 20%, la RT stima un incremento di gettito annuo, correlato alle sopravvenienze attive rilevate dai creditori stessi, pari a 34 milioni di euro, sulla base dei seguenti calcoli:

$$1.250 \times 0,5 \times 0,2 \times 0,275 = 34 \text{ milioni di euro.}$$

Gli effetti di cassa sul bilancio dello Stato sono pari a maggiori entrate per 68 milioni di euro nel 2013 e a minori entrate per 34 milioni di euro nel 2014.

Per i suddetti calcoli la RT ipotizza che l'effettiva percezione delle somme corrisposte dagli assuntori a favore dei creditori avvenga solo a decorrere dal 2012, e quindi con effetti dal 2013, e considera una percentuale di acconto del 100%, data l'elevata redditività dei creditori, sostanzialmente enti creditizi.

Al riguardo, si osserva che la stima proposta dalla RT si fonda su ipotesi circa modifiche del comportamento dei soggetti coinvolti non suffragate da elementi oggettivi e non sembra considerare le limitazioni poste dalla vigente disciplina fiscale alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio con riguardo agli enti creditizi e finanziari.

Comma 4

(Titoli di risparmio per l'economia meridionale)

Il comma 4 (lettera *a*) autorizza l'emissione – fino ad un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale fiscalmente agevolati da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia.

Tale intervento si inserisce nella normativa di attuazione della Banca del Mezzogiorno.

Ai sensi della successiva lettera *b*), i nuovi strumenti finanziari:

- hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi;
- sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale;
- possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa;
- sono assoggettati alla disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, che disciplina la gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione;
- non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del Testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

La lettera *c*) prevede l'applicazione delle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996. In particolare, viene stabilito che sugli interessi relativi ai suddetti titoli si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento.

Ai sensi della lettera *d*), i titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui, modificabile entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

Il limite massimo di emissione per ciascun gruppo bancario è fissato al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo (quindi 600 milioni di euro), mentre per le singole banche non facenti parte di un gruppo bancario il limite massimo è del 5 per cento (150 milioni). In ogni caso, l'emissione di titoli non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza (lettera *e*)).

Ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei titoli possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare (lettera *f*)).

La lettera *g*), infine, abroga i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009, eliminando il precedente limite massimo per sottoscrittore di 100.000 euro e il limite temporale minimo di dodici mesi per la detenzione in portafoglio.

La RT afferma che la norma ripropone quanto disposto dai commi 178-181 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, che vengono contestualmente abrogati.

Pertanto, secondo quanto affermato dalla RT, si stima che la disposizione in esame non comporti maggiori effetti negativi rispetto a

quelli già ascritti nella RT allegata ai richiamati commi 178-181 ora abrogati. In tale sede, la perdita di gettito fiscale determinata dall'applicazione dell'aliquota d'imposta sostitutiva pari al 5%, era stata valutata in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

La quantificazione effettuata nella originaria RT era basata sui dati, di fonte Banca d'Italia, relativi allo *stock* dei finanziamenti per cassa fino a 500.000 euro negli anni dal 2005 al 2008. L'adozione di tale soglia era motivata dal fatto che erano agevolati i rendimenti dei finanziamenti alle sole PMI. Inoltre, al fine di individuare il flusso dei finanziamenti, era stata considerata la variazione annuale dello stock che si aggirava mediamente, con l'eccezione del 2008, intorno ai 9 miliardi di euro.

Il prospetto riepilogativo non ascrive conseguentemente alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in esame reca alcune differenze rispetto alle disposizioni abrogate, relativamente alle quali è opportuno acquisire delucidazioni al fine di verificare la correttezza della stima della RT.

In primo luogo si segnala che, ai sensi della norma abrogata, il beneficio fiscale era concesso con decreto ministeriale previa verifica delle finalità perseguite dalla norma nonché del possesso di ulteriori requisiti (quali un ammontare dei titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun investitore e un periodo intercorrente tra acquisto e vendita non inferiore a 12 mesi), ora eliminati.

Inoltre, andrebbe chiarito su quale importo massimo sia stata effettuata la precedente stima, atteso che la norma in esame fissa espressamente un limite massimo di 3 miliardi di euro annui, il che appare suscettibile di determinare un ammontare di titoli circolanti progressivamente crescente, con effetti corrispondenti in termini di minor gettito, atteso che i titoli devono *ope legis* avere una scadenza non inferiore a 18 mesi.

In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo su tali aspetti di quantificazione.

Infine, si rappresenta che la RT originaria ipotizzava tassi sui depositi delle famiglie e sui BTP a 5 anni inferiori a quelli da ultimo collocati dal MEF nel maggio scorso (2,3 – 3,7%). Ne deriva che aliquote di tassazione più basse potrebbe essere suscettibile di determinare effetti di perdita di gettito maggiori, incidendo su un

imponibile (rappresentato dagli interessi sui titoli) più elevato. Sul punto è opportuno un chiarimento.

Comma 4, lettera c)

(Titoli di risparmio per l'economia meridionale; Banca del Mezzogiorno)

La lettera c) del presente comma estende ai titoli di risparmio per l'economia meridionale la disciplina recata dal d.lgs. n. 239 del 1996 in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati; in particolare è previsto che sugli interessi derivanti da detti titoli si applichi un'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del citato d.lgs. n. 239 del 1996, con aliquota del 5%.

Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 461 del 1997, gli interessi e gli altri proventi derivanti dai titoli in questione non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni contenute nella successiva lettera d) del presente comma.

La RT evidenzia che l'istituzione dei citati titoli di risparmio per l'economia meridionale è finalizzata a favorire l'afflusso di capitali verso investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, ovvero investimenti in progetti etici nel Mezzogiorno.

Sottolinea inoltre che il risparmio impiegato in tali titoli beneficerà dell'imposta sostitutiva con aliquota agevolata del 5% sugli interessi qualora essi siano sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche al fine di raggiungere gli obiettivi citati di sviluppo di PMI del Mezzogiorno.

Pertanto ai fini della quantificazione delle variazioni finanziarie evidenzia che i commi dal 178 al 181 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) vengono abrogati; si rammenta che detti commi già prevedevano l'emissione di tale tipologia di titoli a fiscalità agevolata, anche se a tutt'oggi non avevano avuto attuazione.

Quindi specifica che la normativa in discorso non comporta maggiori effetti negativi rispetto alla perdita di gettito annua, fatta pari a 9,2 mln di euro annui a decorrere dal 2010 e stimata in sede di relazione tecnica originaria ai citati commi da 178 a 181 dell'articolo 2

della legge n. 191 del 2009; conclude pertanto rilevando una sostanziale invarianza di gettito³³.

Al riguardo, si evidenzia in prima analisi che la nuova disciplina contenuta nel comma in esame non ricalca nelle linee giuridico-amministrative quella recata dai citati commi da 178 a 181 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, che vengono contestualmente abrogati.

Infatti, la precedente normativa, sulla quale erano state effettuate le stime di minor gettito, si basava, tra le altre variabili, sul fatto che, al fine di evitare attività e movimentazioni di tipo speculativo, l'aliquota agevolata fosse riconosciuta sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non fosse inferiore a dodici mesi.

Dalla lettera della nuova disposizione tali vincoli non sembrano esser riprodotti, così come non si può affermare con certezza che possano usufruire dell'agevolazione in parola i soli soggetti persone fisiche non esercenti attività di impresa (così come si poteva evincere nella precedente stesura), atteso che la norma, alla lettera b), non sembra riservare tale agevolazione esclusivamente alle persone fisiche, in quanto si esprime con una forma ipotetica di "possibilità" di sottoscrizione da parte dei soggetti citati.

Inoltre, il comma in discorso, alla lettera c) in esame, a differenza della precedente formulazione, esclude non solo gli interessi derivanti dai titoli di risparmio per l'economia meridionale dalla determinazione del risultato della gestione dei rapporti individuali di portafoglio, di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. n. 461 del 1997, ma anche gli altri proventi, con ciò quindi escludendo anche eventuali plusvalenze derivanti da detti titoli; peraltro, tale formulazione non era presente nella disciplina precedente e ad una prima analisi sembrerebbe rappresentare una estensione oggettiva dell'ambito applicativo della norma.

A ciò si aggiunga che la nuova disposizione prevede la possibilità che i titoli di risparmio possano essere emessi anche al portatore; tale

³³ La RT originaria stimava un effetto di minore entrata pari a 9,2mln di euro annui a decorrere dal 2010 e utilizzava una serie di ipotesi: la liquidità era stimata in circa 6.750 mln di euro (fonte Banca d'Italia), il tasso medio sui depositi delle famiglie era fatto pari allo 0,8% con ritenuta del 27%, il tasso sulle emissioni dei BOT a cinque anni era valutato nel 2,3% annuo.

circostanza sembra rendere più complessa l'attivazione dei controlli amministrativi, finanziari e fiscali nei confronti dei possessori di detti titoli, con possibile aumento degli oneri per l'amministrazione.

Inoltre, la quantificazione originaria si fondava su variabili basate su rendimenti medi sui depositi delle famiglie, nonché sul tasso di rendimento medio applicato ai BTP, che andrebbero verificate nella loro consistenza, atteso che tali valori sono altamente volatili, essendo legati ad andamenti di mercato fluidi e mutevoli.

Un'ultima osservazione va fatta in merito alla circostanza che ai sensi della lettera d) sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare a stabilire entro il 31 gennaio di ogni anno l'importo nominale complessivo massimo dei titoli agevolativi, che per il primo anno è fissato in 3 mld di euro.

In tal senso si sottolinea che la fissazione di tale *plafond* non garantisce automaticamente la congruità della quantificazione presentata, atteso che ciò che rileva ai fini della perdita di gettito è l'entità degli interessi percepiti sui titoli in questione e non quella del capitale.

Comma 4-bis

(Ente nazionale per il microcredito)

Il comma 4-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone il riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito: esso è costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento nazionale in materia con compiti, tra l'altro, di valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi in sede europea. Sono previste norme sulla formazione e modifica dello statuto, sui componenti degli organi e sul personale; in particolare, sono fissati limiti agli emolumenti spettanti ai predetti componenti degli organi dell'Ente, in coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010, non potendo detti emolumenti essere aumentati nei 2 esercizi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

L'ente può avvalersi di un contingente non superiore a 20 unità di personale, di cui 15 possono essere acquisite in posizione di comando o fuori ruolo da altre PP.AA.. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del consiglio dei ministri. In relazione a tali ultime assunzioni si provvederà con DPCM a ridurre la dotazione organica della Presidenza del consiglio dei ministri e a definire le modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse all'ente.

Le norme trasferiscono poi al costituito Ente gli stanziamenti di bilancio già attribuiti al Comitato nazionale per il microcredito, stabilendo altresì che le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

La RT illustra la norma e individua i compensi per gli organi apicali secondo lo schema seguente:

- Presidente del consiglio di amministrazione = 108.000 euro;
- 4 componenti del consiglio di amministrazione = 5.400 euro *pro capite*;
- Presidente del collegio dei revisori = 5.400 euro;
- 2 componenti del collegio dei revisori = 3.600 euro *pro capite*.

I componenti del consiglio nazionale dell'ente svolgono invece la loro funzione a titolo onorifico.

Per quanto concerne le spese relative al personale si rappresenta che al segretario generale e al vice segretario generale continuano ad essere corrisposti i compensi attualmente percepiti e che le 15 unità in posizione di comando (per un importo medio *pro capite* di 45.000 euro) determinano un onere complessivo di 675.000 euro.

La RT ricorda poi che alla copertura delle spese sopra evidenziate si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato per il microcredito, pari a 1,8 mln di euro (capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), che sono trasferite all'istituendo ente. Per la copertura dell'onere per le 5 unità di personale che saranno assunte per concorso si provvede a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del consiglio dei ministri, che ridurrà corrispondentemente le risorse e la dotazione organica, per cui la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, si rileva che, anche se le risorse a disposizione del nuovo ente sono certamente sufficienti a fronteggiare gli oneri sopra indicati e posti a carico di dette risorse, appare cospicuo il peso degli oneri di personale sul totale delle risorse disponibili, il che potrebbe riflettersi sul funzionamento dell'ente e sugli interventi da realizzare. Per i profili di quantificazione, si osserva che le stime relative agli oneri di personale scontavano probabilmente la previsione - contenuta

nella versione originaria del testo in esame - secondo cui alle unità in posizione di comando si applica il trattamento economico del comparto ministeri e che operano le limitazioni numeriche e finanziarie alle assunzioni di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Alla luce dell'eliminazione dal testo in esame delle anzidette disposizioni appare necessario un chiarimento circa gli oneri di personale indicati nella RT.

Comma 5

(Fondo di garanzia per le PMI, tassi d'interesse usurari, servizi pubblici locali di rilevanza economica, contratti bancari riguardanti imprese)

Il comma 5 alle lettere *a)* e *b)* novella la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di favorirne l'operatività e assicurarne la continuità e l'autonomia, mentre alla lettera *c)* dispone in merito all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Viene eliminata la disposizione recata dal comma 847 della legge finanziaria per il 2007 con la quale, nel prevedere l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa, si disponeva la soppressione del Fondo di garanzia (le cui risorse dovevano confluire nel suddetto fondo), pur mantenendone l'operatività nelle more dell'emanazione delle norme attuative dello stesso Fondo per la finanza d'impresa.

Al fine di migliorare il perseguimento delle finalità del Fondo a favore dell'accesso al credito delle PMI, nonché di incentivare un uso maggiormente efficiente delle risorse disponibili, il comma prevede eventuali differenziazioni delle percentuali di finanziamento garantito e degli oneri della garanzia. Prevede inoltre il possibile sostegno da parte del Fondo al capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, mediante concessione di garanzia a titolo oneroso.

Da ultimo la disposizione precisa che le modifiche devono assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Con la lettera *c)* si destina al finanziamento agevolato delle imprese, con priorità per le PMI, fino al 50% delle risorse inerenti il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui al comma 354 della legge n. 311 del 2004 che risultino inutilizzate alla data del 30 giugno 2011 e alla data del 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2012. Il finanziamento è previsto attraverso l'intermediazione degli enti creditizi e anche attraverso meccanismi di condivisione del rischio creditizio sulla base dei seguenti criteri:

- l'intensità dell'agevolazione non può superare la quota di aiuti *de minimis*;

- la durata delle agevolazioni non può superare i quindici anni. Viene fatta eccezione per le iniziative infrastrutturali per le quali il periodo non può superare i trent'anni;
- il rimborso relativo alle spese di gestione è a carico delle imprese per il 50%.

La norma in commento fa salve le disposizioni di cui ai commi 358-361, articolo 1, della legge n. 311 del 2004.

Vengono poi individuate le risorse da intendersi come inutilizzate, di seguito elencate:

- le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale;
- con riferimento ai procedimenti in corso, le risorse destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione e quelle derivanti da rimodulazioni o rideterminazione delle agevolazioni concedibili;
- le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati;
- le risorse provenienti da revoche comminate formalmente, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE o, se riallocate nell'anno precedente, per le quali si siano verificate le condizioni previste al periodo precedente.

Infine, è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

La RT descrive la norma e ne illustra le finalità, sottolineando che la lettera *a*) non comporta effetti finanziari e che le modifiche di cui alla lettera *b*) non devono comportare effetti sui saldi di finanza pubblica, ciò vincolando il contenuto dei decreti attuativi che saranno adottati per modificare i criteri di utilizzo del Fondo di garanzia. In riferimento al comma 5, lettera *c*), la RT afferma che la disposizione interviene sulla disciplina del Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dalla legge n. 311 del 2004 presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, al fine di utilizzare in maniera più semplice e flessibile le risorse disponibili e non ancora impiegate. Le modifiche normative prevedono in particolare che fino al 50 per cento delle risorse rimaste inutilizzate a valere sulle allocazioni inizialmente disposte dal CIPE - incluse le risorse derivanti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, da revoche o da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili - siano destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi, con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio. La RT precisa che le modifiche normative non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto interamente realizzabili nell'ambito delle dotazioni finanziarie di cui il FRI già dispone.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che la clausola d'invarianza relativa alla lettera *b*) prevede che le future modifiche di funzionamento del fondo debbano complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Detta neutralità non appare tuttavia verificabile in quanto resta affidata alla specifica configurazione della disciplina che sarà adottata con decreto ministeriale.

Si osserva inoltre che l'attribuzione al fondo della facoltà di erogare, a titolo oneroso, garanzie a fronte del capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, pur consentendo un potenziale aumento degli impieghi remunerativi del Fondo, risulta altresì suscettibile di incrementare l'esposizione al rischio di attivazione delle relative risorse, nonché, nell'eventualità di incapienza di queste ultime, al rischio di attivazione in ultima istanza della garanzia da parte dello Stato.

La lettera *d*) del comma 5 modifica le modalità di calcolo del tasso d'interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di usura.

Con la disposizione in esame, la fattispecie penalmente rilevante scatta ove il tasso superi il tasso medio risultante dalla rilevazione, ma aumentato di un quarto in luogo del 50 per cento finora previsto. Inoltre, a tale ammontare viene aggiunto un margine di ulteriori quattro punti percentuali. Viene stabilito inoltre che la differenza tra il limite e il tasso medio non possa essere superiore a otto punti percentuali (nella formulazione antecedente alle modifiche in commento, la soglia oltre la quale l'interesse era da considerarsi usurario corrispondeva al tasso medio - risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale relativamente a ciascuna categoria di crediti - aumentato della metà).

La RT ricorda che la legge n. 108 del 1996 (disposizioni in materia di usura) ha individuato un criterio oggettivo per la determinazione del tasso di interesse limite (*cd.* tasso soglia), oltre il quale gli interessi sono usurari. Il predetto limite è stabilito dalla predetta legge nella misura del 150% del tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente per categoria di operazione.

In una situazione di tassi molto bassi, si è verificato che tale criterio di calcolo non è efficiente, in quanto determina tassi soglia impropriamente bassi, tali da non permettere l'applicazione di *spread* adeguati a coprire il rischio per la clientela marginale, che in tal modo è esclusa dal credito e, paradossalmente, esposta al rischio usura.

Il nuovo metodo di calcolo del tasso soglia introduce un margine fisso pari a quattro punti percentuali, assicurando quindi un adeguato spazio per il premio di rischio anche con tassi molto bassi, e riduce da 150% a 125% il moltiplicatore del tasso rilevato, contenendo quindi la distanza tra tasso rilevato e tasso soglia in presenza di valori di tassi elevati.

Inoltre, viene introdotto un limite massimo di otto punti percentuali nella differenza tra il tasso soglia e il tasso medio.

Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5, lettera *e*), modifica l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, estendendo alle società controllate da società quotate in mercati regolamentari la norma che esclude le società quotate titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara dai divieti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dal primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 23-*bis*, che pone divieti in capo ai titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara, divieti che escludono la possibilità di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, e di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

Il divieto esistente opera per tutta la durata della gestione, ma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio privato selezionato con gara pubblica. Con la modifica introdotta dalla lettera *e*) sono escluse dal divieto anche le società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Le lettere *f*) e *g*) del comma 5 intervengono sulla disciplina, recata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), relativa alla modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari, rendendo possibile l'inserimento, in alcuni contratti di durata e per i clienti diversi dai consumatori e dalle micro-imprese, di clausole che permettono la modifica dei tassi di interesse al verificarsi di eventi e condizioni predeterminati contrattualmente, ove vi sia un accordo tra le parti in tal senso.

Si esclude l'applicazione di tali norme ai contratti in corso alla data del 14 maggio 2011 (lettera *g*)).

La RT non considera le presenti disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 6

(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

La lettera *a)* consente, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche:

- stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
- aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro;
- finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
- aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto.

Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in esame, a condizione che al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro e che non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

La lettera *b)* disciplina le condizioni alle quali è effettuata la predetta rinegoziazione.

Essa assicura l'applicazione, in luogo del predetto tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati, ovvero non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra i seguenti: l'IRS (*Interest Rate Swap*) in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo; se tale ultimo valore non è disponibile, si fa riferimento alla quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters.

Il valore così calcolato viene maggiorato di uno *spread* pari a quello indicato nel contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso.

L'applicazione del tasso di interesse risultante dall'operazione potrà valere per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, previo accordo col cliente, per un periodo inferiore.

La lettera *c)* consente al mutuatario e al soggetto finanziatore di concordare, ai fini della predetta rinegoziazione, anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.

La lettera *d)* dispone che le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo rinegoziato continuino ad assistere il rimborso del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione e secondo le modalità convenute. Resta fermo il diritto del debitore a ottenere una riduzione proporzionale della somma dovuta, ogni volta che abbia estinto un quinto del debito originario, nonché la parziale liberazione di uno o

più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente.

Inoltre, le norme sulla rinegoziazione si applicano anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge n. 130 del 1999, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La lettera *e*) dispone che qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dia notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

La RT afferma che le norme riguardano rapporti tra soggetti privati ed istituti bancari e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 7

(Disposizioni concernenti i pagamenti e gli assegni)

La lettera *a*) reca modifiche alle norme del decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (*Payment Services Directive* - PSD), relative al momento di perfezionamento delle operazioni di pagamento. In particolare, la novella in esame stabilisce che la deroga alla regola generale (di cui al decreto legislativo attuativo della direttiva UE) di un accredito dell'importo dovuto sul conto del prestatore di servizi di pagamento entro la fine della giornata operativa successiva (o al massimo entro 3 giorni, su base consensuale, fino al 1° gennaio 2012), finora prevista per le operazioni su supporto cartaceo fino al 1° gennaio 2012, non abbia più limiti temporali.

La lettera *b)* del comma 7 reca una serie di modifiche alla disciplina degli assegni contenuta nel Regio Decreto n. 1736 del 1933, complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche in forma elettronica.

Innanzitutto (n. 1) viene introdotta la possibilità di presentare al pagamento gli assegni bancari - anche in una stanza di compensazione - in forma elettronica, oltre che cartacea.

Il n. 2) dispone che il rifiuto del pagamento possa essere constatato, oltre che con atto autentico (protesto) o con dichiarazione scritta del trattario sull'assegno bancario, anche con dichiarazione della Banca d'Italia, in qualità di gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, la quale attesti che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.

Con il n. 3) viene consentito di effettuare il protesto o la constatazione equivalente anche in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento nella medesima forma.

Con il n. 4) viene estesa all'assegno circolare la possibilità di presentazione al pagamento in forma elettronica.

La lettera *c)* stabilisce l'equivalenza, ad ogni effetto di legge, delle copie informatiche di assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* del comma in esame e stabilite con decreto ministeriale. Alla Banca d'Italia è demandato il compito di emanare, entro 12 mesi dal predetto decreto, apposito regolamento per la disciplina delle regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni in esame e del decreto ministeriale.

Fra l'altro, ai sensi della lettera *f)*, il complesso delle modifiche testé descritte entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto regolamento della Banca d'Italia.

La RT afferma che le norme - che disciplinano i tempi delle operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo ed introducono previsioni dirette ad attribuire valore giuridico alla presentazione al pagamento, in forma elettronica, degli assegni bancari e circolari - riguardano rapporti tra soggetti privati ed istituti bancari e non comportano pertanto oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che le modifiche inerenti l'accredito delle operazioni effettuate su supporto cartaceo appaiono in linea con quanto previsto dalla normativa europea.

Comma 8

(Semplificazione delle operazioni di portabilità dei mutui)

La lettera *a)* (modificando l'articolo 40-*bis* del TUB) estende l'operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione (automatica) delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti, mentre la lettera *b)* apporta modifiche necessarie per rendere coerente il quadro normativo risultante.

La lettera *c)* apporta modifiche alle disposizioni in materia di surrogazione dei mutui (articolo 120-*quater* del TUB).

Il n. 1) introduce la possibilità di inviare telematicamente l'atto di surrogazione ai fini dell'annotamento nei pubblici registri e demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio l'individuazione delle relative modalità di presentazione.

Il n. 2) novella la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione, recata dal comma 7 dell'articolo 120-*quater*, precisando adempimenti e tempistica delle procedure di collaborazione – che coinvolgono il mutuante surrogante e il mutuante surrogato -, volte a perfezionare tempestivamente la surrogazione, in modo da non incorrere nell'obbligo di risarcimento.

Fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione – decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato - si precisa che l'ammontare del risarcimento (pari all'1%) è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo.

Con il n. 3), infine, si stabilisce che le disposizioni in materia di surrogazione dei mutui si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori o micro-imprese.

La RT afferma che le norme riguardano rapporti tra soggetti privati ed istituti bancari e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 9

(Tassazione fondi immobiliari chiusi)

Il presente comma modifica l'articolo 32 del recente decreto-legge n. 78 del 2010, che aveva già innovato la materia concernente la tassazione dei fondi

immobiliari chiusi; si rammenta che tale nuova disciplina aveva l'obiettivo di arginare il fenomeno dei fondi immobiliari c.d. veicolo³⁴.

In particolare il nuovo comma 3 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che il vigente regime di tassazione dei fondi, disciplinato dagli articoli 6, 8 e 9, del decreto-legge n. 351 del 2001³⁵, resta invariato per i fondi partecipati esclusivamente da investitori istituzionali così come individuati dalla norma in parola.

Per investitori istituzionali si intendono:

- lo Stato o enti pubblici;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le forme di previdenza complementare nonché gli enti di previdenza obbligatoria;
- le imprese di assicurazione, per i soli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
- gli intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
- i medesimi soggetti e patrimoni su indicati costituiti all'estero in Paesi che consentano uno scambio d'informazioni e che siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR 917/1986 (cd. *white list*);
- gli enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del d.lgs. n. 153 del 1999³⁶ nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
- i veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti su indicati.

Il comma 3-bis, aggiunto dall'articolo in esame, modifica il regime fiscale attualmente previsto per i proventi derivanti dai citati fondi immobiliari chiusi; nello specifico prevede che :

- per i partecipanti diversi da quelli istituzionali, che possiedono una quota di partecipazione superiore al 5%, si applica il regime di tassazione per trasparenza³⁷. La base imponibile è individuata dai redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione; in tale comma vengono anche individuate le modalità di rilevazione e verifica della percentuale di partecipazione al fondo³⁸;
- per i partecipanti diversi da quelli istituzionali ma che possiedono una quota di partecipazione pari o inferiore al 5% rimane fermo il vigente regime fiscale recato dal citato articolo 7 del decreto-legge n.

³⁴ Con tale dizione ci si riferisce ai fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzati al godimento dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa.

³⁵ Recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

³⁶ Le finalità in discorso riguardano: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali.

³⁷ Tale regime prevede l'imputazione del reddito della società partecipata a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione.

³⁸ A tal fine si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

351 del 2001³⁹. Rimane fermo il citato vigente regime fiscale anche per i proventi attribuiti agli investitori istituzionali.

Il nuovo comma 4-*bis* del vigente articolo 32 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che i soci che detengono una partecipazione superiore al 5% alla data del 31 dicembre 2010 e che a decorrere dal periodo d'imposta 2011 sono assoggettati al regime della trasparenza, sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva in misura del 5% calcolata sul valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo di imposta 2010⁴⁰.

L'imposta sarà versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011.

La medesima imposta può esser versata anche dalla società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente da versare entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012.

Viene novellato anche il vigente comma 5 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010; è previsto nel nuovo testo che l'assemblea dei partecipanti, nell'ipotesi che al fondo partecipino soggetti diversi dagli investitori istituzionali con una quota superiore al 5%, possa deliberare, entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo comune di investimento; in tal caso la società di gestione del risparmio preleva a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010.

L'imposta è versata dalla società di gestione nella misura del 40% entro il 31 marzo 2012 e per la restante parte in due rate di pari importo da versarsi rispettivamente entro il 31 marzo 2013 ed entro il 31 marzo 2014.

È inoltre dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 7% sui risultati maturati dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione che in ogni caso deve concludersi entro il termine massimo di cinque anni.

Anche il comma 5-*bis* del vigente citato articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 viene in parte modificato, specificando che in caso di liquidazione non si applica la ritenuta del 20% di cui al citato articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 e si rendono non imponibili i proventi fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva in discorso.

Infine il nuovo comma 9 dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5 dell'articolo in questione.

La RT riepiloga gli elementi fondamentali della nuova disciplina ai fini della quantificazione delle variazioni di gettito; in particolare sottolinea che con il nuovo regime non viene più prevista la necessità per i fondi immobiliari di adeguarsi ai requisiti civilistici⁴¹ con il conseguente obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva del 5% sul

³⁹ La disposizione indicata prevede che sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare sia operata dalla società di gestione del risparmio una ritenuta del 20%.

⁴⁰ Per essi il costo di acquisto o di sottoscrizione delle quote è riconosciuto a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva; non sono invece fiscalmente rilevanti le eventuali minusvalenze realizzate.

⁴¹ Indicati dall'articolo 1, comma 1 – lettera J del d.lgs. n. 58 del 1998.

valore netto del fondo o del 7% in caso di liquidazione del fondo, così come disposto dal modificato articolo 32 del più volte citato decreto-legge n. 78 del 2010.

Considera inoltre diversi aspetti al fine di determinare i principali effetti in termini di gettito; in particolare:

- evidenza che la normativa in esame è suscettibile di generare recupero di gettito nei soli confronti dei contribuenti persone fisiche e giuridiche che non siano “soggetti istituzionali” e che siano partecipanti di fondi immobiliari chiusi per una quota di partecipazione superiore al 5%. Utilizzando i dati di categoria evidenzia che la maggior parte dei fondi riservati è sottoscritta da soggetti istituzionali e che la quota attribuibile alle persone giuridiche o fisiche non istituzionali risulta minoritaria e pari rispettivamente all’11,8% ed al 7,4%. In virtù delle caratteristiche dei fondi assume che tali soggetti siano comunque partecipanti qualificati.
- per questi soggetti la tassazione passerebbe dalla ritenuta del 20% sui redditi percepiti, a titolo di acconto (se detentori di reddito di impresa) o di imposta (se non percettori di reddito di impresa), ad una tassazione per trasparenza, con imputazione del reddito, dei proventi iscritti nei rendiconti annuali o di chiusura del fondo, ed abolizione della ritenuta. Ipotizza quindi che le persone fisiche si ripartiscano equamente tra soggetti con partita IVA e reddito di impresa e soggetti con ritenuta a titolo di imposta. Questi soggetti saranno tenuti al versamento di una imposta sostitutiva del 5% del valore delle quote possedute, nel caso in cui la società di gestione del risparmio non deliberi la liquidazione del fondo.
- in base ai dati aggiornati disponibili (II semestre 2010, fonte Assogestioni) il NAV⁴² relativo ai fondi immobiliari riservati è pari a 18,4mld di euro;
- in base ad uno studio condotto dalla IPD⁴³ relativo all’indice dei fondi immobiliari italiani, il NAV *total return* annuo netto sugli ultimi cinque anni è pari al 5% (2,2% se si

⁴² Net Asset Value, misura il patrimonio netto del fondo di investimento o semplicemente il valore della quota di un fondo di investimento al netto delle spese di gestione.

⁴³ Società di analisi di indicatori di settore.

considerando i soli ultimi 3 anni). Sempre in base ai dati IPD ed Assogestioni l'ammontare dei proventi e dei rimborsi nel primo semestre del 2010 da parte di fondi riservati è pari a circa 230 mln di euro; assumendo un uguale importo per il secondo semestre si ottiene un importo di proventi erogati da detti fondi pari a circa 460 mln di euro, pari a circa il 2,5% rispetto al NAV e corrispondente a circa il 50% di distribuzione rispetto al NAV *total return* annuo netto. Pertanto stima una quota percentuale pari al 2,5% del NAV per calcolare i proventi distribuiti, mentre il reddito annuo da imputare per trasparenza sarà pari al 5% del NAV.

- Si presume che l'opzione per la liquidazione del fondo sia disposta nel caso in cui siano prevalenti i soci non istituzionali; in base ai dati Assogestioni emerge in via prudenziale che una quota potenziale del 35% del NAV sia interessato alla liquidazione. In tal caso sarà dovuta un'imposta patrimoniale del 7% sul valore netto del fondo al 31 dicembre 2010. È inoltre dovuta un'imposta sostitutiva del 7% sui risultati maturati dal 1° gennaio 2011. In tal caso non si dà luogo alla ritenuta del 20% ed alla imputazione per trasparenza.

Sulla base di quanto specificato la RT procede a quantificare le variazioni di gettito in ragione delle diverse situazioni ipotizzabili:

- evidenzia una perdita di gettito per le minori ritenute del 20% a titolo di acconto versate dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche con partita IVA in misura pari a 14,3 mln di euro, ottenuta moltiplicando al NAV fondi riservati, pari a 18,4 mln di euro, la quota del 2,5% relativa ai proventi erogati dai fondi immobiliari chiusi e la quota di soggetti persone fisiche e giuridiche non istituzionali di tipo qualificato. Tiene anche conto del fatto che nel 2011 l'importo è assunto per il 50% (quindi relativo al solo secondo semestre). Pertanto la quantificazione è data da:
 - $15,4 * 2,5\% * (11,8\% + 7,4\% * 50\%) * 20\% = 14,3$ mln di euro.
 - perdita di gettito per le minori ritenute del 20% a titolo di imposta da parte delle persone fisiche senza partita IVA data da: $18,4 * 2,5\% * 7,4\% * 50\% * 20\% = 3,4$ mln di euro. Detto importo è dimezzato per il 2011 ed è pari a 1,7 mln di euro.

- Perdita di gettito per minore IRPEF da parte delle persone fisiche con partita IVA sui proventi che avrebbero concorso a legislazione vigente al reddito complessivo, ad aliquota marginale media del 40%, pari a:
 $18,4 * 2,5\% * 7,4\% * 50\% * 40\% = 6,8$ mln di euro.
- Perdita di gettito a titolo di IRES da parte delle persone giuridiche sui proventi che avrebbero concorso a legislazione vigente al reddito imponibile, ad aliquota del 27,5% in misura pari a: $18,4 * 2,5\% * 11,8\% * 27,5\% = 14,9$ mln di euro.
- Recupero di gettito per IRPEF da parte delle persone fisiche sui redditi imputati per trasparenza per effetto della nuova disciplina, ad una aliquota marginale media del 40%, con una quota del 5% rispetto al NAV (per una percentuale del 65% dei soggetti non interessati dalla liquidazione dei fondi), nel caso in cui il fondo continui ad operare in misura pari a: $18,4 * 5\% * 7,4\% * 40\% * 65\% = 17,7$ mln di euro.
- Recupero di gettito per maggiore IRES dovuta dalle persone giuridiche sui redditi imputati per trasparenza ad aliquota del 27,5% nel caso in cui non si liquidi il fondo, nella misura pari a: $18,4 * 5\% * 11,8\% * 27,5\% * 65\% = 19,4$ mln di euro.
- Maggior gettito derivante dall'imposta sostitutiva *una tantum* sul valore delle quote possedute dai partecipanti in caso di continuità del fondo; tale imposta è pari a: $18,4 * 5\% * (11,8\% + 7,4\%) * 65\% = 114,9$ mln di euro da versarsi per il 50% entro il 2011 e la restante parte nel 2012.
- Maggior gettito derivante dall'imposta sostitutiva del 7% nel caso in cui si deliberi la liquidazione del fondo. Tale imposta sarà pari a: $18,4 * 7\% * (11,8\% * 7,4\%) * 35\% = 86,6$ mln di euro, da versarsi in tre rate (il 40% a giugno 2012, il 30% a giugno 2013 e la rimanenza a giugno 2014).
- Maggior gettito proveniente dall'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al 7% annua, fino al termine della liquidazione, sui risultati maturati dal 1° gennaio 2011 dal fondo nel caso in cui si deliberi la liquidazione del fondo stesso; la stima sarà pari a:
 $18,4 * 5\% * (11,8\% + 7,4\%) * 7\% * 35\% = 4,3$ mln di euro, da versarsi annualmente a partire da giugno 2012.

Viene evidenziato che per la stima degli effetti finanziari è stato considerato un acconto del 75% sulle variazioni di imposta IRES ed IRPEF, mentre sulle ritenute a titolo di acconto è stato calcolato un recupero di gettito sotto forma di minori detrazioni dalle imposte IRES ed IRPEF (anche in tal caso l'acconto è pari al 75%); su tutte le ritenute l'effetto negativo è stato imputato nell'anno stesso.

Precisa infine che gli effetti di gettito sono a partire dall'esercizio 2011.

Gli effetti finali di cassa sono pertanto pari a maggior gettito per l'anno 2011 per 48,7 mln di euro, per l'anno 2012 pari a 118,1 mln di euro, per l'anno 2013 pari a 47,6 mln di euro, per l'anno 2014 pari a 42,3 mln di euro.

La stessa RT presenta anche un prospetto contenente la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei commi analizzati da porre a confronto con la stima originaria contenuta nel citato decreto-legge n. 78 del 2010 e riportati nel prospetto riepilogativo allegato al provvedimento all'esame.

Le variazioni sono pari a minor gettito per il 2011 pari a 32,6 mln di euro, a maggior gettito per il 2012 di 53,1 mln di euro, a minor gettito per il 2013 pari a 17,4 mln di euro ed a maggior gettito per il 2014 pari a 28,3 mln di euro.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che, pur nella coerenza dell'impostazione della attuale RT rispetto alla relazione tecnica originaria, la stima presentata si basa su alcuni elementi di soggettività di non facile verifica; si pensi in particolare alle ipotesi concernenti il numero dei soggetti partecipanti qualificati, o la ripartizione tra persone fisiche titolari di partita IVA e con reddito di impresa e le persone fisiche che non presentano tali caratteristiche, così come la quota potenziale del 36% del NAV dei soggetti che sarebbero interessati alla liquidazione dei fondi immobiliari in argomento.

In più, occorre osservare che la quantificazione si basa sulle variazioni di gettito derivanti da imposte sostitutive i cui effetti finanziari di maggior gettito risultano temporanei rispetto alla legislazione vigente modificata; si pensi in particolare alla sostitutiva "*una tantum*" del 5% e del 7%, rispettivamente per il caso in cui si continui l'attività del fondo e per il caso in cui si deliberi la sua liquidazione, o all'imposta sostitutiva da versare fino al termine della

liquidazione definitiva del fondo o alle altre imposte sostitutive che saranno rimosse a rate, fino al 2012.

In più, si evidenzia che il gettito derivante dall'imposta sostitutiva del 7% da corrispondere fino al termine della liquidazione è acquisito come un valore costante nel tempo laddove sarebbe verosimile ipotizzare un suo andamento decrescente per effetto della chiusura dei fondi con il protrarsi del tempo.

Pertanto, la quantificazione della nuova disciplina risulta basata su dati e variabili estremamente mutabili nel tempo (come i rendimenti e l'ammontare dei proventi erogati) e legate a valutazioni di tipo soggettivo⁴⁴. Tale circostanza va tenuta in debita considerazione, atteso che il maggior gettito stimato è utilizzato a copertura di oneri certi recati dal provvedimento in esame.

Commi 11 e 12

(Cessione crediti PAC da parte degli agricoltori)

I commi 11 e 12 consentono agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto⁴⁵ previsti dalla PAC. Le modalità di tale cessione saranno definite con un successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, che deve assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. La cessione di crediti è autorizzata a condizione che essa abbia la forma di sconto di credito tra soggetti privati.

La RT conferma che la norma consente agli agricoltori di cedere agli istituti finanziari i crediti derivanti dagli aiuti comunitari. L'anticipazione finanziaria è effettuabile come sconto di credito tra soggetti privati, assicurando con ciò l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica e sul debito. In ogni caso, è prevista l'emanazione di

⁴⁴ Sul punto si riporta anche l'osservazione presentata da Confindustria nell'audizione del 31 maggio 2011, pag. 19, presso la Camera dei deputati in merito al provvedimento all'esame: "Se la ratio della norma può in linea generale essere condivisibile, il punto delicato è dove mettere il discrimine. A giudizio degli operatori la norma presenta alcune criticità che sarebbe auspicabile approfondire nella discussione parlamentare. Ad esempio potrebbe essere opportuno che la soglia del 5% venga differenziata tra persone fisiche e giuridiche, stabilendo un limite più alto per le seconde. Una riflessione andrebbe fatta sulla possibilità di estendere la platea dei soggetti definiti istituzionali ad alcuni altri soggetti come le società quotate. Un altro punto da discutere è che la tassazione per trasparenza avvenga sui ricavi effettivamente conseguiti e non quindi anche su quelli in teoria maturati ma non realizzati."

⁴⁵ Ormai sostanzialmente riconducibili al regime di "pagamento unico" per agricoltore, legato alla superficie, che ha per la gran parte sostituito i vari aiuti accoppiati, legati invece alla produzione.

un decreto ministeriale che, nel disciplinare l'attuazione della norma, dovrà garantire l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto che il Governo ha confermato che dalle operazioni di anticipazione in parola non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di operazioni finanziarie tra soggetti privati⁴⁶.

Comma 12-*bis* **(Definizione confidi)**

Il comma 12-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, con riferimento alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, include nella definizione dei "confidi", oltre ai consorzi con attività esterna, anche i consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti.

La RT evidenzia il carattere meramente ordinamentale della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8-*bis* **(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)**

Il comma 1 prevede che, in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro 7 giorni dall'avvenuto pagamento.

Il comma 2 stabilisce che le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a 6 o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

⁴⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, pagina 25.

La RT sottolinea il carattere meramente ordinamentale delle disposizioni, introdotte dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza.

Articolo 9

(Scuola e merito)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale⁴⁷, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, é autorizzato* a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati "*Contratti di programma per la Ricerca Strategica*", per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma *si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.*

La RT al ddl iniziale si limita ad affermare che le norme introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, denominati contratti di ricerca strategica, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT annessa al maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia alla Camera dei Deputati riferisce che le modifiche ivi

⁴⁷ Nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno.

apportate in Commissione introducono in primo luogo l'intesa con il Ministero dello sviluppo economico in relazione alla stipula da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei Contratti di programma per la ricerca strategica.

Sul punto, conclude la suddetta RT, trattandosi di norma di natura ordinamentale, non si producono effetti finanziari.

Quanto invece al secondo periodo, la medesima RT riferisce che la modifica è volta a sostituire il riferimento alla legge n. 297/1999 con il riferimento decreto ministeriale 8 agosto 2000, emanato ai sensi delle Legge n. 297/1999.

Nel complesso, conclude la RT, trattandosi di correzioni di meri errori materiali, che non comportano effetti finanziari.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il dispositivo è chiaramente volto a favorire la tempestiva individuazione ed attuazione di progetti strategici per la promozione degli investimenti nella ricerca attraverso la stipula di appositi contratti di "programma", occorre considerare che l'autorizzazione in esame si sconta però nell'ambito delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

In proposito, per i profili di copertura, posto che detti contratti si realizzeranno nell'ambito delle risorse già previste a l.v., oltre alla necessaria acquisizione di rassicurazioni circa la "simmetria" degli effetti riconducibili alle nuove convenzioni rispetto a quelli che sarebbero da considerare nell'ambito delle finalizzazione già previste - come del resto previsto dal l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità - andrebbe confermato in dettaglio che, anche ai fini degli adempimenti istruttori per la stipula dei nuovi accordi, siano sufficienti le sole risorse umane e materiali già scontate a legislazione vigente⁴⁸.

Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possano essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità

⁴⁸ Sul punto, nel corso dell'esame in commissione presso la Camera, il rappresentante del Governo si è limitato a ribadire che "la disposizione, che introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca, non produce effetti sulla dinamica di cassa e sui saldi di finanza pubblica." Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce che la modifica ivi intervenuta nel corso dell'esame in Commissione è volta a sostituire, quale fonte di disciplina dei Contratti di programma per la ricerca strategica, il decreto di cui all'art. 6 d.lgs. 297/1999 con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Trattandosi di norma di natura ordinamentale, conclude la RT, non si producono effetti finanziari.

Al riguardo, considerato il profilo di mero tenore ordinamentale, non vi sono osservazioni.

Il comma 3 istituisce, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (recante la "riforma" del sistema di istruzione universitaria) nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. È stabilito che, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instauri rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

Il comma 4 afferma che sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

Il comma 5 prevede che lo statuto della Fondazione é approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina inoltre: *a)* la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; *b)* l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

Il comma 6 prevede che alla Fondazione é affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le

altre materie: a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa; b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione; c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione informazione, nonché di assistenza a studenti e università i merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo; e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo. Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati si sofferma, in particolare, sulle modifiche ivi apportate in Commissione al comma 4, riferendo che le medesime sono meramente formali, e su quelle del comma 5, laddove ivi viene disposta l'integrazione della composizione del Comitato consultivo istituito in seno alla Fondazione per il Merito con i rappresentanti dei collegi universitari di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 240/2010.

La disposizione, conclude la RT, non determinerebbe comunque effetti finanziari, attesa l'espressa esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevista al comma 5, lett. b).

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, appare evidente che la costituzione di un nuovo organismo (la fondazione) senza la contestuale previsione delle risorse umane e strumentali necessarie ad assicurarne l'effettivo funzionamento, prefigura perlomeno le condizioni per l'insorgere di nuovi fabbisogni di spesa i quali, a rigore, non potrebbero essere considerati già scontati nell'ambito delle dotazioni previste a legislazione vigente.

Ciò senza considerare che non viene espressamente esclusa la corresponsione di compensi o rimborsi ai componenti del comitato e mancano indicazioni circa le risorse con le quali il Comitato potrà fare fronte alle proprie esigenze operative.

La circostanza appare utile per rammentare che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità imporrebbe che, ogni qualvolta nuove norme di spesa, risultino associate a clausole di neutralità, le stesse debbano accompagnarsi ad una RT che rechi alla

illustrazione dei dati ed elementi idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità.⁴⁹

Il comma 6-*bis*, aggiunto durante l'esame alla Camera dei Deputati, stabilisce che la Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi;

Il comma 7 afferma che in attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 8 prevede che alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali *standard* previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il comma 9 stabilisce che, fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvata alla Camera dei Deputati riferisce che le modifiche/integrazioni ivi disposte sono finalizzate ad un miglioramento della redazione del testo normativo e, pertanto, sono prive di effetti finanziari.

Al riguardo, tenuto conto del tenore delle disposizioni in esame, non vi sono osservazioni.

⁴⁹ Sul punto, nel corso dell'esame in Commissione presso la Camera, il rappresentante del Governo ha fatto presente che "in sede di approvazione dello Statuto della Fondazione per il Merito, dovranno essere fornite indicazioni che garantiranno il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, secondo cui il Comitato consultivo dovrà essere istituito senza nuovi o maggiori oneri. Pertanto, si conferma l'assenza di effetti finanziari negativi ascritti alla disposizione in esame." Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

Il comma 10 afferma che, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (legge di riforma del sistema universitario), la Fondazione é autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi bancarie. È previsto, inoltre, che i suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, in tema di garanzia dello Stato a valere su parte delle operazioni finanziarie poste in essere dalla cassa Depositi e Presiti SpA.

Il comma 11 prevede che, al fine di costituire il patrimonio della Fondazione, nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possano disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

Il comma 12 afferma che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. (ENTRATE)

Il comma 13 prevede che nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il comma 14 prevede che la restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il comma 15 stabilisce che, per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo é autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, é altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Il comma 16 prevede che all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m); b) i commi 5 e 9 sono *abrogati*.

La RT al ddl iniziale afferma che nei commi in rassegna viene disciplinata l'istituzione e l'attività della Fondazione per il Merito, avente natura privatistica, per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Membri fondatori sono il

Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per la costituzione della Fondazione è stabilito un fondo di dotazione di euro 1 milione; viene inoltre previsto, a decorrere dall'anno 2012, un contributo annuo di 1 milione di euro a favore della Fondazione, atteso l'interesse pubblico delle attività che si propone di svolgere.

In tale ottica, prosegue la RT, viene altresì autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 9 milioni per l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 240/2010 (legge di riforma dell'Università). Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

La gestione di detto Fondo è affidata alla Fondazione per il merito, sulla base di una apposita convenzione da stipulare con i Ministeri vigilanti. Quest'ultima attività, ribadisce la RT, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di gestione del Fondo sono a carico delle risorse finanziarie che affluiscono nel medesimo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della citata legge n. 240/2010.

Al riguardo, per i profili di copertura, al di là degli specifici profili che emergono dalla fattispecie in esame, va premesso che l'istituzione di una apposita Fondazione da parte di PA prefigura, di per sé, il sostenimento di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se - come accade relativamente al caso in esame - il suo finanziamento dipende, in buona misura, da soggetti comunque erariali, considerando anche che tali enti/istituzioni, ai fini contabili, ancorché di diritto comune, figurano poi di norma consolidati nell'ambito delle S13, allorché siano di emanazione comunque "pubblica" (es. fondazioni enti lirici)⁵⁰.

Alla luce di tale circostanza, pur considerando la dotazione ivi stabilita al comma 15, di cui si prevede la copertura finanziaria all'articolo 11, comma 2, andrebbero perciò acquisiti elementi volti a chiarire se, ed eventualmente secondo quali modalità, possano

⁵⁰ Sul punto, il rappresentante del Governo ha riferito alla Camera che "per quanto concerne l'inserimento della Fondazione nel settore delle pubbliche amministrazioni sulla base del sistema contabile europeo, si segnala che la compilazione della lista delle Amministrazioni Pubbliche è di competenza esclusiva dell'Istat ed è redatta sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento UE 2223/96-SEC95". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

determinarsi forme di indebitamento del nuovo organismo nei confronti del settore degli intermediari finanziari che si riflettano in una maggiore esposizione del settore pubblico. Ciò anche in considerazione del regime di garanzia sui prestiti da esso erogati, dal momento che la norma indicata al comma 10 dispone che detti finanziamenti «integrano i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24 del decreto-legge n. 269 del 2003, che riguardano la gestione "separata" della Cassa depositi e prestiti.

Sul punto, andrebbe in particolare precisato se il richiamo delle citate disposizioni del decreto legge n. 269/2003 sia volto esclusivamente ad estendere ai finanziamenti erogati ai sensi della norma in esame anche alla garanzia e allo specifico regime di esenzione fiscale previsto dalla normativa sulla Cassa depositi e prestiti, ovvero se sia diretto a prevedere un coinvolgimento della stessa Cassa nelle operazioni di finanziamento gestite dalla Fondazione⁵¹.

Per i profili di quantificazione, appare altresì indispensabile un chiarimento in merito al fatto che il finanziamento annuale sia idoneo di per sé a coprire per intero i costi di funzionamento (canoni, attrezzature, personale e quant'altro) e quelli derivanti dalle attività demandate alla fondazione, ivi compresi gli oneri connessi al coordinamento delle prove nazionali *standard* previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 240/2010, nonché la messa a disposizione a tal fine dei dati e degli elementi comprovanti la congruità dello stanziamento predisposto⁵².

Il comma 17 afferma che, per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi

⁵¹ In proposito, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, ha rinviato alle chiarificazioni del Dipartimento del Testo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

⁵² In proposito, il rappresentante del Governo ha riferito che "per quanto riguarda, invece, lo stanziamento di 1 milione di euro per Panno 2011 destinato alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione e l'ulteriore stanziamento permanente di 1 milione di euro dal 2012 a favore della Fondazione stessa, si chiarisce che tali finanziamenti annuali sono idonei a coprirne per intero i costi di funzionamento, fermo restando che le attività demandate alla Fondazione potranno trovare finanziamento nell'ambito della convenzione prevista dal comma 6 per la gestione del Fondo per il merito, nonché negli ulteriori apporti finanziari previsti dal comma 9". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo, è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate come situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La RT al ddl iniziale ribadisce che il dispositivo prevede un piano triennale 2011/2013 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione.

Tale piano è predisposto sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma di cui all'art. 64 della legge n. 133/2008, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Detto piano può prevedere, inoltre, la retrodatazione giuridica dall'a.s. 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA, sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo a.s. 2010-2011, sempre nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della pubblica amministrazione ed innovazione, ai fini del riscontro della concreta fattibilità. Le conseguenti assunzioni sono effettuate nel rispetto del regime

autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss. modificazioni.

L'adozione del predetto piano è subordinata agli esiti di una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola nel rispetto del criterio di invarianza finanziaria.

Pertanto, considerati i criteri ed i parametri stabiliti dalla norma per la predisposizione del piano, correlati alle clausole di invarianza di spesa ivi previste, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati si sofferma sull'integrazione al solo comma 17, ultimo periodo, ivi apportata in Commissione prevedendosi il riconoscimento di una speciale valutazione del servizio al personale docente con incarico di insegnamento a tempo determinato svolto in pluriclassi come servizio prestato nelle sedi ubicate in zona disagiata, sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'intervento, afferma la RT, che produce effetti ai fini della collocazione di detto personale nelle graduatorie permanenti ad esaurimento previste dalla normativa vigente, non comporterebbe oneri.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione e copertura, si osserva preliminarmente che l'assenza di effetti onerosi, affermata dalla relazione tecnica al ddl iniziale, è chiaramente riconducibile alla legittima possibilità del ricorso annuale all'utilizzo di quote di personale in presenza di livelli non comprimibili di servizio, così da garantire la continuità del servizio sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.

Pur tuttavia occorre segnalare che comunque, per effetto delle ricostruzioni di carriera al personale interessato dalle immissioni in ruolo a t.i. di cui trattasi - che la normativa impone all'atto della immissione in ruolo - si determineranno ad ogni modo oneri aggiuntivi di spesa rispetto a quelli che non siano già da considerare scontati nei tendenziali di finanza pubblica per gli anni del triennio 20011/2013; ciò, dal momento che, come è noto, la stipula dei contratti annuali a

t.d. avviene al livello iniziale della retribuzione docente corrispondente.

Tutto ciò premesso, richiamando l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, in ordine all'obbligo di illustrare gli effetti finanziari delle norme sui saldi di finanza pubblica, nonché richiamandosi all'articolo 17, comma 7, primo e secondo periodo, della medesima legge, in materia di norme sul pubblico impiego, sembrerebbe indispensabile l'acquisizione di indicazioni puntuali in ordine:

- a) sul piano "quantitativo", circa l'entità del contingente di personale che si prevede di includere nel piano triennale di assunzioni, per ciascun anno scolastico del triennio, anche con specifica indicazione delle qualifiche (docente/ata) e dei diversi livelli retributivi, nonché una stima dei costi che ne deriveranno aggiuntivamente, in relazione agli effetti che ne scaturiranno per le ricostruzioni di carriera, e il riconoscimento dei relativi "arretrati".⁵³ In proposito, specificamente in ordine alla disposizione che prevede anche la possibilità di una retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA, si osserva che tale previsione – consentendo l'immissione in ruolo con un'anzianità maggiore – potrebbe determinare un ulteriore incremento della spesa, in relazione sia alla più elevata retribuzione da riconoscere al personale sia agli effetti sul trattamento previdenziale, di cui andrebbe confermata la inclusione nei tendenziali di spesa;

⁵³ In proposito, il governo, nella nota depositata alla Camera, si è limitato a rilevare che "l'onere dell'intervento scaturirebbe dall'inquadramento dei neo-assunti in classi stipendiali successive alla prima (presumibilmente la terza) per effetto del riconoscimento del servizio pre-ruolo, in quanto si tratterebbe di assunzioni in ruolo su posti già precedentemente ricoperti da personale supplente o di ruolo collocabile a riposo e quindi da sostituire. Ciò stante, l'onere determinato da tale delta (differenza tra la prima posizione stipendiale e la terza) e dai relativi arretrati dovrà trovare compensazione nella minore spesa corrispondente alle cessazioni relativamente alla differenza tra la posizione stipendiale di appartenenza dei cessati (ovvero la penultima e l'ultima) e quella iniziale, parametro, quest'ultimo, che costituisce, sotto il profilo finanziario, uno dei presupposti essenziali per la determinazione del predetto contingente. Pertanto, il riscontro di detti parametri, da effettuarsi puntualmente a cura di questo Ministero in fase di predisposizione del predetto decreto, dovrà garantire la neutralità finanziaria dell'intervento stabilita dalla norma." Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

- b) sul piano dei dati a "valore", una stima certificata delle anzianità medie di servizio a t.d. maturate dal personale interessato dalle immissioni in ruolo, al fine di estrapolare una valutazione degli effetti che ne conseguiranno anche per effetto delle ricostruzioni di carriera e dei trattamenti economici corrispondenti, che andranno corrisposti a titolo di "arretrati".

In aggiunta, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo idonei a far luce sui possibili effetti emulativi della disposizione in relazione a categorie di personale "precario" assimilabile a quello della scuola (es. FFAA), da cui potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri⁵⁴.

In merito infine all'ultimo periodo del comma 17, aggiunto alla Camera dei Deputati, non vi sono osservazioni, in considerazione della circostanza che ivi trattasi di dispositivo di mero rilievo ordinamentale.

Il comma 18 stabilisce che all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante disposizioni in materia di limitazione nel ricorso ai contratti a tempo determinato, dopo il comma 4 é aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto."

La RT al ddl iniziale riferisce che la disposizione prevede l'esclusione dei contratti a tempo determinato, stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, dall'ambito di applicazione del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva europea 1999/70/CE, concernente l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

⁵⁴ In proposito, il rappresentante del Governo ha assicurato che "l'intervento non determinerebbe effetti emulativi in altri settori, peraltro non assimilabili al comparto Scuola considerata la sua peculiarità. "Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

Detto intervento, prosegue la RT, trova il suo fondamento nella peculiarità del settore Scuola, ove è necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, anche in caso di assenza temporanea del predetto personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

Le disposizioni citate, conclude la RT, mediante una corretta interpretazione della normativa vigente in materia di conferimento al personale della Scuola degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato, sono finalizzate ad arginare i contrasti giurisprudenziali sorti in merito a detta problematica ed i relativi effetti finanziari. Pertanto, i predetti commi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce che la modifica ivi inserita in Commissione, integra il dispositivo iniziale con ulteriori richiami normativi, aventi lo scopo di rafforzare i motivi dell'esclusione del personale della Scuola dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE recepita dal D.lgs. n. 368/2001, trattandosi di un settore oggetto di una peculiare disciplina anche per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del personale e la determinazione della consistenza delle relative dotazioni organiche.

L'iniziativa, conclude la RT, non comporta comunque oneri di spesa.

Al riguardo, atteso il carattere chiaramente interpretativo della norma in esame, contraddistinta peraltro da una preclara virtuosità dal punto di vista finanziario, non vi sono osservazioni.

Quanto alle modifiche portate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni.

Il comma 19, come modificato alla Camera dei Deputati, prevede che all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante norme di accelerazione delle procedure per l'inizio dell'anno scolastico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, laddove sono previsti i termini per le "chiamate" dei docenti a t.i. il termine per il completamento delle procedure è spostato dal 31 luglio al 31 agosto di ogni anno;

b) il comma 3, laddove era previsto che detto termine fosse fissato al 31 agosto solo per l'a.s. 2001/2002, è abrogato.

Il comma 20 afferma che il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti, è sostituito il seguente: "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.

La RT al ddl iniziale afferma che il comma 19 differisce al 31 agosto di ciascun anno la scadenza, attualmente prevista al 31 luglio, per il completamento, da parte degli Uffici scolastici regionali, delle operazioni di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed ATA.

Afferma poi che la successiva norma di cui al comma 20, a decorrere dall'a.s. 2011/2012, stabilisce la triennialità dell'aggiornamento delle graduatorie - attualmente biennale - trasformate ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e prevede nel contempo la possibilità di trasferimento del personale ivi incluso in un'unica provincia.

La RT conclude asserendo che gli interventi previsti dai commi in esame, in quanto finalizzati, mediante modifiche attinenti alle procedure gestionali del personale, ad una maggiore efficienza dell'organizzazione scolastica e qualificazione dell'offerta formativa, sono privi di effetti finanziari.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera riferisce che l'integrazione al comma 19 reca modifiche solo formali al testo iniziale.

Quanto poi alla modifica inserita in Commissione alla Camera dei Deputati al comma 20, la medesima RT afferma che essa è finalizzata ad una maggiore chiarezza del testo.

L'ultimo periodo della norma, invece, prevede una cadenza triennale dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto - di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 131/2007 - per il conferimento delle supplenze, precedentemente

previsto solo ogni due anni; ciò al fine di garantire coerenza tra l'aggiornamento delle predette graduatorie di istituto e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento, quest'ultimo previsto dal citato comma 20 con cadenza triennale.

Le norme pertanto - conclude la RT - sono prive di effetti finanziari.

Al riguardo, tenuto conto del tenore chiaramente ordinamentale delle norme richiamate, nulla da osservare.

Il comma 21, così come modificato dalla Camera dei Deputati, prevede che il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".

La RT al ddl iniziale afferma che la disposizione vincola i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2011/2012 a permanere nella provincia di titolarità per cinque anni prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzo in altra provincia.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce che la modifica ivi intervenuta in Commissione, nel far salva la seconda parte della disposizione contenuta nell'art. 399, comma 3, del D. lgs n. 297/1994, intende escludere il personale disabile, di cui all'art. 21 ed all'art. 33 della legge n. 104/1992, dall'applicazione della disposizione prevista dal citato comma 21, che vincola i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, decorrente dall'anno scolastico 2011/2012, a permanere nella provincia di nomina per almeno cinque anni prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia.

L'intervento, prosegue la RT, che peraltro conferma la previgente normativa circa l'esclusione del predetto personale disabile dal vincolo di permanenza nella provincia di nomina a tempo indeterminato - vincolo precedentemente stabilito per un periodo

inferiore rispetto a quello previsto dalla presente modifica - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto concernente aspetti organizzativo-didattici del sistema scolastico.

Al riguardo, trattandosi di aspetti che rilevano per i soli profili ordinamentali che peraltro ricalcano nella sostanza l'assetto già previsto a legislazione vigente, non vi sono osservazioni.

Il comma 21-*bis* inserito alla Camera dei Deputati prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico mediante la stipula di contratti a t.d., restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratti di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce che la modifica ivi prevista proroga, anche per l'a.s. 2011/2012, la possibilità per il personale docente ed ATA, già destinatario nel triennio precedente di contratto a tempo determinato annuale o fine al termine delle attività didattiche, di avere precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze temporanee, a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto; detto personale può anche essere utilizzato in progetti, promossi dal MIUR in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse messe disposizione delle Regioni medesime, per l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'iniziativa, conclude la RT, è pertanto priva di effetti finanziari, trattandosi, nel primo caso, di modifiche relative alle modalità procedurali per il conferimento delle supplenze e, nel secondo caso, di intervento comunque attuabile nei limiti delle risorse disponibili delle Regioni, le quali in quanto sottoposte al patto di stabilità interno devono operare compatibilmente con i vincoli finanziari imposti dal patto medesimo.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre soffermarsi sulla parte del dispositivo che determina la proroga dell'efficacia del dispositivo previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n.

137/2009, laddove si prevede che l'amministrazione scolastica possa promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie che dovrebbero essere a disposizione dalle medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere "straordinario", da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, cui "potrà" essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle stesse regioni.

Sul punto, non si può non segnalare che, sebbene la norma risulti formulata sotto forma di mera "possibilità", appare evidente che essa prefigura le condizioni per cui le regioni siano chiamate a far fronte ai relativi oneri anche per il prossimo anno scolastico, in relazione alla "platea" dei precari della scuola che insiste sul proprio territorio.

Ciò dovrebbe avvenire, nei limiti delle risorse a tal fine "liberamente" destinate dalle medesime regioni, anche sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

Sul punto, per mettere a fuoco un quadro generale circa l'entità finanziaria dell'intervento andrebbe acquisita una situazione dettagliata dei progetti realizzati negli anni scolastici precedenti, nonché del relativo onere registrato per ciascuna regione negli ultimi due anni scolastici, insieme ad elementi di valutazione circa i fabbisogni che si prefigurano per il prossimo anno scolastico in relazione alla platea dei precari che sarà interessata dalla misura⁵⁵, su base regionale, e in merito alle risorse che eventualmente le medesime singole regioni abbiano già predisposto o intendano stanziare a tal fine.

Comma 10

Il comma 10 dell'articolo in esame autorizza la Fondazione per il merito a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, esclusivamente per raggiungere gli obiettivi di cui

⁵⁵ In proposito, va segnalato che, all'anno scolastico 2009/2010, la platea dei docenti precari con incarichi annuali assommava a circa 130.000 unità, a cui andrebbero aggiunti coloro che risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento pari a circa 230.000 unità. Cfr. MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ, "Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, Dati e riflessioni," giugno 2010.

all'articolo 4 (riguardante il Fondo per il merito) della legge n. 240 del 2010. A dette attività non si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V del Testo unico bancario (che riguardano la concessione di finanziamenti al pubblico).

Inoltre, attraverso il rinvio al comma 24 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, la norma dispone l'esenzione dei finanziamenti concessi dalla Fondazione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, si rileva che l'agevolazione contenuta nella norma appare suscettibile di determinare un qualche effetto di sostituzione rispetto ad altre tipologie di finanziamento e di garanzie, alle quali si applicano, in base alla normativa vigente, quelle imposte e quei tributi in relazione ai quali il comma in esame prevede l'esenzione con riferimento alla Fondazione per il merito. Sotto questo profilo, potrebbe aver luogo un minor gettito rispetto alla legislazione vigente.

Comma 12

(Fondazione per il merito)

Il comma in esame prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione per il merito e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto; pertanto detti atti vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, vista la novità della Fondazione in esame, per cui la prevista neutralità fiscale delle operazioni ad essa attinenti non comporta variazioni di gettito rispetto alla normativa vigente.

Articolo 10

(Servizi ai cittadini)

Il comma 1 stabilisce che, per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-*viciester* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante norme per il rilascio della documentazione in formato elettronico, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli *standard* internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD".

Il comma 2 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitari unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo - da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto - sono determinate le modalità di rilascio del documento di identità in formato elettronico secondo le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 7-*viciester*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. È previsto che nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continui ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.

Il comma 4 prevede che in funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 7-*viciester*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal *comma 1*, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, in tema di rilascio della carta d'identità elettronica - con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze - sono ridefiniti i compiti e le funzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato SPA. Il consiglio di amministrazione di quest'ultima è conseguentemente

rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, *terzo comma*, del codice civile. È previsto che il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche.

Il comma 5 stabilisce che all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante norme in materia di rilascio delle carte d'identità, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il primo comma è sostituito dal seguente: "Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune *la loro* residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno."; *b)* al secondo comma: 1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni."; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono *esentati* dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni"; *c)* dopo il quarto comma è inserito poi il seguente: "Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato *in* una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati."

Il comma 6 prevede il completamento di una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008, che prevede l'obbligo per l'Ufficio di anagrafe di ciascun Comune di comunicare all'Indice nazionale delle anagrafi il trasferimento di residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile dei cittadini, introducendo, in caso di ritardo, la responsabilità disciplinare ed eventualmente anche erariale del responsabile del procedimento.

Il comma 7 afferma, al fine di dirimere un rilevante contenzioso in atto, che l'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in tema di diritto al pagamento della doppia annualità di pensione di reversibilità ai superstiti delle vittime del terrorismo deve provvedere l'INPDAP.

La RT al ddl iniziale riferisce che le disposizioni prevedono che al Ministero dell'interno venga assegnata l'emissione della carta di identità elettronica (CIE), secondo le modalità tecniche da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni prevedono, altresì, che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia, con il Ministro della salute e con il Ministro per la PA e l'innovazione, sia stabilita l'unificazione della CIE con la Tessera sanitaria (TS), anche

progressivamente, nonché il rilascio gratuito del documento unificato;

- con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano definite le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato;
- nelle more della definizione di tali modalità di convergenza della TS nella CIE, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della TS su supporto di Carta nazionale dei servizi.

La medesima RT precisa poi che le complessive disposizioni saranno comunque attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, produzione e rilascio del documento unificato CIE-TS saranno effettuati nei limiti delle risorse già disponibili ai sensi del vigente ordinamento per il progetto TS e per la CIE, ivi comprese le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce che le modifiche ivi apportate in Commissione rispetto al testo iniziale, in particolare ai commi 3, 4 e 5, sono di mero rilievo formale.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che il dispositivo reca norma di semplificazione per il rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini, i cui effetti si scontrerebbe a valere sulle sole risorse già contemplate dagli stanziamenti a legislazione vigente.

In particolare, i commi da 1 a 5 dispongono l'introduzione della Carta di identità elettronica (CIE), con durata triennale per i minori e decennale per i maggiorenni.

Sul punto, appare evidente che, al fine di confermare la neutralità finanziaria della disposizione - e di escludere, pertanto, anche l'insorgere di effetti solo indiretti per la finanza pubblica - appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito alla concreta possibilità, da parte del Ministero dell'interno, di svolgere complessivamente le funzioni di emissione della CIE nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto, della legge di contabilità.

La richiesta di chiarimenti in tal senso appare, in particolare, necessaria in relazione alle norme (commi 2-3) che dispongono la progressiva unificazione della CIE con la tessera sanitaria (TS) su un unico supporto⁵⁶, per cui appare evidente che, a fronte della previsione di una rilascio generalizzato per tutta la cittadinanza risulterebbe inevitabile il sostenimento di maggiori oneri, sia per la materiale produzione delle carte che per le procedure di sostituzione di quelle cartacee in circolazione.

In proposito, venendo anche alla norma che prevede il rilascio gratuito del documento unificato (CIE-TS) (comma 3), si evidenzia che la disposizione determina il mancato introito dei corrispettivi posti, a normativa vigente, a carico dei richiedenti la CIE e che sono oggi destinati alla copertura dei costi di produzione della medesima carta.

Nel complesso, appare evidente che, in assenza di dati certificati circa gli effetti associabili alla emissione della CIE per l'intera cittadinanza, la neutralità indicata nella norma si configura come una asserzione non dimostrata.

Nulla di riferire sui commi 6 e 7, ivi trattandosi di dispositivi aventi contenuto ordinamentale.

Il comma 8 stabilisce che, al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero mediante concorso "interno" per titoli, e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore (oppure di capi squadra esperti, per il passaggio a capi reparto), ordinariamente destinati al solo 60 per cento dei posti disponibili; essendo invece, il restante 40 per cento dei posti annualmente disponibili, ordinariamente destinato ad apposite procedure concorsuali per soli "esami".

⁵⁶ In merito, il rappresentante del Governo ha riferito nel corso dell'esame in Commissione che" la disposizione in oggetto prevede l'utilizzo di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la Tessera Sanitaria e per la CIE, ivi incluse le risorse dell'IPZS, senza maggiori oneri, si rinvia ai maggiori elementi di dettaglio in ordine alle concrete modalità di attuazione che potrà fornire in merito il Ministero dell'interno. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

La RT al ddl iniziale riferisce che le norme sono finalizzate ad uniformare, in via provvisoria, l'attuale disciplina prevista per l'accesso alle qualifiche di Capo Squadra e Capo Reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, senza incidere sulle dotazioni di organico di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze.

La RT riferisce poi che la disciplina vigente (articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13/10/2005, n. 217) prevede, infatti, per il passaggio interno alle predette qualifiche, un sistema a doppio binario: per il 60% dei posti, mediante concorso per titoli e, per il restante 40%, attraverso concorso per titoli ed esame scritto.

I passaggi di cui sopra trovano pertanto copertura nell'impianto generale del decreto 217/2005, in quanto modificano transitoriamente la procedura, uniformandola al sistema di passaggio mediante concorso per soli titoli.

Conseguentemente, afferma la RT, la norma non genera oneri aggiuntivi, in quanto rimane invariato il numero complessivo dei passaggi di qualifica i cui oneri finanziari sono già previsti negli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre determina un contenimento delle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali.

In questi ultimi anni, conclude la RT, l'esodo massiccio delle figure apicali di cui trattasi ha determinato un continuo e costante decremento che raggiunge, oggi, una carenza pari ad un terzo circa dell'organico complessivo, mentre la complessità del sistema vigente non ha consentito la copertura di dette qualifiche nei tempi previsti dal decreto legislativo n. 217/2005.

La RT allega inoltre il prospetto riepilogativo dei posti disponibili come segue:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO POSTI DISPONIBILI

Il sistema della norma consente di coprire, prioritariamente, tutte le carenze esistenti al 31.12.2008 e al 31.12.2009 nella qualifica di Capo Squadra (400+297=697), attraverso la procedura accelerata di cui all'art. 12 comma 1, lett. a, del d.lgs. 217/2005 (selezione per titoli di servizio).

A queste 697 unità si aggiunge l'ultima quota (circa 200 unità) dei concorsi a Capo Squadra già banditi con decorrenza 1.1.2008 e in

corso di espletamento con le procedure ordinarie, per una complessiva rapida immissione di circa 900 unità nel ruolo dei Capo Squadra.

Il comma 8 della norma prevede, altresì, che analoga procedura semplificata sia seguita per i passaggi alla qualifica di Capo Reparto, da conferire al 1° gennaio 2008 (338+528 = 866).

Con le disposizione del comma 9, inoltre, è previsto che la procedura semplificata si applichi anche per la copertura dei posti nella qualifica di Capo Squadra al 31.12.2010 (n. 444 unità), i quali potranno essere incrementati con i posti risultanti a seguito dell'avvio delle procedure a Capo Reparto da conferire al 1° gennaio 2008 (n. 866), per un totale di 1310 unità.

NUOVE DISPOSIZIONI COPERTURA CAPO SQUADRA		NUOVE DISPOSIZIONI COPERTURA CAPO REPARTO	
Capo Squadra comma 8 A concorso tutti i posti al 31/12/2009	Capo Squadra Comma 9 A concorso tutti i posti disponibili al 31/12/2010, incrementati dalla risulta dei posti a concorso per CR all'1/1/2008	Capo Reparto Comma 8 A concorso tutti i posti al 1/1/2008	Capo reparto Comma 9 A concorso i posti al 1/1/2010 dopo il completamento delle immissioni diCS
400+297	444+866 (risulta CR)	338+528	363+264
Totale CS 697	Totale CS 1310	Totale CR 866	Totale CR 627

TOTALE CAPO SQUADRA: 697+1.310= 2.007

TOTALE CAPO REPARTO: 866+627= 1.493

In particolare, poi, soffermandosi sul comma in esame, la RT afferma che la proposta normativa é finalizzata ad uniformare, in via provvisoria, l'attuale disciplina prevista per l'accesso alle qualifiche di Capo Squadra e Capo Reparto per gli anni 2008 -2009.

La norma suddetta non presenta oneri aggiuntivi in materia di retribuzione al personale, mentre determina un sicuro e significativo contenimento delle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Per quanto attiene gli aspetti di natura retributiva, si deve considerare, in primo luogo, che l'Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (D. Lgs. 217/2005) ammette alle qualifiche di Capo Squadra e Capo Reparto esclusivamente il personale già appartenente al Corpo, in servizio, rispettivamente, nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

(artt. 12 e 16). Si tratta, pertanto, di procedure concorsuali riservate a personale interno che non danno luogo a nuove assunzioni.

I citati articoli 12 e 16 D.lgs. 217/05, inoltre, definiscono le modalità di copertura dei posti vacanti al 31 dicembre di ogni anno, attraverso un concorso per titoli e il superamento del corso di formazione.

Tale dinamica, in sostanza - riferisce la RT - non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché i passaggi di qualifica sono strettamente commisurati alla presenza di corrispondenti vacanze e, quindi, non determinano posizioni soprannumerarie.

Infine, come accennato in precedenza, la disciplina che si propone per i concorsi in argomento, relativi agli anni 2008, 2009, determinerà consistenti risparmi di spesa, per quel che attiene l'organizzazione delle prove di concorso.

Qualora, infatti, si dovessero esperire le procedure concorsuali di cui agli artt. 12 ci lett. *b*) e 16 ci lett. *b*), che prevedono l'espletamento di un esame scritto a contenuto tecnico-pratico, sarebbe necessario impegnare importanti risorse economiche, commisurate all'ampio numero di candidati atteso, a valere sulle già insufficienti dotazioni ordinarie per spese correnti, per assicurare lo svolgimento delle predette prove d'esame.

Al riguardo, occorre premettere che i commi 8, 9 e 10 dettano disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso.

Per i profili di copertura, si osserva preliminarmente che, pur considerato che la modifica – in via solo transitoria – del procedimento concorsuale per l'accesso interno alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco (commi 8 e 9) opererebbe comunque nell'ambito del numero di posti "annualmente" disponibili – in base a quanto previsto a legislazione vigente in riferimento al periodo 31 dicembre 2008-31 dicembre 2010 – e non dovrebbe incidere sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze, sembra comunque necessaria l'acquisizione di puntuali chiarimenti in merito al fatto che gli effetti finanziari derivanti dai disposti passaggi di qualifica – nel numero di posti

disponibili quantificati nella relazione tecnica – siano tutti da considerarsi già scontati sui "tendenziali" di spesa, come peraltro assicurato anche nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati⁵⁷.

A rigore, infatti, posto che di norma risultano senz'altro scontati nell'ambito dei "tendenziali" a legislazione vigente gli effetti connessi agli avanzamenti in organico cd. a "ruolo aperto", ovvero senza altra limitazione se non una data anzianità maturata nel grado immediatamente inferiore - sempre che gli interessati rientrano numericamente nel contingente di cui l'Amministrazione intende provvedere alla copertura - occorre d'altro canto considerare che, nella fattispecie in esame, trattasi non già di progressioni a ruolo "aperto", ma di avanzamenti per cui, a legislazione vigente, sarebbero comunque previsti regolari concorsi, per esami e per "titoli" ed esami, sia pure nei soli limiti dei posti annualmente che sono dichiarati annualmente, con apposita procedura, "disponibili".⁵⁸

In tal senso, richiamando comunque quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità, in materia di disposizioni concernenti il pubblico impiego, sembrerebbe altresì utile l'acquisizione di dati sugli effetti pluriennali di tali avanzamenti, allorché, con il dispositivo in esame, si consideri anche un effetto di "accelerazione" del percorso di progressione di carriera per i contingenti dei profili professionali interessati.

Oltretutto, al fine di rendere completezza all'illustrazione dei profili di quantificazione, andrebbero forniti anche i dati concernenti il costo unitario medio annuo degli avanzamenti, gli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono sino alla loro completa attuazione e le eventuali correlazioni con lo stato giuridico ed economico di dipendenti pubblici omologabili a quelli considerati dal dispositivo in esame.

Il comma 9 prevede che le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo

Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

⁵⁸ In altri termini, dal punto di vista metodologico, va chiarito che se gli stanziamenti a legislazione vigente sconti sempre ogni meccanismo che derivi dall'applicazione dei parametri "comunque" indotti dalla medesima legislazione - ivi compresi gli avanzamenti connessi ai "posti disponibili" individuati annualmente nelle varie qualifiche - e se ciò abbia luogo per i gradi in avanzamento per cui risultino espressamente previste limitazioni, sui soli posti dichiarati annualmente disponibili (contingente definito al 31 dicembre, rispetto all'intera pianta organica come indicato dalla normativa vigente). In tal senso va considerato che l'individuazione dei posti destinati alle procedure di cui trattasi è effettuata al 31 dicembre di ogni anno, dunque ben oltre la determinazione degli stanziamenti a legislazione vigente previsti per l'anno successivo, che avviene all'atto della presentazione del bilancio annuale.

squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali *per la nomina* a capo reparto. Resta fermo che procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

La RT riferisce che la proposta normativa estende la procedura transitoria prevista dal comma 8 ai passaggi di qualifica disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2010 per la qualifica di capo squadra ed al 1 gennaio 2010 per la qualifica di capo reparto, consentendo quindi la copertura dei posti a Capo Squadra compresi anche quelli resisi disponibili a seguito dell'avvio dei passaggi a Capo Reparto.

Tale procedura resasi necessaria dall'impossibilità di effettuare detti passaggi secondo il precedente sistema, non apporta ulteriori oneri, in quanto l'automatismo delle procedure previsto dal Decreto Legislativo 217/2005 avrebbe portato, anche con la precedente modalità concorsuale, alla copertura dei posti disponibili a Capo Squadra e Capo Reparto, con le medesime decorrenze previste nella proposta normativa di che trattasi e quindi senza retroattività economiche.

La RT sul maxiemendamento sulla fiducia si sofferma sulle lievi modifiche apportate al comma e ribadisce del contenuto meramente formale delle stesse.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione al comma 8.

Il comma 10 prevede che, nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per allievi vigili del fuoco, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.

La RT afferma che la proposta normativa dimezza, con un evidente risparmio di spesa, la durata dei corsi di formazione da avviarsi nel triennio 2011-2013 e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, attesa la natura chiaramente virtuosa del dispositivo sotto il profilo finanziario, a ragione della riduzione della durata dei corsi di formazione per l'avanzamento.

Il comma 11 afferma che, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata "Agenzia".

Il comma 12 prevede che l'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.

Il comma 13 afferma che l'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

Il comma 14 prevede che l'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni: *a)* definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; *b)* predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; *c)* definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua; *d)* predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio « chi inquina paga e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni; *e)* approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato; *g)* emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi; *h)* esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a); *i)* può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione; *l)* predispose annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Il comma 15 prevede che all'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 16 afferma che l'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal Governo previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate se moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni possono essere rinnovati una sola volta.

Il comma 17 prevede che il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia

ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile.

Il comma 18 prevede che i compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.

Il comma 19 stabilisce che, a pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

Il comma 20 prevede che per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

Il comma 21 afferma che l'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.

La RT al ddl iniziale si sofferma anzitutto sul comma 16, riferendo che l'Agenzia è un organo collegiale, costituito da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come previsto dal successivo comma 18.

Quindi riferisce che l'onere per i compensi spettanti ai tre membri dell'Agenzia può essere stimato in euro 350.000 annui (150.000 per il Presidente e 100.000 per ciascuno dei due componenti),

in linea con quanto previsto per enti simili e tenuto conto delle dimensioni dell'Agenzia.

L'onere per i compensi spettanti al Collegio dei revisori può essere stimato in euro 65.000 annui (25.000 per il Presidente e 20.000 per ciascuno delle due componenti), anch'esso in linea con quanto previsto per enti simili e tenuto conto delle dimensioni dell'Agenzia.

Pertanto, l'onere complessivo per i compensi agli organi può essere stimato in euro 415.000.

In relazione anzitutto al comma 17, **la RT** afferma che ivi si prevede che le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia siano svolte da un Direttore Generale.

L'onere per il trattamento economico complessivo spettante all'incarico di nuova istituzione può essere stimato in euro 250.000 annui lordi, in linea con quanto previsto per enti simili e tenuto conto delle dimensioni dell'Agenzia.

Alla copertura si provvede nell'ambito delle risorse richiamate dalla clausola di copertura dell'articolo.

Qualora si tratti di dipendente pubblico gli effetti finanziari derivanti dal comma, a livello di finanza pubblica, sono, comunque, parzialmente attenuati dalla prevista indisponibilità del relativo posto in dotazione organica nell'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico.

La RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati riferisce poi in merito alle modifiche ivi disposte in Commissione sul comma 11 e sui commi 14-18 per le quali, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale e di modifiche formali, non si determinano effetti finanziari.

Al riguardo, anzitutto per i profili di quantificazione, pur considerando i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati - laddove è stato evidenziato che i collegi dei revisori dei conti debbano essere costituiti da tre componenti effettivi e che la possibilità di nominare revisori dei conti supplenti è possibile sono in presenza di un incarico avente natura gratuita, da cui ne consegue che il revisore dei conti "supplente" non

può ricevere alcun emolumento⁵⁹, - andrebbero non di meno chiariti dettagliatamente anche i profili di quantificazione, con riguardo ai compensi dei membri e al trattamento economico del Direttore generale dell'Agenzia, che la relazione tecnica quantifica a regime in un onere complessivo pari a 665.000 euro annui « in linea con quanto previsto per enti similari».

Sul punto, infatti, considerato che la norma si limita a disporre che la determinazione dei compensi sarà effettuata con successivo decreto ministeriale e che i medesimi trattamenti economici saranno ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun membro dell'Agenzia, in quanto dipendenti di pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del trattamento economico di provenienza, appare necessario che il Governo fornisca più puntuali elementi valutazione in merito al regime giuridico/ economico di base che verrà riconosciuto ai suddetti organi dell'Agenzia, fornendo i parametri retributivi di riferimento⁶⁰.

Il comma 22 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definiti le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁵⁹ CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

⁶⁰ In proposito, nella nota depositata nel corso dell'esame presso la Camera si legge che "per quanto concerne la stima dei compensi degli organi dell'Agenzia (comma 18), si rappresenta che la determinazione dei compensi agli organi degli organismi pubblici avviene secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 che tiene conto di parametri economico-finanziari e dimensionali (dimensione ente e sua distribuzione territoriale) e comunque in base ai dati dell'ultimo consuntivo approvato che evidentemente non è disponibile. Ciò nonostante, i dati quantitativi forniti si riferiscano ad organismi similari che possono essere individuati, ad esempio, nelle agenzie fiscali. Si fa presente, inoltre, che la relazione tecnica indica, in apposita tabella e con riferimento all'articolo 10, comma 23, l'importo complessivo relativo ai compensi da corrispondere ai componenti degli organi dell'Agenzia". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

Il comma 23 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del medesimo Ministero già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 24 prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provveda: *a)* mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia; *b)* in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera *a)* e dei costi complessivi dell'Agenzia.

Il comma 25 stabilisce che, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, secondo periodo, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera *b)* del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la misura del contributo di cui alla lettera *a)* del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

Il comma 26 afferma che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 26-*bis* stabilisce che i ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni.

Il comma 27 prevede che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il comma 28 afferma che l'articolo 23-*bis*, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante norme in tema di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime "transitorio" di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, in materia di adozione, da parte degli enti locali, delle tariffe per i servizi idrici con il metodo cd. "normalizzato" (art. 13, comma 3, legge n. 36/1994).

La RT al ddl iniziale si sofferma sul comma 22, riferendo che le attività dell'Agenzia vengono svolte, tra l'altro, da un contingente limitato a 40 unità di personale posto in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni statali.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri, considerato che al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, si prevede che gli oneri relativi alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio restino a carico delle amministrazioni di provenienza.

La RT afferma poi che nell'ambito del contingente di personale comandato previsto dal comma 22, fino ad un massimo di 20 unità, sono scelte tra quelle che già operavano nell'ambito della Co.vi.r.i. appartenenti al Ministero dell'ambiente. Le rimanenti unità sono acquisite in posizione di comando da altre amministrazioni statali con la procedura di cui all'art. 17, comma 14, della legge n. 127/97.

In proposito, afferma poi che la previsione non comporta oneri, tenuto conto che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale comandato restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

Gli oneri complessivi per il funzionamento dell'Agenzia possono essere quindi quantificati in euro 667.500 per l'anno 2011, in cui saranno sostenute anche le spese di costituzione e di primo impianto, è indicato in euro 335.000 annui a regime. Occorre anche considerare che, tenuto conto della contestuale soppressione della Co.vi.r.i., all'Agenzia saranno trasferite le risorse strumentali appositamente

individuare con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nella seguente tabella sono riepilogati gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia, tenuto conto che per il primo anno può considerarsi un periodo di operatività di sei mesi:

	2011	a decorrere dal 2012
Compensi per i membri dell'Agenzia	175.000	350.000
Compensi per il Collegio dei revisori	32.500	65.000
Direttore Generale	125.000	250.000
Spese di funzionamento	667.500	335.000
Totale	1.000.000	1.000.000

La RT conclude quindi riferendo che ad essi si fa fronte, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e, a regime, mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti vigilati dall'Agenzia, nei termini e nei limiti previsti dal comma 24, lettera a). La citata dotazione può essere inoltre ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'andamento del gettito effettivo del contributo versato dai soggetti vigilati.

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 11, comma 2.

Nulla si riferisce in merito ai commi 27 e 28.

La RT annessa al maxi emendamento sulla fiducia approvato alla Camera dei Deputati si sofferma in particolare in merito al comma 26-bis affermando che la disposizione ivi prevista concerne aspetti relativi al diritto processuale e all'individuazione della competenza processuale relativa all'Agenzia e non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito ai profili di stretta copertura, si segnala anzitutto, quanto alla formulazione del comma 24, lettera b), che la previsione che le norme abbiano carattere di prima applicazione non

appare di per sé coerente con l'indicazione di un'autorizzazione di spesa a carattere permanente.

Sul punto il Governo ha riferito, nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati⁶¹, che non ci sarebbe invece incoerenza in quanto il decreto interministeriale previsto dalla medesima disposizione provvederà a ridurre tale autorizzazione di spesa non appena il volume delle entrate derivanti dai contributi posti a carico dei soggetti vigilati sarà sufficiente a finanziare i costi complessivi dell'Agenzia.

In tal senso, il Governo ha assicurato pertanto che si terrà conto anche delle risorse finanziarie e strumentali trasferite all'Agenzia ai sensi del comma 23.

Ciò nondimeno appare evidente che la dotazione del fondo, stabilita nella misura massima di 1 milione di euro, possa essere definita nel suo esatto ammontare solo successivamente e non solo sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) del medesimo comma, o dei costi complessivi dell'Agenzia, come previsto dalla norma, ma anche dalla ricognizione effettiva delle risorse previste dal comma 23, confermandosi, in tal modo, che la certificazione dell'effetto finanziario del dispositivo potrà avvenire di fatto solo *ex post* rispetto alla sua approvazione. Il che non appare compatibile con l'impianto delle norme di contabilità.

Sul punto appare opportuno ribadire che solo la chiara ed esauriente esplicitazione sin d'ora di tutti i fattori onerosi da considerare nella spesa del nuovo organismo, nonché da una stima certificata dei proventi sanzionatori che tale organismo potrà realizzare autonomamente potrebbero consentire di far luce appieno sugli effetti finanziari complessivi del dispositivo.

Quanto poi alle specifiche norme che prevedono (commi 22 e 23) l'utilizzo presso l'Agenzia di personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni statali, si ribadiscono le perplessità già sollevate in merito all'idoneità del ricorso a tale istituto di natura temporanea per sopperire a permanenti esigenze di strutturazione di un organismo pubblico di nuova istituzione ed, in particolare, sulla suscettibilità dell'attivazione dei medesimi istituti di incidere sull'assetto organizzativo delle amministrazioni d'origine dei

⁶¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

dipendenti, ponendo le condizioni per successive richieste di assunzioni⁶².

Venendo poi al comma 25, che disciplina la prima applicazione delle disposizioni in esame, non appare chiaro il riferimento alle «risorse disponibili a legislazione vigente per l'intero Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» anziché a quelle relative alla Commissione sulla vigilanza delle risorse idriche.

In merito al comma 27, circa la previsione della tutela in giudizio della neo istituita Agenzia da parte dell'Avvocatura dello Stato, andrebbe poi confermato che da tale avvalimento non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica, valutando, in tal senso, l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità, che ovviamente andrebbe confortata da elementi che ne comprovino la sostenibilità.

Sul comma 28, pur alla luce delle rassicurazioni fornite presso la Camera dei Deputati⁶³, andrebbe poi confermato che le attribuzioni facenti capo agli enti locali in materia di determinazione delle tariffe idriche possano essere soddisfatte comunque avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già scontate la legislazione vigente, fornendo in tal senso ogni elemento idoneo a dimostrarne la sostenibilità, giusta previsione dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

In tal senso, si richiama infatti l'articolo 19 della medesima legge, in cui si prevede che allorché nuove norme prevedano il sostenimento di nuovi o maggiori oneri a carico degli enti del settore

⁶² In proposito, il Governo ha riferito alla Camera dei Deputati che "in merito all'idoneità dell'utilizzo presso l'Agenzia di personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni statali a sopperire a permanenti esigenze di strutturazione di un organismo pubblico di nuova istituzione (commi 22 e 23), si fa presente che le venti unità di provenienza dal Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare corrispondono a quelle già assegnate alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche; per quanto concerne le ulteriori venti unità provenienti da altre PA, si ritiene che l'esiguità di tale contingente di personale non possa determinare disfunzioni sull'assetto organizzativo delle amministrazioni di appartenenza". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011.

⁶³ Nella nota depositata dal MEF si legge in ordine ai chiarimenti richiesti dalla Commissione Bilancio in merito alla presunta onerosità della norma con riguardo alle misure di implementazione ed organizzative che enti locali, loro consorzi o enti gestori abilitati potrebbero attuare in conseguenza del passaggio dal sistema transitorio a quello ordinario ("metodo normalizzato") che "la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di compiti istituzionali riconosciuti ai predetti enti che, anche in base alle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica, dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, Allegato I contenente la Nota del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E del 27 maggio 2011

pubblico, le norme stesse debbono anche indicare le risorse da destinarvi a valere sui propri bilanci.

Articolo 11

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 rifinanzia il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) in misura pari a 1,4 milioni di euro per il 2011, 13,3 milioni per il 2012, 0,4 milioni per il 2013, 6,3 milioni per il 2014 e 1,3 milioni annui a decorrere dal 2015.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni contenute nel provvedimento, quantificati complessivamente in 100 milioni di euro per il 2011, 203,1 milioni per il 2012 (che aumentano a 293,1 milioni di euro ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno), 188 milioni per il 2013, 148,3 milioni per il 2014 e 28,3 milioni annui a decorrere dal 2015.

I suddetti oneri derivano dalle seguenti misure:

- art. 11, comma 1: rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica;
- art. 1, comma 5: credito di imposta per la ricerca scientifica;
- art. 7, comma 2, lett. *n)* e da *dd)* a *gg)*: semplificazione della riscossione e riapertura dei termini e la disciplina della rivalutazione di terreni e quote;
- art. 8, comma 2: ampliamento del campo di applicazione del regime fiscale di attrazione europea;
- art. 8, comma 3: nuove norme in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
- art. 8, comma 9: disciplina della tassazione dei fondi immobiliari chiusi;
- art. 9, comma 15: finanziamento delle attività della Fondazione per il merito;
- art. 10, comma 24, lett. *b)*: funzionamento dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche.

Il medesimo comma 2 prevede che alla copertura degli oneri anzidetti si provveda:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2011 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 25, della legge finanziaria per il 2011, che è stato soppresso dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto-legge;

b) quanto a 293,1 milioni di euro per il 2012, 188 milioni per il 2013, a 148,3 milioni di euro per il 2014 e 28,3 milioni a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7, comma 2, lett. da *dd)* a *gg)* (misure di riapertura termini e rivalutazione di terreni e quote) e dall'articolo 8, commi 3 e 9 (recanti rispettivamente misure in materia di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza e misure in materia di tassazione dei fondi immobiliari chiusi).

La RT si limita ad illustrare il contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo riporta gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica delle norme contenute nel provvedimento.

Si osserva che l'effetto netto delle misure è, per ciascun anno e per tutti i saldi, pari a zero, tranne che in relazione al SNF relativo al 2012, per il quale si evidenzia un avanzo di 90 milioni di euro.

Al riguardo, si segnala, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge finanziaria per il 2011 fa riferimento a somme (100 milioni di euro), peraltro ancora disponibili nella loro dotazione iniziale, aventi natura di conto capitale, come può desumersi anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento, mentre una parte degli oneri, per un importo pari a 35 milioni di euro, è riconducibile a spese o minori entrate di natura corrente. Non appaiono superare il problema appena sollevato le risposte fornite dal Governo⁶⁴, che ha rappresentato che vi è comunque una prevalenza degli oneri in conto capitale e che la copertura, pur essendo riferita ad uno stanziamento di conto capitale, era già destinata ad un credito di imposta, la cui spesa è di natura corrente.

Inoltre, al fine di verificare la quantificazione degli oneri prevista dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 e il suo allineamento temporale con la relativa copertura finanziaria, si ribadisce la richiesta, già avanzata durante l'esame presso la Camera dei deputati, di un chiarimento circa l'entità delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*) per gli anni successivi al 2014, e se solo le disposizioni di cui alla suddetta norma determinino effetti finanziari negativi negli anni successivi al 2014.

⁶⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 1° giugno 2011, pagina 29.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>